

**MISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1- Descrizione generale**

Il PSR ha introdotto il criterio di integrazione tra le misure al fine di migliorare la qualità, cioè l'efficacia del sostegno pubblico favorendo, in primo luogo, un approccio "progettuale" nella fase di definizione/selezione degli interventi, conseguentemente, una maggiore integrazione tra gli interventi specifici, condizione questa ritenuta utile per la manifestazione di possibili effetti sinergici.

In questo ambito si inserisce il progetto integrato di filiera (PIF), quale complesso di misure tra loro coordinate attuate da un'aggregazione di soggetti rappresentanti i diversi segmenti di una determinata filiera produttiva agroalimentare, finalizzate a raggiungere obiettivi specifici e settoriali, in grado di valorizzare e potenziare l'intero comparto produttivo.

Il progetto dovrà contenere i seguenti aspetti fondamentali:

1. Identificazione di un obiettivo specifico, fortemente focalizzato, concreto e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico in grado di contribuire allo sviluppo generale del settore di intervento attraverso la condivisione con i diversi operatori partecipanti alla filiera.

L'obiettivo deve:

- rappresentare l'elemento caratterizzante tutti gli interventi proposti nell'ambito delle singole misure;
- essere coerente con gli obiettivi di programmazione regionale di settore;
- rappresentare, in base all'analisi del contesto socio-economico contenuta nel PSR che evidenzia criticità e i fabbisogni del settore, un'opportunità di sviluppo dello stesso;

2. presenza di una pluralità di soggetti partecipanti collegati tra loro da vincoli a carattere contrattuale in cui vengono evidenziate obblighe e responsabilità reciproche nella realizzazione del progetto nella sua interezza e nel raggiungimento delle specifiche finalità.

3. individuazione nell'ambito dei soggetti beneficiari di misura di un soggetto proponente che agisca in nome e per conto dei soggetti beneficiari e assuma il ruolo di coordinatore.

4. coerenza di ciascun intervento attuato dai beneficiari con la strategia progettuale che deve concorrere alla realizzazione dell'obiettivo e deve essere correlato agli interventi effettuati dagli altri beneficiari.

**1.2 - Obiettivi**

La finalità generale del PIF è quella di consentire l'incremento del valore aggiunto per tutti i segmenti della filiera, ponendo in essere strategie di intervento che migliorino la competitività dei sistemi agricoli ed agroalimentari, rimuovendo le criticità tipiche del settore e potenziandone i singoli comparti, in un contesto di filiera ed in un'ottica di sviluppo integrato.

Il progetto di filiera:

- sviluppa iniziative innovative di programmazione integrata;
- sviluppa l'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- incrementa il valore aggiunto delle filiere agroalimentari;
- consente un'adeguata ricaduta sui produttori di base migliorandone la redditività;
- assicura una adeguata integrazione e concentrazione funzionale degli interventi;
- migliora la competitività dei sistemi agricoli e agroalimentari in un contesto di filiera;
- qualifica il ruolo economico-produttivo dell'agricoltura;
- organizza l'offerta di prodotto;
- favorisce il legame produttivo tra imprese e territorio;
- consente la formazione e il rafforzamento delle capacità imprenditoriali e della cultura d'impresa in tutti i segmenti della filiera.

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

Gli interventi previsti possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

#### **1.4 Ambito operativo**

L'insieme delle operazioni dovranno ricomprendere tutti i seguenti segmenti della filiera:

- a) produzione primaria;
- b) trasformazione;
- c) commercializzazione.

Per il solo settore florovivaistico nel quale non è presente una vera e propria fase di trasformazione si ammettono progetti in cui sono presenti i segmenti della produzione primaria e della commercializzazione.

Il progetto di filiera dovrà svilupparsi all'interno dei settori :

- Lattiero-caseario (latte bovino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, , uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, girasole, mangimi);
- Oleicolo;
- Florovivaismo;
- Altri settori ( riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti);

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

Possono presentare istanze a valere sulla presente misura esclusivamente le imprese costituite in forma associata.

### **2.1 - Soggetto proponente**

E' rappresentato esclusivamente da un'aggregazione di imprese della filiera agroalimentare costituita sotto forma di associazione temporanea di imprese (ATI) che non potrà sciogliersi prima del terzo anno successivo alla conclusione del progetto.

La costituzione dell'ATI non è richiesta per i progetti che coinvolgano esclusivamente una sola società, con i relativi soci, che abbia come obbligo statutario il conferimento del prodotto (es. cooperativa, organizzazione di produttori).

La presentazione della "domanda-obiettivo" contenente il progetto integrato da parte di soggetti raggruppati (ATI) determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'organismo pagatore regionale.

È consentita la presentazione di progetti da parte di ATI, anche se non ancora formalmente costituite.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario il quale presenterà la "domanda-obiettivo" contenente il progetto in nome e per conto di una pluralità di beneficiari (imprese mandanti), assumerà la funzione di coordinamento generale.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'ATI od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche nell'ambito di realizzazione delle singole operazioni ivi comprese le clausole relative agli obblighi e modalità di conferimento e di commercializzazione del prodotto.

Possono ricoprire la figura di impresa mandataria i soggetti di seguito indicati:

- a) Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute;

- b) Organizzazioni di produttori riconosciute in base al Reg. Ce 2200/96 per il settore ortofrutticolo e al D.Lvo 102/2005 per gli altri settori;
- c) Cooperative agricole e loro consorzi non associate ad OP;
- d) Consorzi di tutela del prodotto;
- e) Imprese di trasformazione e commercializzazione.

Il soggetto mandatario dovrà essere obbligatoriamente anche beneficiario di una delle misure proposte. Nella fase di formazione del Progetto Integrato di Filiera, il soggetto proponente garantisce il rispetto del principio di concorrenza tra gli operatori economici favorendo la libera partecipazione di tutti gli interessati i cui interventi siano compatibili con le finalità e gli obiettivi del progetto medesimo.

## **2.2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

Le imprese beneficiarie sono rappresentate da tutte le ditte mandanti e dalla mandataria identificate nell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa. Per quanto riguarda la tipologia e i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari si fa riferimento a quanto previsto nelle schede delle singole misure del presente bando.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascun soggetto beneficiario al momento della presentazione del progetto o al più tardi alla scadenza del bando, pena l'esclusione dal progetto stesso.

Ciascun soggetto può partecipare ad un solo progetto di filiera, ad eccezione degli organismi di formazione ai quali è concesso di partecipare a più di un progetto di filiera.

Pertanto risulteranno esclusi da tutti i progetti i partecipanti che risultassero richiedenti in più progetti integrati di filiera.

## **3. MISURE E SPESE AMMISSIBILI**

### **3.1 Misure ammissibili**

Le misure del PSR che possono contribuire all'attuazione del PIF, sulla base delle specifiche esigenze del progetto e delle specificità del comparto produttivo interessato sono le seguenti:

- Misure di sistema: ricadono su più beneficiari o destinatari dell'intervento e/o aventi una ricaduta sull'intera filiera:
  - 111 “Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” limitatamente ad interventi di informazione nell'ambito dell'azione 1 attraverso la realizzazione di almeno due interventi informativi ciascuno della durata di 24 ore
  - 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” azione 1 attraverso la realizzazione di interventi di consulenza rivolti a un numero di imprese pari almeno al 20 % delle aziende agricole partecipanti al PIF;
  - 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”;
  - 132 “Partecipazione ai sistemi di qualità agroalimentare”;
  - 133 “Attività di informazione e promozione agroalimentare”.
- Misure individuali: interessano singoli destinatari degli investimenti aziendali ed agroindustriali.
  - 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
  - 123 “Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli”.

Per la realizzazione di un PIF è richiesto un numero minimo di aziende agricole attive nella produzione primaria beneficiarie di misura pari a 20 (10 per quelli realizzati in zone montane) e ridotto a 5 per i progetti realizzati negli “altri settori” di cui al punto 1.4.

L'importo complessivo della spesa massima ammessa relativo alle misure (114, 121, 132) che abbiano come beneficiario diretto l'azienda agricola attiva nella produzione primaria dovrà essere pari almeno al 20% dell'importo progettuale.

Considerate le limitazioni alla realizzazione degli impianti dettate dal PSR al capitolo 10 (“Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti”) per i settori vitivinicolo, oleicolo e ortofrutticolo tale percentuale è ridotta al 10%.

Per l'approvazione del PIF risulta obbligatoria l'attuazione delle misure 123 e di almeno due misure di sistema (111, 114, 124, 132, 133).

### **3.2 – Tipo di interventi e spese ammissibili**

Per quanto riguarda la tipologia dei costi ammessi e l'ammissibilità delle spese, nonché eventuali limiti e divieti relativi alle singole misure rientranti nel PIF, si deve far riferimento a quanto previsto dalle specifiche schede di misura allegata al presente bando.

L'ammissibilità delle spese decorre dal momento di presentazione della "domanda-obiettivo".

### **3.3 - Limiti e condizioni di ammissibilità**

I PIF per essere considerati ammissibili a finanziamento devono soddisfare i requisiti relativi a:

- titolarità del soggetto promotore;
- importo spesa minima e massima ammissibile progettuale;
- completezza della filiera: presenza delle fasi di produzione trasformazione e commercializzazione del prodotto;
- presenza di tutte le misure obbligatorie;
- numero minimo di aziende agricole attive nella produzione primaria beneficiarie di misura pari a 20 (10 per quelli realizzati in zone montane) e ridotto a 5 per i progetti realizzati negli "altri settori" di cui al punto 1.4;
- rispetto della % minima della spesa ammessa per le misure (114, 121, 132) ricadenti direttamente sulle imprese agricole;
- rispetto della coerenza *esterna*. Il progetto sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti attuatori dovrà risultare conforme a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e della OCM, nonché a quanto stabilito nel PSR 2007-2013;
- rispetto della coerenza *interna*. I vari interventi previsti a livello di ogni singolo soggetto beneficiario dovranno essere coerenti con l'obiettivo specifico progettuale: gli interventi sia a livello di tipologia di produzioni, di investimento, di interventi di consulenza, formazione, promozione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione con le finalità progettuali.

Fondamentale per assicurare il rispetto della coerenza interna è l'instaurarsi di un rapporto biunivoco tra le aziende agricole di produzione primaria e le aziende di trasformazione e commercializzazione che aderiscono alla misura 123.

A tal fine ciascuna impresa di trasformazione e commercializzazione deve acquisire parte della propria materia prima oggetto dell'investimento da imprese agricole di produzione aderenti al PIF in ragione di una quantità pari almeno al 20% di quella da queste prodotta.

Parimenti tutte le aziende agricole di produzione primaria devono conferire almeno il 20 % del proprio prodotto ad aziende di trasformazione e commercializzazione aderenti al PIF.

Qualora l'azienda agricola sia socio conferitore di una cooperativa o di una OP e pertanto non può cedere direttamente il prodotto alla società di trasformazione aderente al PIF, quest'ultima dovrà sottoscrivere un contratto con la cooperativa o l'OP a cui è associata l'impresa agricola, per un quantitativo di prodotto pari al 20% di quello conferito dall'impresa agricola.

I suddetti rapporti di fornitura dovranno essere garantiti dalla sottoscrizione di specifici contratti che dovranno essere prodotti all'organismo pagatore all'atto del collaudo delle opere ed avranno una durata per i tre anni successivi.

Analogamente le imprese di sola commercializzazione devono acquisire parte della proprio prodotto oggetto dell'investimento da imprese di trasformazione e commercializzazione aderenti al PIF in ragione di una quantità pari almeno al 20% di quella da queste prodotta.

Le imprese che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci sono esentate dalla presentazione di contratti di fornitura, ma dovranno fornire solo l'elenco dei soci conferenti con le relative quantità di prodotto per i tre anni successivi .

I progetti dovranno articolarsi in modo da prevedere operazioni che, interessando l'intera filiera, utilizzino sia misure di sistema che individuali che, opportunamente combinate, contribuiscano nel complesso al raggiungimento dell'obiettivo comune previsto dal PIF.

Qualora non sia soddisfatta anche una sola delle sopra citate condizioni il progetto sarà considerato non ammissibile.

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 - Importo messo a bando**

Il PIF è formato da un insieme di misure il cui peso finanziario varia da un progetto ad un altro per cui risulta necessario determinare un importo massimo complessivo per bando valido per i PIF.

La graduatoria di merito verrà definita su base settoriale e formulata in osservanza dei due limiti di spesa pubblica sotto riportati:

1. operazioni che afferiscono alla misura 123 limite massimo di 30.000.000 di euro;
2. importo complessivo per tutti i PIF approvati 58.000.000 di euro.

L'assegnazione del budget complessivo per i PIF, per ciascuno dei settori precedentemente individuati avviene tenendo conto dei seguenti elementi:

a) rapporto percentuale tra il valore della produzione agricola del settore e il valore complessivo di tutti i settori ammessi : peso percentuale pari a 70% ( vedi tabella allegato 8.1);

c) rapporto percentuale tra volume delle spese ammesse per ciascun settore e volume complessivo della spesa di tutti i settori ammessi : peso percentuale pari a 30%. Il volume complessivo della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli interventi ammessi per ciascun settore.

Per ciascun settore verranno assegnati quindi due budget, uno relativo alla misura 123 ed un altro relativo ai PIF nel loro complesso.

Viene considerato finanziabile l'ultimo dei PIF in graduatoria che consente il rispetto di entrambi i limiti di spesa pubblica sopra indicati (30.000.000 euro per la misura 123 e 58.000.000 euro per i PIF).

I settori interessati sono quelli previsti al punto 1.4.

Considerata la scarsa rilevanza economica nel contesto regionale delle produzioni oleicole, florovivaistiche e di "altri settori" di cui al punto 1.4 si ritiene di assegnare a ciascuno di questi un budget predefinito pari a 1.500.000 euro per i PIF di cui 750.000 afferenti alla misura 123.

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse tra singoli comparti produttivi, è previsto un riutilizzo delle somme che per la loro esiguità non è stato possibile utilizzare per finanziare interamente un progetto e quelle residue da settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento.

Tali somme verranno utilizzate per finanziare il primo dei progetti non finanziabili dando priorità al settore che presenta la maggior percentuale di domande ammesse non finanziate e successivamente quelli che presentano percentuali via via inferiori.

##### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Per il livello e l'entità dell'aiuto si deve fare riferimento a quanto prescritto nelle schede delle singole misure del PSR.

##### **4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria ed alla rappresentatività dei diversi settori produttivi nella PLV agricola regionale si ritiene di modulare gli importi progettuali secondo il seguente schema.

SETTORI	SPESA PROGETTUALE AMMESSA NEL RISPETTO DEI LIMITI DI MISURA	
	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
Lattiero-caseario, Vitivinicolo, Carne,	4 Meuro	15 Meuro
Ortofrutticolo*, Grandi colture	2,5 Meuro	10 Meuro

Oleicolo, Florovivaismo, Altri settori	1 Meuro	5 Meuro
--	---------	---------

\*) Per il settore ortofrutticolo l'importo massimo di spesa progettuale ammessa viene elevato a 15 Meuro per i progetti che coinvolgono almeno 6 Organizzazioni di Produttori riconosciute.

Per i progetti realizzati in zone montane non si applicano i limiti di cui alla tabella precedente. Il progetto è considerato in zona montana quando tutti gli investimenti delle misure 121 e 123 sono localizzati in zona montana.

#### **4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

Per quanto riguarda il tempo utile per la realizzazione del progetto ed eventuali proroghe si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni relative alle singole misure che lo compongono ed agli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 – Priorità e punteggi**

Dall'analisi di contesto socio-economico del sistema agroalimentare Veneto contenuta nel PSR emerge la necessità di superare i fattori di criticità comuni a tutti i settori produttivi. Pertanto, risulta necessario adottare delle strategie comuni volte a:

- accrescere le capacità professionali ed imprenditoriali degli agricoltori e degli operatori del settore agroalimentare nella programmazione del prodotto, nella gestione della qualità e nel marketing sfruttando anche i moderni strumenti delle ITC al fine di fronteggiare la complessità e variabilità del mercato interno e internazionale;
- agevolare l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze di processo e di prodotto;
- favorire il miglioramento strutturale delle imprese agricole ed agroalimentari anche attraverso aggregazioni e accordi di filiera;
- accrescere la dimensione delle produzioni di qualità con lo sviluppo delle produzioni tipiche in modo da raggiungere una dimensione coerente con la domanda del mercato favorendo la diffusione dei consumi mediante attività promozionali e di marketing territoriale, facendo leva sul legame con il territorio .

Al fine di poter selezionare i progetti che possano contenere delle strategie di intervento in linea con gli obiettivi del PSR e con le necessità e le priorità del territorio regionale, si prevede di adottare una procedura, che, attraverso l'attribuzione di criteri di priorità e poi di punteggi, consenta di ammettere a finanziamento, secondo un ordinamento decrescente, progetti che più adeguatamente rispondano ai predetti requisiti.

Verranno prese in considerazione le seguenti caratteristiche progettuali alle quali saranno associati specifici punteggi :

- localizzazione degli investimenti in zona montana;
- qualità degli investimenti ;
- numero di imprese agricole beneficiarie;
- importo spesa massima ammessa progettuale relativo alle misure (114, 121, 132) che abbiano come beneficiario diretto l'azienda agricola attiva nella produzione primaria;
- percentuale della quantità della produzione agricola di qualità coinvolta rispetto alla produzione complessiva del progetto;
- numero di imprese di trasformazione e commercializzazione coinvolte;
- tipologia soggetto proponente.

Gli elementi di cui sopra sono così articolati:

- 1) localizzazione degli investimenti in zona montana

Nella concessione dei benefici sarà riconosciuta priorità assoluta ai progetti realizzati in zona montana. Il progetto è considerato in zona montana quando tutti gli investimenti delle misure 121 e 123 sono localizzati in zona montana.

Zona montana	Punti 250
Altre zone	Punti 0

- 2) qualità degli investimenti: peso percentuale della spesa in investimenti (misure 121 e 123) strategici rispetto al volume totale della spesa per investimenti .

Gli investimenti in aziende agricole (misura 121) e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (misura 123) dovranno essere classificati in base alle priorità stabilite per ogni singolo settore indicate al capitolo 5.2.4. del PSR 2007-2013 e allegati 8.2 e 8.3 al presente bando.

In relazione al peso percentuale della spesa totale ammessa prevista per investimenti strategici rispetto alla spesa per investimenti complessiva, verrà attribuito il seguente punteggio:

importo >70 %	Punti 38
50 ≤ importo ≤ 70 %	Punti 19
30 ≤ importo < 50 %	Punti 9
importo < 30 %	Punti 0

- 3) numero complessivo di imprese agricole attive nella produzione primaria direttamente beneficiarie di misura (114, 121,132):

maggiore di 125	Punti 20
Da 101 a 125	Punti 16
Da 76 a 100	Punti 12
Da 51 a 75	Punti 8
Da 26 a 50	Punti 4
Fino a 25	Punti 0

- 4) percentuale dell'importo spesa massima ammessa progettuale relativo alle misure 114, 121, 132 che abbiano come beneficiario diretto aziende agricole rispetto all'importo di spesa ammessa complessiva progettuale:

Importo > 45%	Punti 10
40% ≤ importo ≤ 45%	Punti 8
35% ≤ importo < 40%	Punti 6
30% ≤ importo < 35%	Punti 4
25% ≤ importo < 30%	Punti 2

- 5) percentuale della quantità di prodotto trasformato di qualità riconosciuto o in corso di riconoscimento (DOC, DOCG, DOP, IGP, STG, biologico) commercializzato da tutti i beneficiari della misura 123 rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata da tutte le imprese aderenti al progetto:

q.tà = 100%	Punti 10
q.tà >80%	Punti 6
q.tà > 50%	Punti 4
q.tà > 30%	Punti 2

Per prodotti di qualità in corso di riconoscimento si intendono quelli per i quali sia stato concluso l'iter per la valutazione MIPAAF e sia stata svolta la pubblica audizione.

- 6) Percentuale della quantità di prodotto trasformato con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, GLOBALGAP/EUREPGAP, BRC, IFS), commercializzato da tutti i beneficiari della misura 123 rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata da tutte le imprese aderenti al progetto

q.tà = 100%	Punti 10
q.tà >80%	Punti 6
q.tà > 50%	Punti 4
q.tà > 30%	Punti 2

- 7) numero di imprese di trasformazione e commercializzazione beneficiarie della misura 123:

più di 3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	12 punti
3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	8 punti
2 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	4 punti

- 8) tipologia soggetto proponente. Al proponente sarà assegnato il livello di priorità con riferimento allo stato giuridico dell'impresa mandataria.

Come previsto dal capitolo 10 del PSR “ Coerenza e complementarità con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al Reg. CE n. 1974/2006 “occorre riservare a favore delle OP una specifica priorità di accesso ai progetti presentati dalle AOP e dalle OP nei settori ortofrutticolo e oleicolo. Al fine di garantire questa priorità all'atto della formazione della graduatoria settoriale vengono quindi assegnati ai progetti in cui figura come impresa mandataria una AOP , una OP nei settori ortofrutticolo e oleicolo un punteggio di partenza superiore alla somma dei singoli punti derivanti da tutti i criteri di priorità e pari a 100.

AOP e Organizzazioni di produttori ortofrutticole e oleicole riconosciute in base al Regolamento CE 2200/96 e al D.lvo 102/2005	Punti 120
Organizzazioni comuni (Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute appartenenti a settori diversi da ortofrutticolo e oleicolo	Punti 10
Organizzazioni di produttori appartenenti a settori diversi da ortofrutticolo e oleicolo riconosciute in base al D.Lvo 102/2005	Punti 8
Cooperative agricole e loro consorzi non associate ad OP	Punti 6
Consorzi di tutela del prodotto;	Punti 4
Altre imprese di trasformazione e commercializzazione non ricomprese nei punti precedenti	Punti 2

#### 5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio sarà data preferenza al progetto con il maggior numero complessivo di imprese agricole direttamente beneficiarie delle misure 114, 121, 132.

### **6 DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

Le seguenti disposizioni riguardano il progetto complessivo e non invalidano quelle previste a livello di procedure generali e/o di singola misura.

#### **6.1 Parziale esecuzione del progetto**



Nel caso in cui entro il termine assegnato il progetto venga parzialmente eseguito si rende necessaria la valutazione del grado di realizzazione dello stesso al fine di valutarne la funzionalità.

Si configurano i seguenti casi :

a) Riduzione del contributo

Si applica quanto previsto negli "Indirizzi procedurali":

b) Revoca totale del contributo

Viene avviata la procedura di revoca del contributo quando si verificano una delle seguenti ipotesi:

- la spesa ammessa complessiva in fase di collaudo finale relativa ad una qualsiasi delle misure previste nel progetto è inferiore al 60% di quella preventivamente approvata (per la misura 132 tale percentuale sarà calcolata con riferimento alla prima annualità);
- la mancata o parziale realizzazione di alcune operazioni non assicura la funzionalità del progetto ovvero fanno venir meno le condizioni che sono state alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria.

## **6.2 Subentri**

Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda-obiettivo e l'approvazione delle domande individuali non sono ammessi subentri tra i beneficiari, fatte salve le cause di forza maggiore.

## **6.3 Garanzie**

Al fine di garantire la regolare esecuzione del progetto la liquidazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipo obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari delle misure 121 e 123 previa presentazione di garanzia fideiussoria con le modalità previste negli indirizzi procedurali.
- acconto non superiore all'80% del contributo concesso con le modalità previste negli indirizzi procedurali.

erogazione del saldo e svincolo delle fideiussioni soltanto dopo che l'importo della spesa accertata per tutte le misure attivate nel PIF sarà pari al 60% della spesa ammessa.

## **7 INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO**

### **7.1 Presentazione delle domande**

La procedura di presentazione delle domande di aiuto per i PIF opera attraverso le seguenti fasi:

a) Pubblicazione di una "manifestazione d'interesse" sul sito internet della regione Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) al fine di pubblicizzare l'iniziativa. Il proponente dovrà inviare alla Regione Veneto Direzione Produzioni Agroalimentari via Torino 110 30172 Mestre (VE) la suddetta manifestazione d'interesse entro 30 giorni dalla data di apertura termini del presente bando.

b) Presentazione, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione della "manifestazione d'interesse" sul sito internet della regione Veneto, da parte del soggetto proponente (mandatario), della "domanda obiettivo" contenente il progetto integrato.

L'attività di gestione amministrative e finanziaria delle domande, il controllo amministrativo e in loco viene svolta da AVEPA.

Le domande relative ai PIF devono essere presentate all'Agenzia Veneta pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; del legale rappresentante della società mandataria del PIF;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazioni specifiche di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. eventuale impegno a costituire l'ATI ;
  - b. le modalità adottate per l'informazione e la pubblicizzazione del PIF;

4. Piano progettuale (secondo il modello predisposto da AVEPA);
5. Schede progettuali dei singoli partecipanti al PIF (contenute nel modello di domanda). La scheda relativa alla misura 123 conterrà:
  - l'eventuale dichiarazione d'impegno, da parte della società di trasformazione, a sottoscrivere i contratti di fornitura della materia prima, da utilizzare nell'impianto oggetto di domanda, da tutte le aziende agricole all'interno del PIF;
  - l'eventuale dichiarazione d'impegno, da parte della società di sola commercializzazione, a sottoscrivere i contratti di fornitura di prodotto da utilizzare nell'impianto oggetto di domanda, da tutte le aziende di trasformazione che attivano la misura 123 all'interno del PIF;
6. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
7. documentazione specifica prevista per la misura 124 (solo nel caso di attivazione della misura all'interno del PIF)
8. Relazione, sottoscritta dal soggetto proponente, recante i nominativi dei soggetti che avevano richiesto di poter partecipare al Progetto Integrato e che sono stati esclusi, con le motivazioni che hanno determinato la loro esclusione.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. **sono considerati documenti essenziali** e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 7 la mancata presentazione renderà non ammissibile l'attivazione della misura 124.

#### Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 6. dovrà contenere:

- copia certificazione dell'Ente preposto a certificare il prodotto di qualità o soggetto a certificazione volontaria oggetto del PIF, sia relativamente all'impresa di trasformazione che alle aziende agricole partecipanti alla filiera, qualora commercializzino direttamente parte delle loro produzioni. Le certificazioni devono riportare le quantità certificate e commercializzate nell'anno precedente la domanda di aiuto.

#### c) Documentazione da presentare una volta dichiarata approvata la domanda del PIF

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle domande di aiuto relative ai Progetti Integrati di Filiera, i singoli soggetti partecipanti al PIF dichiarati potenzialmente finanziabili, dovranno presentare la documentazione prevista dai rispettivi bandi di misura con esclusione di quanto contenuto al capitolo "Documentazione specifica" dei medesimi bandi. Entro la stessa data il mandatario dovrà presentare l'atto costitutivo dell'ATI sotto forma di scrittura privata autenticata da notaio.

. Qualora l'istruttoria delle singole domande determinasse l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità di alcune o non venissero presentate tutte le istanze relative alle operazioni previste nella domanda obiettivo, si provvederà ad una verifica complessiva dell'ammissibilità del progetto e ad un suo eventuale riposizionamento in graduatoria che potrebbe determinare l'esclusione del progetto da quelli finanziabili.

Gli importi complessivi relativi a ciascuna domanda individuale non potranno essere superiori a quelli già ammessi in sede di approvazione della domanda obiettivo.

Le tipologie di intervento previste per le varie operazioni contenute nelle domande individuali dovranno essere conformi a quelle già approvate per lo specifico progetto.

#### **7.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo i vari beneficiari del PIF dovranno presentare la documentazione prevista dallo specifico bando di misura.

**8 ALLEGATI TECNICI****8.1 – Valore della produzione per settore (%)**

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Lattiero-caseario (latte bovino);	10.83
Vitivinicolo	11.81
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);	19.87
Carne (bovino, suino, avicolo, uova)	36.39
Grandi colture (mais, frumento, soia, girasole, mangimi	18.15
Oleicolo	0.18
Florovivaismo	2.19
Altri settori	0.57





## MISURA PROGETTI INTEGRATI DELLA FILIERA FORESTALE

### 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

#### 1.1- Descrizione generale

Il PSR ha introdotto il criterio di integrazione tra le misure al fine di migliorare la qualità, cioè l'efficacia del sostegno pubblico favorendo, in primo luogo, un approccio "progettuale" nella fase di definizione/selezione degli interventi, conseguentemente, una maggiore integrazione tra gli interventi specifici, condizione questa ritenuta utile per la manifestazione di possibili effetti sinergici.

Il progetto integrato di filiera, quindi, è un complesso di misure tra loro coordinate attuate da un'aggregazione di soggetti rappresentanti i diversi segmenti di una determinata filiera produttiva forestale, finalizzata a raggiungere obiettivi specifici e settoriali, in grado di valorizzare e potenziare l'intero comparto produttivo forestale.

Il progetto dovrà contenere i seguenti aspetti fondamentali:

- Identificazione di un obiettivo specifico, fortemente focalizzato, concreto e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico finalizzato a:
  - rappresentare l'elemento caratterizzante gli interventi proposti nell'ambito delle singole misure;
  - essere coerente con gli obiettivi di programmazione regionale di settore come evidenziati dalla DGR 3604/06.
- Prevedere la presenza di una pluralità di soggetti partecipanti collegati tra loro da vincoli a carattere contrattuale in cui vengono evidenziati obblighi e responsabilità reciproche nella realizzazione del progetto nella sua interezza e nel raggiungimento delle specifiche finalità. Tra i soggetti partecipanti deve sempre esserci almeno un proprietario boschivo.
- Individuare, nell'ambito dei soggetti beneficiari di misura un soggetto proponente che agisca in nome e per conto dei soggetti beneficiari e assuma il ruolo di coordinatore.
- Ciascun intervento attuato dai beneficiari deve risultare coerente con la strategia progettuale e deve concorrere alla realizzazione dell'obiettivo prefissato e deve essere correlato agli interventi effettuati dagli altri beneficiari.

#### 1.2 - Obiettivi

La finalità generale del PIFF è quella di consentire l'incremento del valore aggiunto per tutti i segmenti della filiera, ponendo in essere strategie di intervento che migliorino la competitività del sistema foresta-legno, rimuovendo le criticità tipiche del settore e potenziandone i singoli comparti, in un contesto di filiera ed in un'ottica di sviluppo integrato.

Il progetto di filiera:

- sviluppa iniziative innovative di programmazione integrata;
- sviluppa l'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- incrementa il valore aggiunto delle filiere forestali;
- consente un'adeguata ricaduta sui proprietari boschivi e sulle imprese di trasformazione migliorandone la redditività;
- assicura una adeguata integrazione e concentrazione funzionale degli interventi;
- migliora la competitività del sistema forestale in un contesto di filiera;
- qualifica il ruolo economico-produttivo del settore foresta-legno;
- organizza l'offerta dei prodotti forestali;
- favorisce il legame produttivo tra imprese e territorio;
- consente la formazione e il rafforzamento delle capacità imprenditoriali e della cultura d'impresa in tutti i segmenti della filiera.

#### a. Ambito territoriale

Gli interventi previsti possono essere realizzati sull'intero territorio regionale compatibilmente con i vari limiti posti dalle misure interessate.

#### **b. Ambito operativo**

Gli interventi dovranno riguardare tutti i seguenti segmenti della filiera:

- a) produzione primaria;
- b) trasformazione;
- c) commercializzazione.

Il progetto di filiera dovrà svilupparsi all'interno del settore foresta legno coinvolgendo i proprietari e gestori di superfici forestali, i Comuni e le imprese di trasformazione e commercializzazione, nell'ambito delle seguenti misure: 111, 114, 122, 123F, 124 e 125 Azione 1.

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

### **2.1 - Soggetti proponenti**

Ha titolo a presentare il progetto esclusivamente un'aggregazione di imprese della filiera costituita sotto forma di associazione temporanea di imprese (ATI), che non potrà sciogliersi prima del terzo anno successivo alla conclusione del progetto.

La costituzione dell'ATI non è richiesta per i progetti che coinvolgano esclusivamente una sola società, con i relativi soci, che abbia come obbligo statutario il conferimento di prodotti o prestazioni di servizi (es. Cooperativa, Organizzazione di produttori, Regole, Consorzi).

La presentazione della "domanda-obiettivo" contenente il progetto integrato da parte di soggetti raggruppati (ATI) determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'organismo pagatore regionale.

È consentita la presentazione di progetti da parte di ATI, anche se non ancora formalmente costituite.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario il quale presenterà la "domanda-obiettivo" contenente il progetto in nome e per conto di una pluralità di beneficiari (imprese mandanti), assumerà la funzione di coordinamento generale.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'ATI, od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche nell'ambito di realizzazione delle singole iniziative.

Possono ricoprire la figura di impresa mandataria i soggetti di seguito indicati:

- a) Uno dei soggetti beneficiari coinvolti nel progetto di filiera;
- b) Forme associative di proprietari forestali o di imprenditori forestali o imprese di trasformazione e commercializzazione;

Il soggetto mandatario dovrà essere obbligatoriamente anche beneficiario di una delle misure proposte. Nella fase di formazione del Progetto Integrato di Filiera, il soggetto proponente garantisce il rispetto del principio di concorrenza tra gli operatori economici favorendo la libera partecipazione di tutti gli interessati i cui interventi siano compatibili con le finalità e gli obiettivi del progetto medesimo.

## 2.2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Le imprese beneficiarie sono rappresentate da tutti i soggetti mandanti e dal mandatario identificati nell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa. Per quanto riguarda la tipologia e i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari si fa riferimento a quanto previsto nelle schede delle singole misure del presente bando.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascun soggetto beneficiario secondo le regole delle varie misure.

Ciascun soggetto può partecipare ad un solo progetto di filiera, ad eccezione degli organismi di formazione ai quali è concesso di partecipare a più di un progetto di filiera.

Pertanto risulteranno esclusi da tutti i progetti i partecipanti che risultassero richiedenti in più progetti integrati di filiera.

## 3. MISURE E SPESE AMMISSIBILI

### 3.1 Misure ammissibili

Ferme restando le disposizioni di cui al punto 2.1. le misure del PSR che possono contribuire all'attuazione del PIFF, sulla base delle specifiche esigenze del progetto sono le seguenti:

▪ Approccio di sistema: ricade su più beneficiari o destinatari dell'intervento e/o aventi una ricaduta sull'intera filiera:

- 111 - "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale", limitatamente alla Azione n. 1 relativa alle attività di informazione;
- 114 - "Utilizzo dei servizi di consulenza", limitatamente alla azione n. 2 servizi di consulenza forestale ai detentori di aree forestali come individuati dalla Misura 122 azioni 1, 2 e 3;
- 122 - "Accrescimento del valore economico delle foreste";
- 123F - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Sottomisura Forestale" il cui accesso è possibile solo nell'ambito dei PIFF;
- 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale";

**125 Azione 1** - "Costruzione e manutenzione strade forestali."

▪ Approccio individuale: interessa singoli investimenti aziendali relativi a singole aziende o imprese comunque coordinati al conseguimento degli obiettivi fissati dal PIFF. E' prevista l'attivazione delle stesse misure dell'approccio di sistema.

Per la realizzazione dei PIFF sia da approccio di sistema che individuale risulta obbligatoria l'attuazione delle misure 114, qualora pertinente, e delle misure 122 e 123F.

### 3.2 – Tipo di interventi, attività e spese ammissibili

Per quanto riguarda la tipologia dei costi ammessi e l'ammissibilità delle spese, nonché eventuali limiti e divieti, si deve far riferimento a quanto previsto dalle singole schede di misura del PSR.

### 3.3 - Limiti e condizioni di ammissibilità

I PIFF per essere considerati ammissibili a finanziamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Completezza e regolarità della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda.
- Titolarità del soggetto promotore.
- Importo spesa massima ammissibile progettuale
- Completezza della filiera derivante dalla presenza delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto desumibile dalla attivazione della Misura 122 e 123F.
- Importo minimo di spesa ammissibile delle rispettive misure o azioni specifiche;
- Presenza di tutte le misure obbligatorie;
- Atto di adesione al progetto: impegno sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti con indicazione della misura prescelta e relativo importo;



- Per assicurare il rispetto della coerenza interna del PIFF, qualora si applichi la Misura 122 Az. 1, l'intervento dovrà interessare almeno 1,0 km di strada;
- Per assicurare il rispetto della coerenza interna del PIFF, qualora si applichi la Misura 122 Az. 2, l'intervento dovrà interessare almeno 10,0 ha di superficie boscata.
- Per assicurare il rispetto della coerenza interna del PIFF, qualora si applichi la Misura 125 Az. 1, l'intervento dovrà interessare almeno 1,0 km di strada.

Qualora non sia soddisfatta anche una sola delle sopra citate condizioni il progetto sarà considerato non ammissibile

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo complessivo messo a bando ammonta a 7.500.000,00 euro di cui non più di 3.000.000,00 € nella Misura 123F

Le graduatorie saranno definite secondo i criteri di cui al punto 5.

##### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Per il livello e l'entità dell'aiuto si deve fare riferimento a quanto prescritto nelle schede delle singole misure del PSR

##### **4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria si ritiene che nel caso della attivazione delle filiere forestali la spesa ammissibile debba essere compresa tra un importo minimo di 500.000,00 € ed un importo massimo di 5.000.000,00 €.

##### **4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

Per quanto riguarda il tempo utile per la realizzazione del progetto si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni relative alle singole misure che lo compongono ed al documento di indirizzi procedurali generali.

#### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

##### **5.1 – Priorità e punteggi**

Al fine di poter selezionare i progetti che possano contenere delle strategie di intervento in linea con gli obiettivi del PSR e della politica forestale di cui alla DGR 3604/06, si prevede di adottare una procedura, che attraverso l'attribuzione di criteri di priorità e dei relativi punteggi, consenta di ammettere a finanziamento, secondo un ordinamento decrescente, progetti che più adeguatamente rispondano ai predetti requisiti.

Verranno prese in considerazione le seguenti caratteristiche progettuali alle quali saranno associati specifici punteggi :

1. progetti realizzati prevalentemente nei siti della Rete Natura 2000 o in aree a Parco
2. numero di soggetti beneficiari
3. numero di imprese di trasformazione e commercializzazione coinvolte;
4. tipologia soggetto proponente;
5. Attivazione della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale";
6. presenza tra i beneficiari di soggetti certificati come GFS o CoC;
7. approccio di sistema in cui l'investimento collettivo abbia una ricaduta su più beneficiari.

Gli elementi di cui sopra sono così articolati:

##### **1) Progetti realizzati prevalentemente nei siti della Rete Natura 2000 o in aree a Parco**

Presenza Sito Natura 2000 o in aree a Parco	Punti 2
---	---------

**2) numero complessivo di soggetti beneficiari;**

maggiori di 25	Punti 10
Da 15 a 25	Punti 8
Da 10 a 15	Punti 5
Da 6 a 9	Punti 3
Da 3 a 5	Punti 1
Fino a 2	Punti 0

**3) numero di imprese di trasformazione e commercializzazione coinvolte;**

più di 10 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	10 punti
da 4 a 10 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	6 punti
da 2 a 3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	4 punti

**4) tipologia soggetto proponente;**

Forme associative costituite tra proprietari forestali e imprese di trasformazione e commercializzazione	Punti 2
--	---------

**5) presenza Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”.**

Presenza Misura 124	Punti 5
---------------------	---------

**6) Presenza tra i beneficiari di soggetti certificati**

Presenza soggetti certificati	Punti 5
-------------------------------	---------

**7) Approccio di sistema**

Approccio di sistema in cui l'investimento collettivo abbia una ricaduta su più beneficiari.	Punti 5
--	---------

**5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza**

A parità di punteggio sarà data preferenza ai progetti con la maggiore spesa ammessa.

**6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

Le seguenti disposizioni riguardano il progetto complessivo e non invalidano quelle previste a livello di procedure generali e/o di singola misura.

**6.1 Parziale esecuzione del progetto**

Nel caso in cui entro il termine assegnato il progetto venga parzialmente eseguito si rende necessaria la valutazione del grado di realizzazione dello stesso al fine di valutarne la funzionalità.

Si configurano i seguenti casi :

a) Riduzione del contributo

Si applica quanto previsto negli “Indirizzi procedurali”:

b) Revoca totale del contributo

Viene avviata la procedura di revoca del contributo quando la mancata o parziale realizzazione di alcune operazioni non assicura la funzionalità del progetto ovvero fanno venir meno le condizioni che sono state alla base della decisione di ammissibilità della domanda.

### 6.2 Subentri

Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda-obiettivo e l’approvazione delle domande individuali non sono ammessi subentri tra i beneficiari, fatte salve le cause di forza maggiore.

### 6.3 Garanzie

Al fine di garantire la regolare esecuzione del progetto vengono attivate le seguenti prescrizioni:

- tutti i soggetti beneficiari delle misure 122 e 123F devono obbligatoriamente richiedere l’erogazione di un anticipo dell’aiuto pubblico concesso con le modalità previste negli indirizzi procedurali;
- prima della conclusione del PIFF ai beneficiari delle altre misure attivate, diverse dalle misure 122 e 123F, verrà corrisposto un acconto sulle provvidenze richieste nella misura massima dell’80% della spesa rendicontata.

L’erogazione del saldo e lo svincolo delle fidejussioni potranno avvenire solamente dopo il contemporaneo raggiungimento, per ognuna delle misure attivate nel PIFF, del limite minimo del 60% della spesa ammissibile accertata rispetto a quella preventivamente approvata.

## 7. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

La procedura di presentazione delle domande di aiuto per i PIFF opera attraverso le seguenti fasi:

- a) Presentazione di una “manifestazione d’interesse” sul sito internet della Regione Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) al fine di pubblicizzare l’iniziativa. Il proponente dovrà inviare alla Regione Veneto Direzione Foreste ed Economia Montana via Torino 110 30172 Mestre (VE) la suddetta manifestazione d’interesse entro 30 giorni dalla data di apertura termini del presente bando.
- b) Presentazione, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione della “manifestazione d’interesse” sul sito internet della Regione Veneto, da parte del soggetto proponente (mandatario), della “domanda obiettivo” contenente il progetto integrato.

Le domande relative ai PIFF devono essere presentate all’Agenzia Veneta pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova secondo i tempi e le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e utilizzando la modulistica adottata da AVEPA:

L’attività di gestione amministrative e finanziaria delle domande, il controllo amministrativo e in loco viene svolta da AVEPA

La domanda obiettivo, ovvero il piano progettuale, dovrà essere corredata della documentazione prevista al successivo punto 9:

Il piano progettuale svilupperà i seguenti aspetti:

- analisi della filiera con particolare riguardo alle criticità esistenti;
- breve descrizione del progetto da realizzare;
- obiettivi specifici del progetto;
- azioni da mettere in atto in ciascun anello della filiera;
- caratteristiche del soggetto proponente;
- elenco dei soggetti coinvolti, con indicazione dei singoli importi progettuali;
- piano finanziario;
- piano temporale degli investimenti;

c) Presentazione da parte di ciascun soggetto richiedente indicato nella domanda obiettivo, della domanda individuale corredate di tutta la documentazione prescritta nello specifico bando di misura per quei PIFF istruiti favorevolmente e posizionati utilmente in graduatoria ai fini del finanziamento. Inoltre dovrà essere presentato l'atto costitutivo dell'ATI, quando necessario, sottoscritto e autenticato da tutti gli aderenti al PIFF, da parte del soggetto mandatario.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del provvedimento di finanziabilità del PIFF.

Qualora l'istruttoria delle singole domande determinasse l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità di alcune o non venissero presentate tutte le istanze relative alle operazioni previste nella domanda obiettivo, si provvederà ad una verifica complessiva dell'ammissibilità del progetto e ad un suo eventuale riposizionamento in graduatoria che potrebbe determinare l'esclusione del progetto da quelli finanziabili.

Gli importi complessivi relativi a ciascuna domanda individuale non potranno essere superiori a quelli già ammessi in sede di approvazione della domanda obiettivo.

Le tipologie di intervento previste per le varie operazioni contenute nelle domande individuali dovranno essere conformi a quelle già approvate per lo specifico progetto.

La procedura di valutazione di merito e tecnico-economica dei PIFF si compone, quindi, delle seguenti fasi:

- 1) valutazione complessiva del piano progettuale;
- 2) attribuzione punteggi per specifiche priorità;
- 3) redazione relativa graduatoria con individuazione progetti potenzialmente finanziabili;
- 4) valutazione delle domande individuali presentate dai singoli beneficiari a valere sulle singole misure;
- 5) approvazione definitiva del PIFF con relativa assegnazione finanziaria.

La valutazione dei PIFF con riferimento alle fasi numero 1 e 2 della relativa procedura, sarà effettuata da una Commissione mista formata da personale di AVEPA e della Regione del Veneto.

## **8. INDICATORI**

Numero di PIFF presentati

Quelli specifici delle varie misure attivate dal PIFF

## **9. ALLEGATI TECNICI**

### **Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; del legale rappresentante della società capofila del PIFF;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazioni specifiche di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. eventuale impegno a costituire l'ATI (sottoscritto da tutti i partecipanti al PIFF con copia documento d'identità di ogni rappresentante legale);
  - b. le modalità adottate per l'informazione e la pubblicizzazione del PIFF;
4. Piano progettuale (secondo il modello predisposto da AVEPA);
5. Schede progettuali dei singoli partecipanti al PIFF (contenute nel modello di domanda). La scheda relativa alla misura 123F conterrà l'eventuale dichiarazione d'impegno, da parte della società di trasformazione, ad attivare azioni (fornitura della materia prima o servizi) tra le varie imprese partecipanti al PIFF secondo un modello organizzativo generale;
6. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

7. documentazione specifica prevista per la misura 124 (solo nel caso di attivazione della misura all'interno del PIFF)

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 7 la mancata presentazione renderà non ammissibile l'attivazione della misura 124.

#### **Documentazione specifica**

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 6. dovrà contenere:

- idonea documentazione attestante lo stato della certificazione dei richiedenti presenti all'interno del PIFF;
- indicare esattamente gli interventi che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 o aree a Parco specificando per ogni progetto la superficie totale di intervento e la superficie compresa nel Sito Natura 2000 o aree a Parco.

#### **Documentazione da presentare una volta dichiarata approvata la domanda del PIFF**

- Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle domande di aiuto relative ai Progetti Integrati di Filiera Forestale e limitatamente a quei PIFF che vengono dichiarati potenzialmente finanziabili, dovrà essere presentato l'atto costitutivo dell'ATI sottoforma di scrittura privata autenticata da notaio.
- Entro 90 giorni dalla predetta data, i singoli soggetti partecipanti al PIFF dichiarati potenzialmente finanziabili, dovranno presentare la documentazione prevista dai rispettivi bandi di misura.

#### **Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo i vari beneficiari del PIFF dovranno presentare la documentazione prevista dallo specifico bando di misura.

## **MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE**

### **AZIONE : 1 - Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo**

#### **1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE**

##### **1.1 Descrizione generale**

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

Le attività di formazione e informazione potranno quindi interessare aspetti e problematiche funzionali agli obiettivi di miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale e di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

- gestione sostenibile delle risorse naturali, dell'ambiente e delle aree agro-silvo-pastorali (sistemi irrigui, energie rinnovabili, protezione del suolo, produzioni ecocompatibili);
- sicurezza alimentare, salute delle piante e degli animali, benessere animale;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- innovazioni tecnologiche, risultati di ricerche e sperimentazioni;
- qualità dei prodotti e certificazioni;
- tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- gestione aziendale, management dell'impresa, aspetti economici ed organizzativi funzionali ai Progetti Integrati;
- miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche in materia di gestione dell'impresa agricola, pratiche agricole rispettose dell'ambiente, corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante, applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, richiesto ai sensi della misura 112.

L'azione contempla interventi di formazione e informazione a carattere collettivo, realizzati sulla base di apposite iniziative a prevalente interesse pubblico che prevedono corsi di formazione e aggiornamento in presenza, e a distanza (e-learning), nonché interventi di informazione quali conferenze, seminari, sessioni divulgative.

##### **1.2 Obiettivi**

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori;
- Promuovere la crescita del potenziale umano e della cultura di impresa;
- Orientare le capacità professionali verso le competenze richieste dal mercato e dal sistema, in risposta anche ai fabbisogni emergenti;
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale;
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato.

##### **1.3 Ambito territoriale di applicazione**

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale.

#### **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

## 2.1. Soggetti richiedenti

Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, ai sensi della LR 9 agosto 2002 n. 19, per l'ambito di attività in formazione continua.

## 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

### 3.1. Tipo di interventi

Sono previste due tipologie di intervento:

- di tipo formativo: corsi di formazione e aggiornamento realizzate in presenza, e a distanza (con modalità e-learning), della durata minima di 25 ore e massima 200 ore;
- di tipo informativo: conferenze, seminari, sessioni divulgative della durata minima di 8 ore e massima di 24 ore.

Gli interventi dovranno essere presentati nell'ambito di progetti articolati con riferimento alle tematiche di cui al paragrafo 1.1 e secondo due tipologie di progetto:

- progetto non integrato comprendente interventi di formazione e/o informazione;
- progetto integrato costituito da interventi di informazione da realizzare nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera.

Ciascun Organismo richiedente potrà presentare n. 1 progetto non integrato e n. 1 o più progetti integrati funzionali a Progetti Integrati di Filiera di cui risulterà partner. Ogni progetto dovrà essere presentato con la propria specifica domanda di contributo.

#### 3.1.1. Spese ammissibili

a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative:

- ideazione e progettazione e coordinamento dell'intervento formativo, analisi e valutazione dei fabbisogni formativi/informativi (massimo 5% della spesa complessiva sostenuta per singola azione)
- spese per attività di supporto all'elaborazione e predisposizione materiale didattico
- assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti
- spese di pubblicizzazione delle iniziative
- spese ed oneri personale amministrativo addetto alla preparazione, al coordinamento e alla gestione degli interventi formativi e informativi
- spese per coordinamento didattico e direzione generale

b) attività di docenza e di tutoraggio:

- spese per personale docente impiegato nella realizzazione di corsi, seminari, sessioni divulgative sono previste 2 fasce di livello:
  - a) docenti universitari, dirigenti pubblici, dirigenti d'azienda, professionisti esperti di settore laureati o diplomati con esperienza triennale specifica per la tematica da trattare: massimo € 80/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio
  - b) ricercatori universitari, funzionari pubblici, professionisti ed esperti laureati o diplomati con esperienza specifica per la tematica da trattare: massimo € 60/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
- spese per personale di supporto alle iniziative e alla gestione d'aula, compreso il tutoraggio on-line (laureati, diplomati o esperti di settore): massimo € 30/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

c) noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative

d) produzione di supporti didattici finalizzati

- spese elaborazione testi didattici e dispense
- materiale di consumo per esercitazioni
- e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche
- f) Spese generali relative alla organizzazione e realizzazione delle iniziative (max 5% del totale spese ammissibili per le categorie di spesa a, b, c, d, e):
  - spese di cancelleria
  - spese postali
  - spese telefoniche
  - assicurazioni per immobili, attrezzature e responsabilità civile
  - spese per eventuali visite guidate

### **3.2. Limiti e condizioni**

Le iniziative di cui alla presente azione sono rivolte esclusivamente a imprenditori agricoli, relativi coadiuvanti, partecipi familiari e dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e loro dipendenti. I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale condizione in sede di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base dell'apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati.

#### **Possono partecipare alle iniziative di formazione professionale e di aggiornamento i giovani agricoltori ammessi ai benefici della misura 112 - Pacchetto giovani.**

Gli interventi formativi finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche in materia di gestione dell'impresa agricola, pratiche agricole rispettose dell'ambiente, corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante, applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, richiesto ai sensi della misura 112, dovranno avere una durata minima di ore 150 e potranno essere rivolti esclusivamente ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ammessi ai benefici della misura 112-PG.

Gli interventi proposti non potranno riguardare:

- corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio e superiore;
- corsi finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, quali ad esempio:
  - operatori agrituristici ai sensi della LR n. 9/1997, art. 4;
  - fattorie didattiche ai sensi delle L n. 578/1996 e n. 499/1999;
  - attività florovivaistica ai sensi della LR n. 19/1999, art. 3 comma 1;
  - operatore pratico di fecondazione artificiale ai sensi della LR n. 44/1986.
- corsi finalizzati al conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 Importo messo a bando**

L'importo messo a bando è pari a € 1.200.000 per le domande presentate al di fuori di progetti integrati. Saranno inoltre finanziate le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

### **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 100% della spesa ammissibile, al netto di eventuali quote di compartecipazione finanziaria espressamente indicate dal soggetto richiedente.

### **4.3 Limiti di intervento e di spesa**

Per la realizzazione delle iniziative è riconosciuto un costo orario massimo di € 160,00.

Viene stabilito un limite massimo di spesa ammissibile per ciascun organismo proponente correlato ad un monte ore complessivo di 2.500 ore.

### **4.4 Termini e scadenze**



Le attività formative e informative devono essere realizzate e concluse entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

### 5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati saranno inserite nella relativa graduatoria secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Ai fini della attribuzione del punteggio a ciascuno dei progetti non integrati considerati ammissibili in fase istruttoria, vengono individuati gli elementi di priorità di seguito descritti:

<i>Elementi di priorità</i>	<i>Specifiche tecniche</i>	<i>punti</i>
A. Esperienza specifica organismo	Progetto proposto da organismo in possesso di esperienza specifica e pluriennale nell'ambito della formazione professionale per il settore primario	2 per ogni anno di attività fino ad un massimo di 20 punti
B. Certificazioni di qualità	Progetto proposto da organismo in possesso di certificazione del Sistema di qualità ISO 9001 relativo ad attività di formazione	5
C. Ricaduta sul territorio del progetto	Progetto con valenza operativa regionale (minimo sei province interessate).	10
D1. Caratterizzazione del progetto in base alla tematica trattata	Progetto esclusivamente orientato alla applicazione di tematiche relative alla gestione sostenibile delle risorse naturali, dell'ambiente e delle aree agro-silvo-pastorali; alla sicurezza alimentare, salute delle piante e degli animali e benessere animale;	15
D2. Caratterizzazione del progetto in base alla tematica trattata	Progetto prevalentemente orientato alla applicazione di tematiche relative alla gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, energia), dell'ambiente e delle aree agro-silvo-pastorali; sicurezza alimentare, salute delle piante e degli animali e benessere animale.	10
D3. Caratterizzazione del progetto in base alla tematica trattata	Progetto che assicura la formazione di giovani richiesto per l'accesso ai benefici del pacchetto giovani (corso 150 ore)	10
E. caratterizzazione del progetto in base alla tipologia dell'intervento	Progetto comprendente interventi di tipo informativo per un monte ore pari o superiore 400	10
F. livello di contributo richiesto	Progetto che prevede espressamente un livello di aiuto richiesto non superiore al 80% della spesa ammissibile	5

In riferimento all'elemento di priorità A, vengono attribuiti 2 punti per ogni anno con attività formativa di almeno 800 ore, limitatamente ai 10 anni antecedenti la presentazione della domanda di contributo. Le 800 ore minime previste devono essere realizzate nell'ambito degli interventi formativi approvati dalla Regione.

L'elemento di priorità relativo alla lettera A è oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, oltretché di specifica descrizione nell'ambito della domanda di presentazione del progetto, e della successiva attività di verifica amministrativa sulle dichiarazioni rese. Nel caso di accertata non veridicità del

contenuto delle suddette dichiarazioni, il soggetto beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguiti in base a dichiarazioni non veritiere, ferme restando ulteriori responsabilità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'elemento di priorità relativo alla lettera B deve essere comprovato da specifica documentazione o in mancanza di questa da apposita dichiarazione dell'ente certificatore.

I punteggi relativi alle priorità di cui alle lettere D1 e D2 non sono tra loro cumulabili.

## 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà data preferenza al progetto presentato dall'organismo che avrà dimostrato:

<i>Elementi di preferenza</i>	<i>indicatore</i>	<i>ordine</i>
1. Esperienza specifica organismo	Numero di anni di esperienza di formazione maturata nell'ambito di precedenti progetti formativi oggetto di intervento regionale nel settore primario	1°
2. Volume complessivo attività realizzata pregressa	volume complessivo di interventi formativi, espresso in ore, realizzati nell'ambito di progetti formativi oggetto di intervento regionale nel settore primario	2°

La valutazione degli elementi di preferenza 1 e 2 avviene sulla base dell'esperienza specifica acquisita nell'ambito della formazione professionale per il settore primario dichiarata ai fini della valutazione dell'elemento di priorità A.

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 6.1 Requisiti dei soggetti attuatori

I soggetti attuatori devono:

1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versare in stato di sospensione dell'attività;
2. non avere tra i propri amministratori e persone munite di poteri, persone fisiche nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
3. essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
4. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui ai precedenti punti.

L'assenza di tali cause ostative dovrà risultare, a pena di esclusione, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000.

### 6.2 Adempimenti del beneficiario

Il soggetto attuatore risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione; esso deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le possibilità di collaborazione previste.

Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al progetto approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di Avepa, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

Il soggetto attuatore è tenuto inoltre a:

- a realizzare le iniziative in conformità al progetto approvato ed in aderenza alle disposizioni del presente bando e alle disposizioni procedurali specifiche predisposte da AVEPA; la difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a quello approvato, ferme restando le parziali variazioni consentite, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
- a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del percorso formativo proposto; in particolare, viene richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea); la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli; lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti può comportare il non riconoscimento delle lezioni interessate.
- a stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione;
- a conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle assicurazioni, nonché a tenerne copia presso la sede di svolgimento dei progetti formativi;
- a disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi; la violazione di detto obbligo, accertata dalle competenti strutture pubbliche, comporta il non riconoscimento delle spese afferenti ai locali e attrezzature; tuttavia quando i locali o le attrezzature risultino inadeguati o pericolosi, a giudizio della struttura pubblica competente, ciò comporta la revoca del finanziamento;
- a disporre delle attrezzature e strumenti necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati; la mancanza o la difformità o l'inidoneità delle attrezzature, rispetto a quanto indicato in progetto, comporta il mancato riconoscimento delle relative spese; tuttavia, se la mancanza o la difformità o l'inidoneità è tale da pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività formativa, il finanziamento concesso è revocato;
- a utilizzare nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto;
- a evidenziare nell'ambito di tutte le attività informative e formative lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR mediante l'utilizzo della bandiera europea, conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06 e la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali". Gli spazi didattici interessati allo svolgimento degli interventi formativi e informativi devono inoltre riportare, all'esterno, una apposita segnalazione relativa anche alla denominazione dell'intervento e il riferimento preciso al relativo organismo attuatore.

### **6.3 Realizzazione delle iniziative e gestione degli interventi**

Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione delle attività previste dal presente bando, viene fatto esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA.

### **6.4 Sede dell'attività formativa e informativa.**

Ferme restando le disposizioni previste ai fini dell'accreditamento degli organismi di formazione, tutte le sedi utilizzate per la realizzazione degli interventi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene sicurezza. Nel caso di uso di sedi non accreditate, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d'uso.

### **6.5 Partecipanti.**

Per gli interventi formativi, sia in presenza sia a distanza, è stabilito un numero minimo di 10 allievi fino ad un massimo di 25 allievi. Nel caso di interventi formativi realizzati nei territori comunali ricadenti, sia totalmente sia parzialmente, nelle zone montane di cui all'allegato G del presente provvedimento, il numero minimo stabilito è di 8 allievi. Per gli interventi di informazione il numero minimo è di 10 partecipanti.

## 6.6 Interventi formativi a distanza

Gli interventi formativi a distanza devono essere erogati e fruiti on-line. Alla presentazione del progetto formativo, se comprendente interventi a distanza, l'organismo deve dimostrare di possedere o disporre di una piattaforma di cui si dovranno indicare le caratteristiche e le peculiarità.

E' consentita esclusivamente una modalità mista (blended) di erogazione e fruizione dell'attività formativa comprendente attività in modalità e-learning integrata da attività in aula, con prevalenza di ore on-line. Per la quantificazione della attività svolta in modalità e-learning rispetto a quella d'aula, si stabilisce che 3 ore e-learning corrispondono ad una ora d'aula.

In particolare devono essere previsti almeno tre momenti in presenza distribuiti nel monte ore totale del corso: un incontro iniziale d'aula di orientamento per la presentazione del corso, la metodologia e le regole; un incontro intermedio d'aula per sviluppare casi studio e problematiche; un incontro finale d'aula per personalizzare la conclusione dell'intervento e/o per l'eventuale valutazione finale se prevista.

E' richiesta in ogni caso una verifica finale per la valutazione dei risultati conseguiti da ciascun utente, le cui modalità (autovalutazione, valutazione) dovranno essere indicate preventivamente nella descrizione del progetto.

E' richiesta una struttura modulare dell'intervento formativo prevedendo l'autoconsistenza dei singoli moduli, ogni modulo cioè, deve essere completo in termini contenutistici e formativi.

Le attività di formazione in aula dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato con le medesime modalità previste per gli interventi in presenza.

Le attività on-line dovranno essere documentate da relativa reportistica che come minimo evidenzierà per ogni utente iscritto date e ore di accesso alla piattaforma e report di autovalutazione qualora previsti.

Il servizio di tutoraggio in aula e online deve coprire l'intera durata del progetto formativo.

E' richiesto inoltre l'obbligo della sottoscrizione di un patto formativo tra organismo e utente nel quale sono evidenziati obblighi e impegni dell'ente e dell'utente compresa la modalità di svolgimento delle attività.

## 6.7 Presentazione dei progetti

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. che i costi esposti a livello di ogni singola azione informativa e formativa sono comunque al netto di eventuali quote e/o tariffe d'iscrizione o partecipazione;
  - b. il fatto che il soggetto attuatore deve:
    - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versare in stato di sospensione dell'attività;
    - non avere tra i propri amministratori e persone munite di poteri, persone fisiche nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
    - essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
    - non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui ai precedenti punti;
3. progetto formativo (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.8 Documentazione per la rendicontazione degli interventi**

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. Documentazione attestante lo svolgimento di ogni singola iniziativa informativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## **7. INDICATORI**

### **7.1 indicatori di prodotto**

- Numero di partecipanti alla formazione distinti per tipologia di domanda (integrata e non integrata), contenuto del corso, classe di età (giovani e non giovani) e genere;
- Numero di giorni di formazione ricevuti distinti per contenuto del corso, classe di età (giovani e non giovani) e genere del partecipante;
- Numero di interventi informativi distinti per contenuto dell'intervento;
- Numero di giorni di informazione distinti per contenuto dell'intervento

### **7.2 indicatori di risultato**

- Numero di partecipanti che completano per almeno il 70% del monte ore totale un'attività di formazione relativa all'agricoltura e/o selvicoltura distinti per tipologia di partecipante (imprenditore agricolo, coadiuvante, partecipe familiare, dipendente agricolo, detentore di area forestale, dipendente forestale), classe di età (giovani e non giovani) e genere.
- Numero di operatori raggiunti dalle attività informative.

**MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE****AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda****1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

Tra le tipologie di formazione, l'attività di tipo individuale risulta senz'altro interessante in quanto i contenuti, la tempistica, e la metodica sono mirati alle necessità del singolo. Nell'ambito della formazione individuale, l'attività di sostegno, fornita da una figura qualificata, all'imprenditore direttamente nella propria azienda può contribuire all'accrescimento di conoscenze specifiche. Tale azione comprende interventi mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore attraverso una attività formativa a carattere individuale da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole. Il Piano formativo, che definisce l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico e la tempistica di realizzazione delle attività, potrà vertere su tematiche inerenti, a titolo di esempio, ai sistemi di conduzione etica dell'azienda, di conduzione con metodo biologico, i sistemi di gestione ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità, l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE, l'acquisizione della TCI, i contenuti a supporto delle misure attivate nell'ambito dei Progetti integrati di impresa.

**1.2 Obiettivi**

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato

**1.3 Ambito territoriale di applicazione**

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1. Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PG. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'ambito del Pacchetto Giovani, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando.

**3. INTERVENTI AMMISSIBILI****3.1. Tipo di interventi****3.1.1. Interventi**

Interventi di formazione individuale, mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo, sviluppate internamente all'azienda o in altre aziende agricole, sulla base

di un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che l'imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d'impresa. Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore.

### **3.1.2. Spese ammissibili**

- spese per compenso formatore; sono previste 2 fasce di livello:
  - a) docenti universitari, dirigenti pubblici, dirigenti d'azienda, professionisti esperti di settore laureati o diplomati con esperienza triennale specifica per la tematica da trattare: massimo € 80/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
  - b) ricercatori universitari, funzionari pubblici, professionisti ed esperti laureati o diplomati con esperienza specifica per la tematica da trattare: massimo € 60/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
- spese accessorie fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile:
  - noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici.
  - rimborsi spese per attività del formatore e dell'allievo inerenti l'intervento formativo.

### **3.2. Limiti e condizioni**

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. L'attività formativa deve essere realizzata da formatori accreditati alla formazione o afferenti ad organismi accreditati alla formazione, in possesso di specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, che dovrà risultare documentata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. In particolare il soggetto fornitore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- istruzione secondaria superiore pertinente alla tematica da trattare, come da fasce di livello previste in paragrafo 3.1.2;
- esperienza documentabile in attività di docenza svolta nell'ambito di iniziative di formazione nell'ultimo triennio.

La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.

Il formatore non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114. Gli interventi previsti dalla presente azione non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 Importo messo a bando**

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani inserite nella specifica graduatoria.

### **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 80% della spesa ammissibile massima di € 2.000,00.

### **4.3 Limiti di intervento e di spesa**

Il presente aiuto può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario una sola volta nell'arco della durata del Programma.

### **4.4 Termini e scadenze**

L'attività formativa deve essere conclusa entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto.

La data di avvio dell'attività formativa non potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

## **5. CRITERI DI SELEZIONE**

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per la stessa previste.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1 Presentazione dei progetti**

Con la domanda di ammissione ai benefici è prevista la presentazione di un Piano formativo individuale che descrive l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico, il calendario di massima delle attività formative, il programma di spesa, il curriculum del formatore e gli eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo. Il Piano formativo individuale è predisposto e sottoscritto dal formatore e validato dall'Organismo accreditato alla formazione nel caso il formatore afferisca ad un Organismo.

### **6.2 Adempimenti del beneficiario**

Il soggetto beneficiario risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al piano formativo individuale approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di Avepa, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

Il soggetto beneficiario è tenuto inoltre a utilizzare nell'esecuzione dell'attività le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto.

### **6.3 Realizzazione delle attività formative**

Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell'attività prevista dal presente bando, viene fatto esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le attività di formazione dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato e sottoscritto da parte del discente e del formatore.

Ai fini della valutazione dell'intervento formativo, esso è considerato concluso proficuamente con la realizzazione completa dell'intero percorso.

### **6.4 Presentazione dei progetti**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. il divieto di esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114;
  - b. che gli interventi previsti con questa domanda non prefigurano in alcun modo azioni di consulenza aziendale;
3. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;
4. documentazione provante l'accREDITAMENTO alla formazione del tecnico formatore o l'accREDITAMENTO dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
5. piano formativo individuale (secondo la modulistica e le modalità predisposte da AVEPA);



6. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.5 Documentazione per la rendicontazione degli interventi**

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento dell'iniziativa formativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## **7. INDICATORI**

### **7.1 indicatori di prodotto**

- Numero di partecipanti alla formazione distinti per tipologia di domanda (integrata e non integrata), contenuto dell'intervento formativo, classe di età (giovani e non giovani) e genere;
- Numero di giorni di formazione ricevuti distinti per contenuto dell'intervento formativo, classe di età (giovani e non giovani) e genere;

### **7.2 indicatori di risultato**

- Numero di partecipanti che completano proficuamente un intervento formativo individuale distinti per classe di età (giovani e non giovani) e genere.

**MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI****PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che intendono insediarsi come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese.

Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa (PASI).

Il Pacchetto giovani trova applicazione attraverso due diverse modalità:

1. Pacchetto Giovani A (PGA): in favore di giovani imprenditori non ancora insediati al momento della presentazione della domanda;
2. Pacchetto Giovani B (PGB): in favore di giovani imprenditori già insediati al momento della presentazione della domanda.

**1.2 Obiettivi**

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'assestamento strutturale iniziale.

Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

- a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
- b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
- c) integrazione nel territorio e nella società,
- d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
- e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

**1.3 Ambito territoriale e limitazioni**

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di titolare o contitolare di una società di persone con poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria; tale momento viene individuato con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.

**2.2 Criteri di ammissibilità**

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:
  - a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);
  - b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
  - c) essere iscritto all'Anagrafe del Settore primario
  - d) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
    - i. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze.
    - ii. frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;

Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa;

  - e) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
  - f) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.
  - g) presentare un "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa";

Ulteriori requisiti per coloro che aderiscono al Pacchetto B:

- h) essersi insediati dopo il 31 dicembre 2006 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006);
  - i) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
  - j) condurre un'azienda agricola iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
2. Entro 90 giorni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno:  
Per coloro che aderiscono al Pacchetto A:
    - a) effettuare l'insediamento;
    - b) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
    - c) condurre un'azienda agricola iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
  3. Entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa sia documentata nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa":
    - a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99;
    - b) concludere i due corsi obbligatori di 25 ore ciascuno di cui al paragrafo 3.1.1;
    - c) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato in allegato G del presente provvedimento..

### 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

### 3.1 Tipo di interventi

#### 3.1.1 Interventi: Il “Pacchetto Giovani”

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura “Insediamento di giovani in agricoltura” è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un progetto di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda .

Il progetto di cui sopra può assumere diversi gradi di complessità cui corrisponde un aiuto pubblico differenziato.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” ,

almeno ad altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

#### Pacchetto Giovani A (PGA)

Sul territorio esistono differenziate realtà aziendali presso le quali il giovane agricoltore può iniziare a svolgere la propria attività di conduttore. In particolare, l'inserimento lavorativo in aziende già attive ed affermate sul mercato deve tenere in considerazione il fatto che tali imprese, generalmente, non necessitano di grossi investimenti strutturali e dotazionali. Per tali realtà deve essere privilegiata, pertanto, l'azione di formazione ai fini della valorizzazione del capitale umano e lo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni.

Per questa tipologia di aziende, quindi, si stabilisce che la misura da attivarsi obbligatoriamente è la:

- Misura 111: “Formazione professionale”, Azione 3

La seconda misura potrà essere scelta dal richiedente fra le seguenti:

- Misura 114: “Utilizzo di servizi di consulenza”
- Misura 132: “Partecipazione a sistemi di qualità”

#### Pacchetto Giovani B (PGB)

Nelle imprese in cui il giovane neoinsediato deve affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la

- Misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111: “Formazione professionale”, Azione 3
- Misura 114: “Utilizzo di servizi di consulenza”
- Misura 132: “Partecipazione a sistemi di qualità”

La scelta effettuata, che può riguardare un ulteriore misura oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nel corso dell'attuazione del piano, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando a carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

### **3.1.2. Spese ammissibili**

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese che, nel caso del PGB, possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i 14 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alle provvidenze:

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze, acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto.
- spese relative al costo della fideiussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3.
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura 121 (se prevista nel progetto integrato); in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di indirizzi procedurali, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento.

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa probanti.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie e dei vincoli previsti dalle specifiche OCM (ad esempio acquisto ed impianto di barbatelle di vite in violazione al divieto di impianto previsto dal Reg. CE 1493/99, etc.).

B) Altre misure attivabili nel Piano aziendale

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3 del presente bando, associate in modo differente nell'ambito delle due tipologie di Pacchetto Giovani.

L'attivazione della misura obbligatoria e di almeno una delle altre misure individuate, risulta imprescindibile per poter accedere alle provvidenze previste nel progetto integrato.

Per quanto concerne la misura 111, si fa riferimento alla attivazione dell'Azione 3 che prevede interventi di formazione individuale in azienda, mirati alla acquisizione di competenze specifiche da parte del giovane imprenditore.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura.

### **3.2 Limiti e condizioni**

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento, successivo al 1.1.2006, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado.

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società di persone in cui vi sia almeno un socio che benefici nel presente periodo di programmazione (2007-2013) e/o abbia beneficiato nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società di persone la durata del contratto societario dovrà essere di durata almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA**

##### **4.1 Importo messo a bando**

Per la misura di insediamento di giovani agricoltori (112) è pari a 11.500.000,00 €, di cui 4.500.000,00 € a beneficio dell'attivazione del Pacchetto Giovani A e 7.000.000,00 € per l'attivazione del Pacchetto Giovani B.

Tali dotazioni muovono le seguenti disponibilità complessive per il Pacchetto Giovani:

PGA: 6.000.000,00 €

PGB: 17.000.000,00 €.

Le graduatorie di finanziabilità sono differenziate fra PGA e PGB e vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti. Verranno considerate finanziabili tutte le istanze che consentono il rispetto di entrambi gli importi stanziati.

Viene prevista la stesura di specifiche graduatorie per le zone montane, differenziate per tipologia di Pacchetto. Per tali zone viene stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando per i Pacchetti, modulato con i medesimi criteri sopra riportati. Sono considerate montane, le aziende con almeno il 51% della S.A.T. situate in zona montana, come classificata in allegato G del presente provvedimento e che, nel caso di investimenti fissi, effettuino l'intervento in zona montana. L'insediamento in zona diversa da quella prevista in domanda (da zona montana ad altre zone o viceversa) determina la decadenza automatica dell'intero pacchetto.

Nel caso il budget riservato ad una tipologia di pacchetto giovani (PGA o PGB) risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate, prioritariamente, all'interno dell'ambito territoriale omogeneo (ad es. da PGA montagna a PGB montagna o viceversa). Nel caso di ulteriori disponibilità eccedenti, queste saranno riallocate anche in altra zona territoriale in modo proporzionale fra i pacchetti in base al numero di domande ammissibili non finanziate.

##### **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- PGA : minimo 10.000 €, massimo 15.000 €
- PGB: minimo 10.000 €, massimo 30.000 €

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa probanti.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del piano da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure, aggiuntive alla 112, attivate nel progetto.

#### **4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa"**

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Per quanto riguarda le singole misure attivate si fa riferimento alle scadenze previste nel cronoprogramma del piano approvato, tenuto conto di quanto previsto, al riguardo, negli specifici bandi di misura.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 Priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

#### **5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi**

Pacchetto Giovani A

##### 1) Titolo di studio del giovane imprenditore

Titolo	Punteggio attribuibile
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	3

##### 2) Esperienza professionale come coadiuvante

Titolo	Punteggio attribuibile
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a quattro anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

##### 3) Comuni montani a ridotta capacità foraggera (vedi allegato H al presente provvedimento)

Titolo	Punteggio attribuibile
Aziende con almeno il 51% della SAT in comuni montani a ridotta capacità foraggera	3 punti

All'interno della categoria di punteggio 1) è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio massimo è pari a 12 punti in zona montana e a 9 punti nelle altre zone.

Pacchetto Giovani B

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa in termini di significatività degli investimenti:

Tipologia di Intervento		Priorità							
		S = strategica		A = alta		M = media		B = bassa	
		COMPARTO							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO-SACCARIFERO	ORTO FRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE	
A	Interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata	B	A	B	B	B	B	B	
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAGGIO*	B	S SERRE*	A	A	A	A DELOCALIZZAZIONE*	
C	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAGGIO*	B	B	A	A	A	A BENESSERE ANIMALI (oltre i livelli minimi obbligatori)*	
D	Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	A	B	B	B	B	B	B	
E	Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	S	S	
F	Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera.	A	B	M SERRE*	B	B	B	S	
G	Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.	S	B	S	A	B	B	B	
H	Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni.	B	B	A	B	B	B	B	
I	Acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori.	S	A	S	A	S	A	A	
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	S	B	B	
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	A	S	B	
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	M	A	M	S	S	

\* Nel caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore



Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Per il settore florovivaistico, riconosciuta la notevole importanza di alcune tipologie di investimento che connotano il settore, per gli interventi di cui alle lettere B (con riferimento alle sole serre), G e I si attribuiscono 30 punti ancorché ricompresi nella categoria di priorità "alta".

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria 1., viene considerato l'abbinamento prevalente fra comparto produttivo e tipologia di intervento (ad es: Azienda a indirizzo produttivo misto ortofrutticolo e viticolo: investimenti nella tipologia di intervento G per il settore ortofrutticolo (priorità S) pari al 40% della spesa ammissibile; investimenti nella tipologia di intervento M per il settore viticolo (priorità A) pari al 60% della spesa ammissibile; verrà attribuito il punteggio corrispondente alla priorità A.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punteggio attribuibile
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	3
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	2
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Titolo	Punteggio attribuibile
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	3

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Titolo	Punteggio attribuibile
--------	------------------------

Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a quattro anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno
--	--------------------

5) Comuni montani a ridotta capacità foraggera (vedi allegato H al presente provvedimento)

Titolo	Punteggio attribuibile
Aziende con almeno il 51% della SAT in comuni montani a ridotta capacità foraggera	3 punti

All'interno delle categorie di punteggio 2) e 3) è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio massimo è pari a 45 punti in zona montana e a 42 punti nelle altre zone

Per le zone montane, secondo i medesimi criteri di punteggio, saranno stilate due graduatorie specifiche, una per il PGA e una per il PGB, separate da quelle riferite alle altre aree geografiche con riserva del 25% del budget previsto per tipologia di pacchetto. Le graduatorie daranno diritto al finanziamento delle istanze, secondo il punteggio ottenuto, fino all'esaurimento dei fondi riservati. Le risorse eventualmente eccedenti verranno utilizzate per il finanziamento delle graduatorie relativa alle altre aree geografiche.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

## 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 6.1 Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa (PASI)

Il piano rappresenta il progetto di sviluppo dell'impresa; deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il documento assume contenuti differenziati a seconda che sia il supporto per un PGA o per un PGB.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito degli investimenti
- Il piano economico-finanziario (semplificato per il PGA)
- Relazione conclusiva sul progetto

### 6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa. Fase istruttoria

Pacchetto giovani A (PGA)

- 1) Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando, della domanda di aiuto a valere sulla misura 112 con allegata la seguente documentazione:
  1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
  2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
  3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
    - a. possesso licenza scuola dell'obbligo;
    - b. professionalità;
    - c. impegno a tenere una contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere il sostegno;
    - d. impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere il sostegno;
    - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
    - f. impegno all'insediamento in un'azienda situata in un comune montano a ridotta capacità foraggiera, se viene rivendicato lo specifico punteggio.
  4. Piano Aziendale per lo Sviluppo dell'Impresa (PASI) comprensivo delle informazioni sintetiche relative alle misure che il giovane intende attivare nel progetto integrato;
  5. dichiarazione, contenuta nella domanda, attestante che entro 90 giorni dalla data del decreto di approvazione delle domande, il beneficiario si impegna a:
    - a. effettuare l'insediamento;
    - b. iscrivere l'azienda nel registro imprese della CCIAA;
    - c. iscrivere l'azienda all'Anagrafe del settore primario;
    - d. presentare le domande di aiuto per le misure che il beneficiario intende attivare nel pacchetto integrato;
  6. documentazione comprovante il punteggio richiesto con allegata la copia fotostatica del titolo di studio.

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
- 2) AVEPA sulla base della documentazione presentata effettuata, entro 60 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla presente misura, una verifica generale di ammissibilità della domanda e del pacchetto e adotta il decreto di approvazione delle domande.
- 3) Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle domande di aiuto relativa alla misura 112, i beneficiari dichiarati potenzialmente finanziabili, dovranno:
  1. effettuare l'insediamento;
  2. condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
  3. condurre un'azienda agricola iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
  4. presentare le domande relative alle misure che intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato (PGA) con la prevista documentazione prevista dai rispettivi bandi di misura:

Per gli aderenti alla misura 111, azione 3:

  5. piano formativo individuale;
  6. eventuale documentazione provante l'accreditamento alla formazione del tecnico formatore;
  7. eventuale documentazione provante l'accreditamento dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
  8. curriculum vitae del formatore;

Per gli aderenti alla misura 114:

  9. copia del contratto di consulenza aziendale;

Per gli aderenti alla misura 132:

10. dichiarazione specifica di misura

11. relazione tecnica illustrativa del progetto e descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda.;

- 4) AVEPA, entro 60 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della documentazione di cui al punto 3), adotterà il decreto di finanziamento delle domande.
- 5) Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3.

#### Pacchetto giovani B (PGB)

- 1) Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando, della domanda di aiuto a valere sulla misura 112 con allegata la seguente documentazione:

#### Documentazione generale:

1. copia del documento d'identità in corso di validità
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda)
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante
  - a. possesso licenza scuola dell'obbligo;
  - b. professionalità;
  - c. impegno a tenere una contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere il sostegno;
  - d. impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere il sostegno;
  - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
4. dichiarazione, contenuta nella domanda, attestante:
  - a. la data di insediamento;
  - b. l'impegno a presentare la fideiussione di cui al paragrafo 6.3;
5. documentazione comprovante il punteggio richiesto con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
6. Piano Aziendale per lo Sviluppo dell'Impresa (PASI);
7. certificazione attestante la qualifica di IAP;
8. domande relative alle misure che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato (PGB) con la prevista documentazione prevista dai rispettivi bandi di misura:

Per gli aderenti alla misura 121:

9. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando, unitamente agli atti progettuali;
10. permesso di costruire o, in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
11. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
12. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
13. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigraffiti, impianti irrigui altri impianti);
14. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;

15. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
16. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
17. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
18. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione;

Per gli aderenti alla misura 111, azione 3:

19. piano formativo individuale;
20. eventuale documentazione provante l'accreditamento alla formazione del tecnico formatore;
21. eventuale documentazione provante l'accreditamento dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
22. curriculum vitae del formatore;

Per gli aderenti alla misura 114:

23. copia del contratto di consulenza aziendale;

Per gli aderenti alla misura 132:

24. dichiarazione specifica di misura;
25. relazione tecnica illustrativa del progetto e descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.; 19.; 20., 21., 22., 23., 24 e 25. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per quanto concerne la documentazione di cui al punto 10, se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata all'ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'istanza sulla misura 121 e le relative conseguenze sulla domanda di insediamento. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti.

Analogamente, il documento previsto al punto 11., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di un anno dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

Nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa sia documentata nel "Piano Aziendale per lo Sviluppo dell'Impresa", la documentazione di cui al punto 7, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro trentasei mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno. Qualora non venga ravvisata, e quindi non sia documentata nel "Piano Aziendale per lo Sviluppo dell'Impresa", la necessità di un periodo di adattamento, il documento previsto al punto 7. se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il termine di 45 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

- 2) AVEPA, entro 90 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla presente misura, adoterà il decreto di finanziamento delle operazioni.
- 3) Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare, se del caso, la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3.

### 6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

L'erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all'attuazione complessiva del piano aziendale. Pertanto, l'erogazione anticipata, in unica soluzione, del premio e quella eventuale degli aiuti agli investimenti sono vincolate alla presentazione, da parte del beneficiario, di una fideiussione per un valore pari al 110% dell'aiuto pubblico anticipato. Come indicato al punto 2.2.2, tale fideiussione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

Il premio all'insediamento ed i contributi previsti dalle altre misure inserite nel progetto integrato d'impresa vengono, pertanto, corrisposti secondo le seguenti modalità:

#### Pacchetto Giovani A

Il premio all'insediamento viene erogato in unica soluzione dopo l'insediamento, esclusivamente come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato. A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili

#### Pacchetto Giovani B

Il premio all'insediamento viene erogato, in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato. A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente su presentazione dei giustificativi di spesa dopo l'adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati:

- prima dell'effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato, limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento.
- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredata dei relativi titoli di spesa ammissibili
- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.

Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti dal piano aziendale, il relativo collaudo e la verifica dell'acquisizione dei requisiti di IAP.

#### Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. allegati a consuntivo previsti dal PASI.

## **6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e decadenza.**

### **6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale**

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale.

Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure e dovrà essere predisposta una scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

- a) per la misura 112, la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari all'70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.
- b) per le altre misure previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

In relazione alla realizzazione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa:

1. per i piani che prevedono 3 misure, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del piano;
2. per i piani che prevedono 4 o più misure, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano;

### **6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento**

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.3 del presente bando.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

### **6.4.3 Verifica del rispetto del piano**

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di “Riepilogo della situazione economica aziendale” (il cui modello è allegato allo schema di Piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa) redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

## **7 INDICATORI**

- N. giovani agricoltori beneficiari
- Volume totale degli investimenti realizzati con l’attivazione del “Pacchetto Giovani”.



**MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA****AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli****1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L’azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell’ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi dell’azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l’obiettivo “competitività del settore agricolo e forestale” (asse 1) e l’obiettivo “gestione del territorio e ambiente” (asse 2).

**1.2 Obiettivi**

I principali obiettivi dell’azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e protezione dell’ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro.

**1.3 Ambito territoriale**

Gli interventi possono essere realizzati sull’intero territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
- b) essere titolare o legale rappresentante di un’impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) essere iscritto all’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Per le domande presentate nell’ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

**3. INTERVENTI AMMISSIBILI****3.1. Tipi di interventi**

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell’azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
  - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
  - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;

- b) Ambiti di applicazione facoltativi, quali ad esempio:
- Ambiente “nuovi standard”;
  - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali “nuovi standard”;
  - benessere degli animali “nuovi standard”;
  - buone condizioni agronomiche e ambientali “nuovi standard”;
  - sicurezza sul lavoro “nuovi standard”
  - qualità dei prodotti e certificazione;
  - risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - presenza sul mercato, marketing e logistica;
  - tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);
  - innovazione e trasferimento tecnologico;
  - gestione globale d’impresa.

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

L’imprenditore potrà accedere agli aiuti per consulenze di livello avanzato solo dopo aver goduto di una consulenza di livello base. La consulenza ricevuta ai sensi della Misura Y del PSR 2000-2006 vale come consulenza di livello base.

### **3.2 Spese ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, per l’utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

L’IVA non costituisce spesa ammissibile.

### **3.3. Limiti e condizioni**

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa non è cumulabile con quella di cui all’azione 2.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 Importo messo a bando**

L’importo messo a bando è pari a € 1.500.000 per le domande presentate al di fuori di progetti integrati.

Saranno inoltre finanziate le domande presentate nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera e dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

Per ciascuna tipologia di domanda è prevista una riserva di fondi, corrispondente al 25% della dotazione finanziaria, per il finanziamento delle domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti con aziende ricadenti in zone montane.

### **4.2 Livello ed entità dell’aiuto**

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile.

### **4.3 Limiti di intervento e di spesa**

L’importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Consulenza agricola	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;

per l'utilizzo di consulenze di tipologia differente. L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo

#### **4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione**

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 Priorità e punteggi**

Le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Per le domande presentate al di fuori dei Progetti Integrati è prevista la formazione di due graduatorie regionali:

- a) **ZONE MONTANE** (condizione di priorità). In questa graduatoria vengono inserite le domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti le cui aziende hanno almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone montane del territorio regionale del Veneto, indicate nell'allegato G del presente provvedimento.

Le domande vengono finanziate sulla base della posizione assunta in graduatoria, fino ad esaurimento dell'importo previsto dal bando per le zone montane.

- b) **ALTRE ZONE**. In questa graduatoria vengono inserite tutte le altre domande ammissibili.

Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per carenza di domande ammissibili nell'ambito di una graduatoria, sono destinate al finanziamento delle domande collocate in posizione utile nell'altra.

Le due graduatorie vengono predisposte sulla base di punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

#### **A. Condizioni soggettive**

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Professionalità dell'Imprenditore	Imprenditore agricolo professionale (IAP) o in alternativa Iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS	Punti 5
Età e sesso	Imprenditore di età inferiore a 40 anni e/o donna	Punti 3

#### **B. Condizioni oggettive**

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Rilevanza dell'intervento di consulenza	Azienda ubicata in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	Punti 5
Dimensione degli interventi finanziari	Impresa beneficiaria di pagamenti diretti superiori a € 15.000,00	Punti 2

In ciascuna graduatoria sono attribuibili tutti i punteggi disponibili; il punteggio massimo è pari a 15.

Il punteggio deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di priorità riservata agli imprenditori

agricoli professionali (IAP), devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta a quanto previsto al punto 2 lettere a), b) e c), il requisito di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La medesima priorità potrà parimenti essere riconosciuta al richiedente che compri la propria iscrizione quale imprenditore ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, al momento della presentazione della domanda.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di preferenza riservata ai giovani imprenditori devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), l'ulteriore requisito di non avere ancora compiuti i 40 anni di età.

Per l'attribuzione del punteggio riservato ai giovani imprenditori e/o donne imprenditrici, in caso di società di capitali, il requisito dell'età e/o quello di essere una donna imprenditrice deve essere posseduto dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, il requisito deve essere posseduto da uno dei soci.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle aziende ubicate in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, le imprese devono avere almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, definite con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006) e così individuate:

- l'intero territorio dei 100 comuni dell'alta pianura veneta, designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio del Bacino scolante in Laguna di Venezia, delimitato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003 (BURV n. 53 del 3 giugno 2003);
- l'intero territorio della Provincia di Rovigo e del Comune di Cavarzere (VE), designati con Decreto Legislativo n. 152/2006;
- i comuni individuati con DGR 2684 dell'11/09/2007.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro, tali pagamenti devono essere stati corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni, e con riferimento alla domanda unica presentata nell'anno 2006.

## **5.2. Condizioni ed elementi di preferenza**

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età.anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1. Organismi di consulenza**

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) e di AVEPA ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

## 6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi di condizionalità e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla data di notifica della finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

La compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore si concluderà con l'invio contestuale da parte del medesimo di un sms al numero verde predefinito.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

### **6.3 Presentazione della domanda**

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
  - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114;
  - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
  - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
  - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi**

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## **7. INDICATORI**

### **7.1 Indicatore di input**

L'ammontare della spesa pubblica realizzata totale e FEASR

### **7.2 Indicatore di output**

- Numero di imprenditori agricoltori assistiti, distinti per tipo, tematica e durata della consulenza;
- Numero delle aziende tabacchicole assistite, con le medesime distinzioni.

### **7.3 Indicatore di risultato**

Valore aggiunto lordo delle produzioni delle aziende beneficiarie paragonato in percentuale al dato dell'anno precedente (combinazione con le misure 112, 121 e 122).

**MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA****AZIONE 2 – Servizi di consulenza forestale****1 DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L’azione prevede un aiuto ai detentori di aree forestali a rimborso parziale delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono i detentori di aree forestali nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore e garantire la salvaguardia dell’ambiente.

Gli interventi dell’azione sono indirizzati al settore forestale e vertono su tematiche riguardanti l’obiettivo “competitività del settore agricolo e forestale” (asse 1) e l’obiettivo “gestione del territorio e ambiente” (asse 2).

**1.2 Obiettivi**

I principali obiettivi dell’azione sono i seguenti:

1. promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale dei detentori di aree forestale;
2. far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e protezione dell’ambiente;
3. accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali dei detentori di aree forestali;
4. diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;

**1.3 Ambito territoriale**

Gli interventi possono essere realizzati sull’intero territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere detentori a qualunque titolo e gestori, singoli o associati, di natura privata, di superfici forestali;
- b) aver presentato domanda nell’ambito di un progetto integrato di filiera forestale;
- c) avere i requisiti previsti dal progetto medesimo.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

**3. INTERVENTI AMMISSIBILI****3.1. Tipi di interventi**

Utilizzo di servizi di consulenza forestale sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell’azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
  - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
  - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;
- b) Ambiti di applicazione facoltativi, quali ad esempio:
  - Ambiente “nuovi standard”;
  - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali “nuovi standard”;



- benessere degli animali “nuovi standard”;
- buone condizioni agronomiche e ambientali “nuovi standard”;
- sicurezza sul lavoro “nuovi standard”
- qualità dei prodotti e certificazione;
- risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
- presenza sul mercato, marketing e logistica;
- tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);
- innovazione e trasferimento tecnologico;
- gestione globale d’impresa.

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

### 3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, per l’utilizzo di servizi di consulenza forestale erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

L’IVA non costituisce spesa ammissibile.

### 3.3. Limiti e condizioni

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa inoltre non è cumulabile con quella di cui all’azione 1.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera Forestale inserite nella specifica graduatoria.

### 4.2 Livello ed entità dell’aiuto

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile.

### 4.3 Limiti di intervento e di spesa

L’importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Consulenza forestale	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all’erogazione di una consulenza.

L’aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l’utilizzo di consulenze di tipologia differente.

L’erogazione dell’aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un’unica soluzione a saldo

#### **4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione**

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 Priorità e punteggi**

Nel presente bando è prevista esclusivamente la presentazione di istanze nell'ambito di PIFF che verranno finanziati in base ai relativi criteri.

### **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

#### **6.1. Organismi di consulenza**

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione forestale, riconosciuti dalla Regione.

L'elenco sarà notificato da AVEPA contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) e di AVEPA ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

#### **6.2. Servizi di consulenza**

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza, è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento almeno a tutti i campi di condizionalità e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla data di notifica della finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima

riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

La compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore si concluderà con l'invio contestuale da parte del medesimo di un sms al numero verde predefinito.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad AVEPA: la scheda aziendale, e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza sono soggetti agli obblighi concernenti l'effettiva e conforme esecuzione del servizio di consulenza aziendale, descritti nel presente bando.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

### **6.3 Presentazione della domanda**

Ciascun soggetto richiedente con superficie totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
  - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 1 della misura 114;
  - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
  - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
  - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

#### **6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi**

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

### **7. INDICATORI**

#### **7.1 Indicatore di input**

L'ammontare della spesa pubblica realizzata totale e FEASR

#### **7.2 Indicatore di output**

– Numero di detentori di aree forestali assistiti, distinti per tipo, tematica e durata della consulenza;

#### **7.3 Indicatore di risultato**

Valore aggiunto lordo delle produzioni delle aziende beneficiarie paragonato in percentuale al dato dell'anno precedente (combinazione con le misure 112, 121 e 122).

**MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammmodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.

Considerate le priorità contingenti, si rende necessario destinare le risorse disponibili, oltre che al finanziamento degli interventi di ammodernamento aziendale collegati alla progettazione integrata, anche ad alcune iniziative tematiche che risultano di importanza strategica o non ulteriormente differibili nel tempo.

Nel presente bando, pertanto, la misura 121 viene attivata con tre distinte modalità:

1. come misura singola (per alcune aree/tematiche specifiche);
2. nell'ambito dei Progetti integrati di filiera (PIF);
3. nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

**1.1.1 Applicazione come misura singola**

Per l'applicazione come misura individuale sono definite le seguenti azioni:

121\_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna. Si applica nelle zone montane definite nell'allegato G al presente provvedimento. Riguarda tutti i settori con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del programma.

121\_A: Adeguamento a norme. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane. Riguarda gli adeguamenti strutturali conseguenti all'applicazione della Direttiva Nitrati (da realizzare entro il 31.12.2009) e al Pacchetto igiene (da realizzare entro il 31.12.2008) relativamente alla produzione, lavorazione, distribuzione e somministrazione di piccole quantità di alimenti da parte di produttori primari.

121\_E: Produzione di energia da reflui. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane. Riguarda gli adeguamenti strutturali per l'utilizzazione dei reflui di allevamento ai fini della produzione di energia da utilizzare prevalentemente in azienda.

121\_F: Filiere corte. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane e riguarda gli investimenti strutturali e dotazionali per la trasformazione e commercializzazione della produzione primaria realizzata in azienda.

Gli interventi di adeguamento strutturale e dotazionale che coinvolgono anche la fase della produzione primaria sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui la lavorazione e la trasformazione di detta produzione sia realizzata integralmente in azienda.

Non sono ammessi al sostegno gli interventi collegati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione se dimensionati per una quantità uguale o maggiore al doppio della produzione aziendale primaria.

Gli interventi previsti dalle azioni 121\_A, 121\_E e 121\_F, se realizzate in zona montana, rientrano nel campo di applicazione della azione 121\_M.

### **1.1.2 Applicazione nell'ambito dei progetti integrati di filiera (PIF)**

La misura viene attivata nell'ambito dei progetti integrati di filiera. Per l'approvazione dei PIF è richiesta la realizzazione di una determinata percentuale di spesa riservata alle misure che abbiano come beneficiario diretto l'azienda agricola produttrice della materia prima di base (tra cui rientra appunto la misura 121).

In questo contesto, l'applicazione della misura riguarda tutti i settori per cui si attivano i PIF, escluso quindi il tabacco, con i limiti e vincoli previsti dalla specifica scheda misura, dal bando PIF e dai capp. 5.2.4 e 10 del Programma.

La specifica scheda misura (121\_PIF) individua gli interventi ammissibili i quali possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

Non sono finanziabili, in quanto non compatibili con la progettazione integrata di filiera, gli interventi previsti dalle azioni 121\_M, 121\_A, 121\_E e 121\_F.

### **1.1.3 Applicazione nell'ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (PGB)**

La misura viene attivata, come misura obbligatoria, nell'ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

L'applicazione riguarda tutti i settori con i limiti, vincoli e priorità previsti dal pacchetto giovani e dai capp. 5.2.4 e 10 del programma.

La specifica scheda misura (121\_PGB) individua gli interventi ammissibili i quali possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

## **1.2 Obiettivi**

Gli obiettivi principali della misura sono:

- a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
- b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
- c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
- d) Favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati.
- e) Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.
- f) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato.
- g) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro.
- h) Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.

## **1.3 Ambito territoriale**

### **1.3.1 Applicazione come misura singola**

121\_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna. Si applica nelle zone montane definite nell'allegato G del presente provvedimento.

121\_A: Adeguamento a norme. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane.

121\_E: Produzione di energia da reflui: Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane.

121\_F: Filiere corte. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane.

### **1.3.2 Applicazione nell'ambito dei progetti integrati**

121\_PIF: si applica su tutto il territorio regionale.

121\_PGB: si applica su tutto il territorio regionale.

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

### **2.1 Soggetti beneficiari**

Possono partecipare al bando e beneficiare delle provvidenze previste dalla presente misura gli imprenditori agricoli che soddisfano ai requisiti previsti al successivo punto 2.2.

### **2.2 Criteri di ammissibilità**

#### **2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):**

- a) essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99.

A tal fine si evidenzia che la normativa vigente prevede che:

- la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 50% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.;
- la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo. Con DGR 5 novembre 2004, n. 3470 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, in 140 giornate, di 6,5 ore lavorative, il tempo minimo di lavoro che garantisce l'esistenza della professionalità ed abitudine nella gestione del fondo.  
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., mentre la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il venticinque per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
- la sufficiente capacità professionale può derivare, alternativamente, da:
  - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze;
  - frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione;
  - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, attestato dalla regolare iscrizione all'INPS.

Sono altresì considerati imprenditori agricoli professionali:

- le società di persone e le associazioni, qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- le società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. ed almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di IAP;
- le società di capitali e le fondazioni qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ed almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

Ai fini della presente misura del Programma di Sviluppo Rurale, il possesso della qualifica di IAP viene dichiarato dal richiedente e supportata dalla relativa certificazione rilasciata dal Servizio dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura da presentarsi all'ufficio istruttore entro 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

Per domande di adesione alla misura 121\_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i

requisiti indicati alla presente lettera devono essere rispettati entro tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

- b) Avere età inferiore a 65 anni.

### 2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana.
- e) presentare un piano aziendale volto a dimostrare il miglioramento della situazione in termini di aumento del valore aggiunto lordo. Il piano dovrà contenere i seguenti elementi:
  - 1) Descrizione situazione aziendale attuale (ex ante);
  - 2) Riepilogo situazione economica aziendale ultimo anno fiscale o media ultimo triennio (ex ante);
  - 3) Sintesi del progetto di ammodernamento;
  - 4) Descrizione situazione aziendale prevista a seguito dell'intervento (ex post);
  - 5) Riepilogo situazione economica aziendale prevista a seguito dell'intervento (ex post);
  - 6) Risultati attesi (confronto situazione ex ante/ex post).

Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsedati dovranno essere inseriti nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa" (previsto dal Pacchetto Giovani B) che sostituisce il piano aziendale di cui alla presente lettera;

- f) presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.

Per le domande di adesione alla misura 121\_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alla lettera d) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale e dichiarare il rispetto della condizione di reddito per il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2006, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile

Le imprese costituite nell'anno 2007 e che non possono rientrare nella deroga prevista dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1974 della Commissione, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione della domanda per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, devono compilare la scheda di bilancio per l'anno 2007, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno, in quanto, considerata l'ordinaria organizzazione aziendale, in questo primo periodo dell'anno le entrate e le uscite sono scarsamente significative.

### 2.2.3 Deroghe per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione



Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento e dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, per tutti i beneficiari, compresi i giovani agricoltori neoinsedati, sono ammesse le sottoriportate deroghe.

1) Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare alla *Direttiva 91/676/CE* (la normativa regionale di applicazione ha acquisito efficacia vincolante a partire dalla data del 01/01/2007), il sostegno previsto dalla presente misura può essere concesso per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario e quindi entro il 31/12/2009.

2) Con riferimento alla *Direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguardante una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe), il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). L'entrata in vigore degli obblighi previsti da tale direttiva decorre dal 30/10/2007. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 29/10/2010.

3) In relazione agli aspetti igienico sanitari della produzione, i riferimenti che interessano lo specifico settore sono contenuti nel cosiddetto "pacchetto igiene" costituito dai *Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05*. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006. Tenute in debita considerazione le effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie produttive, si prevede, fino al 31/12/2008, il sostegno con la presente misura, dell'adeguamento alla norma in argomento per gli imprenditori agricoli che conducono malghe di montagna e che trasformano una parte limitata (10%) della produzione primaria (piccole produzioni locali di cui alla DGR 2016 del 3 luglio 2007, allegato B punto 3). Nessuna deroga oltre tale data viene concessa ai giovani agricoltori.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

#### **3.1 Tipo di interventi**

##### **3.1.1 Interventi**

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, favoriscano l'adeguamento a particolari norme comunitarie e riducano l'impatto ambientale dell'attività con specifico riferimento alla valorizzazione energetica dei reflui zootecnici.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa dovrà essere dimostrato mediante l'incremento del valore aggiunto lordo (VAL) dell'attività aziendale in seguito agli investimenti effettuati.

Per quanto concerne l'Azione 121\_A, la valutazione dell'incremento del VAL va effettuata confrontando la situazione economica ottenibile a seguito degli investimenti con quella riferita all'attività aziendale ridimensionata ai fini dell'adeguamento alle norme.

Sulla base di quanto esposto si individuano le seguenti schede specifiche di intervento:

##### **3.1.1.1 Azione 121\_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna**

Ammodernamento strutturale

1. interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata;

2. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;

#### Ammodernamento tecnologico

1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori;
2. introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia complessivamente prodotta (elettrica, termica) dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW). Per la misurazione della quota di energia reimpiegata in azienda è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia prodotta dall'impianto. Non viene considerata fra i reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE).
3. realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale, con particolare riguardo per l'uso a fini energetici aziendali e/o al rispetto dei criteri e requisiti comunitari.
4. riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde;
5. adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni;
6. meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione).

#### Ammodernamento organizzativo-strategico

1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.
2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

##### **3.1.1.2 121\_A: Adeguamento a norme**

#### Ammodernamento strutturale e tecnologico

1. adeguamenti strutturali e dotazionali necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla DGRV n. 2495 del 7 agosto 2006 (Direttiva nitrati) e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si fa riferimento alla realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale;

##### **3.1.1.3 121\_E: Produzione di energia da reflui zootecnici**

#### Ammodernamento tecnologico

Introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da reflui zootecnici. La produzione di energia dovrà essere effettuata nel rispetto delle limitazioni previste al capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale e con criteri che assicurino la connessione con

l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia (elettrica e/o termica) complessivamente prodotta in un anno dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW/h).

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia prodotta dall'impianto. Non viene considerata ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). L'energia elettrica utilizzata in azienda viene calcolata per differenza fra quella misurata dal contatore (approvato ufficialmente dall'Ufficio delle Dogane) e quella commercializzata attestata nelle fatture di vendita; per quanto riguarda, invece, l'energia termica tale quantificazione verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

#### **3.1.1.4 121\_F: Filiere corte**

##### Ammodernamento strutturale

1. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione (limitatamente alle aziende che trasformano in azienda esclusivamente la propria produzione primaria), lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;

##### Ammodernamento tecnologico

1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature (anche per la produzione primaria nel caso di aziende che trasformano esclusivamente la propria produzione primaria), con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori;

##### Ammodernamento organizzativo-strategico

1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.
2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

#### **3.1.1.5 121\_PIF e 121\_PGB: Applicazione della misura nell'ambito dei Progetti integrati di filiera e del Pacchetto giovani**

##### Ammodernamento strutturale

1. interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata;
2. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;
3. realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione culturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo

sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Fraxinus oxycarpa (Frassino ossifillo), Nocciolo (*Corylus avellana* L.), Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel Desf.), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tormentosa (*Paulonia*). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
- non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
- la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari. Nel caso di piantagione a due filari, tuttavia, la fascia perimetrale non sarà considerata nel calcolo della superficie utile per la determinazione del contributo.

#### Ammodernamento tecnologico

1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali (limitatamente alla misura 121\_PGB), della tutela della salute dei consumatori;
2. introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia complessivamente prodotta in un anno (elettrica, termica, e materie plastiche di origine vegetale) dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW/h ovvero in termini di peso-biocarburanti e materie plastiche di origine vegetale). La produzione di biocarburanti è ammessa con i limiti e i vincoli di cui comma n. 380, dell'articolo 1 della L. 296/2006. Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). L'energia elettrica utilizzata in azienda viene calcolata per differenza fra quella misurata dal contatore (approvato ufficialmente dall'Ufficio delle Dogane) e quella commercializzata attestata nelle fatture di vendita; per quanto riguarda, invece, l'energia termica tale quantificazione verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.
3. limitatamente alla misura 121 PGB, realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale, con particolare riguardo per l'uso a fini energetici aziendali e/o al rispetto dei criteri e requisiti comunitari;
4. riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde;
5. adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni;
6. meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione).

#### Ammodernamento organizzativo-strategico

1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.

2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

### **3.1.2 Spese ammissibili**

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti strutturali ed impianti, quali gli onorari di tecnici progettisti e consulenti entro un limite massimo del 5% dell'investimento ammesso.

Gli interventi, ai fini della ammissione, devono essere congrui in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda).

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

## **3.2 Limiti e condizioni**

### **3.2.1 Limiti settoriali**

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

Per i seguenti settori produttivi: ortofrutticolo, vitivinicolo, olio d'oliva, apicolo, zucchero, latte e prodotti caseari, l'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

In linea generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, quali i settori vitivinicolo, oleicolo e lattiero caseario, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Sono vietati gli investimenti configurabili come investimenti di sostituzione e gli acquisti di impianti ed attrezzature usate.

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti e dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore:

#### **3.2.1.1 Ortofrutta**

L'elenco delle spese sovvenzionabili nei programmi operativi di cui al Reg. CE 2200/96, comprende misure relative a tutte le fasi del ciclo di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. Non sono sovvenzionabili spese relative alla trasformazione di ortofrutticoli freschi.

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese sovvenzionabili nei programmi operativi coincidono con quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario prevedere che per le tipologie di intervento di seguito specificate sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 2200/96, possa essere eccezionalmente concesso il sostegno, ai sensi art. 5 comma 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, anche nell'ambito delle misure del PSR.

Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi finanziati dalla OCM e quelli sovvenzionati dal PSR, è necessario che le strategie dello sviluppo rurale siano coerenti con le strategie fissate dalle O.P. nei loro programmi operativi.

A tal riguardo, per assicurare la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che quest'ultimo intervenga a livello di imprese di produzione:

- per le imprese non aderenti alle organizzazioni di produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento; tuttavia, gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti e riconversioni varietali possono accedere al sostegno recato dal PSR solo nell'ambito dei progetti integrati di filiera proposti dalle organizzazioni di produttori;
- per le imprese aderenti alle organizzazioni di produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento ad esclusione della realizzazione di nuovi impianti e di riconversioni varietali e di impianti di irrigazione.

Il controllo che un beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno, è garantito dall'Organismo pagatore regionale, che gestisce i procedimenti relativi sia alle misure del PSR che ai programmi operativi, di cui al Regolamento (CE) 2200/96. La verifica sarà effettuata, con riferimento alle tipologie di intervento per le quali è stata indicata l'eccezione, mediante il controllo:

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazioni di produttori, sulla base degli elenchi dei produttori aderenti, forniti dalle stesse con cadenza almeno annuale, alla Regione Veneto competente al loro riconoscimento;
- del controllo incrociato sulla documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con il Programma operativo da parte del produttore aderente al fine di evitare l'eventuale duplicazione del sostegno;
- della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

Con riferimento agli interventi che l'OCM ortofrutta riconosce sovvenzionabili per i quali, a seguito della definizione dei suddetti criteri di demarcazione, il sostegno possa essere concesso esclusivamente con le misure del Regolamento (CE) 1698/2005, viene riservata a favore delle Organizzazioni di produttori e dei loro aderenti una specifica priorità di accesso nelle pertinenti misure del PSR.

### **3.2.1.2 Vitivinicolo**

Il settore è regolato da una specifica organizzazione comune del mercato, definita dal Regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede la concessione di un contributo comunitario sui costi connessi alla realizzazione di appositi piani di ristrutturazione e di riconversione, che comprendono una o più delle seguenti azioni:

- la riconversione varietale;
- la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti.

Al fine di garantire la coerenza e la necessaria demarcazione tra le due forme di sostegno, nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non possono in nessun caso essere sovvenzionate azioni analoghe a quelle previste nei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Potranno essere sovvenzionate, nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale, azioni supplementari a favore delle aziende vitivinicole e sulla filiera a valle della vigna.

Al fine di garantire una effettiva integrazione tra la fase della produzione e quelle della trasformazione e della commercializzazione, vengono perseguiti gli obiettivi del consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e della promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere.

La verifica che un beneficiario riceva il sostegno solo da una forma di sostegno è garantita dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia ai programmi di ristrutturazione viticola che alle misure dello sviluppo rurale.

### **3.2.1.3 Tabacco**

Non sono previsti nel presente bando interventi inerenti il settore.

### **3.2.1.4 Olio di oliva**

Il settore è regolato dalla specifica organizzazione comune dei mercati che prevede due forme di sostegno al settore: il pagamento agli olivicoltori nell'ambito del Regolamento (CE) 1782/2003, subordinato al rispetto delle norme sulla condizionalità specifica ed un aiuto alle Organizzazioni di operatori oleicoli riconosciute per la realizzazione di programmi di attività triennali di cui al Regolamento (CE) 865/2004.

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che alle tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali a carattere individuale, sovvenzionabili a norma del Regolamento (CE) 865/2004 possa essere eccezionalmente concesso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno nell'ambito del PSR.

Con riferimento agli interventi che l'OCM olio d'oliva riconosce sovvenzionabili per i quali, a seguito della definizione dei suddetti criteri di demarcazione, il sostegno possa essere concesso esclusivamente con le misure del Regolamento (CE) 1698/2005, viene riservata a favore delle Organizzazioni di produttori e dei loro aderenti una specifica priorità di accesso nelle pertinenti misure del PSR.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa sulla OCM e in coerenza con il regolamento (CE) n.2080/2005, è necessario stabilire che non sono ammissibili al sostegno recato dalle misure del PSR, gli interventi che mirano ad un incremento del potenziale produttivo o un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione.

La verifica che un qualsiasi beneficiario possa ricevere il sostegno per una data operazione solo ai sensi di un unico dispositivo è assicurata dall'Organismo pagatore regionale, che gestisce i procedimenti relativi alle misure del PSR, mediante il controllo :

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) 865/2004, sulla base di elenchi in possesso della Regione Veneto e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, autorità responsabili del riconoscimento delle Organizzazioni di operatori oleicoli, a norma del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 gennaio 2006;
- della documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con il Programma operativo da parte del produttore aderente al fine di evitare l'eventuale duplicazione del sostegno;
- della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

### **3.2.1.5 Apicoltura**

Il settore apistico gode di un regime di sostegno comunitario per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, introdotto dal Regolamento (CE) 797/2004. Detto regolamento prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di un programma apicolo nazionale triennale, che preveda lo svolgimento di una o più azioni tra quelle elencate nell'articolo 2 del medesimo, ulteriormente specificate dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006.

In riferimento alla coerenza tra OCM e PSR, non si ritiene necessario prevedere nessuna eccezione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1698/2005, per il sostegno del PSR alle misure sovvenzionabili dal Regolamento (CE) 797/2004 e pertanto il PSR non interviene in alcun modo a sostegno delle iniziative finanziabili nell'ambito dell'OCM quali l'assistenza tecnica agli apicoltori, la lotta alla varroasi, la razionalizzazione della transumanza, il sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele, il sostegno al ripopolamento del patrimonio apicolo, la ricerca.

### **3.2.1.6 Zucchero**

Per quanto riguarda il settore, le imprese agricole che intendono continuare ad operare nella produzione bieticola potranno attivare una serie di interventi volti alla ristrutturazione aziendale. In particolare si ritiene dare priorità agli interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni idraulico agrarie) e agli investimenti volti alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della logistica aziendale.

Il settore è regolato dalla specifica organizzazione comune dei mercati che prevede la definizione di una soglia massima di zucchero per il quale è garantito il sostegno comunitario. La specifica OCM è stata oggetto, a seguito dell'adozione dei Regolamenti (CE) 318/2006, 319/2006 e 320/2006, di una profonda modifica, che ha ridotto il sostegno al mercato ed introdotto un meccanismo per incentivare la ristrutturazione dell'industria saccarifera europea.

Per incentivare la ristrutturazione dell'industria saccarifera e per compensare gli effetti negativi sul reddito dei produttori di barbabietola da zucchero sono state introdotte varie forme di sostegno, tra cui l'aiuto alla diversificazione e aiuto supplementare alla diversificazione, destinati al finanziamento di un Programma nazionale di ristrutturazione, a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) 320/2006.

Il Regolamento (CE) 320/2006 stabilisce che gli interventi ammissibili nel Programma nazionale di ristrutturazione devono corrispondere ad uno o più interventi previsti nell'asse 1 e 3 del Regolamento (CE) 1698/2005. Il Regolamento (CE) 968/2006, stabilisce che il Programma nazionale di ristrutturazione venga presentato per la prima volta entro il 31 dicembre 2006, mentre le sue misure e i relativi pagamenti devono essere realizzati entro rispettivamente il 30 settembre 2010 ed il 30 settembre 2011.

Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, adottato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2006, definisce gli interventi ed i beneficiari ammissibili al sostegno recato dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006. Il Programma individua anche i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti nello stesso e quelli nello sviluppo rurale, sia a livello di beneficiario che di tipologia di intervento. In particolare, per le misure e le tipologie di investimento previste dal medesimo, il Programma nazionale stabilisce che i beneficiari non potranno ricevere il sostegno dello sviluppo rurale.

Tuttavia, le risorse recate dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006 non sono in grado di coprire il fabbisogno complessivo di investimenti del settore bieticolo regionale, che rappresenta il 18% e il 22% rispettivamente della superficie e della produzione bieticola nazionale, tenuto anche conto che cesserà la produzione saccarifera in uno dei due zuccherifici presenti nel territorio regionale.

Risulta, pertanto, necessario prevedere, in conformità allo stesso Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero ed al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, che, in caso di esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero", possono essere eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, accedere al sostegno delle Misure di sviluppo rurale le categorie di beneficiari e gli interventi previsti dal suddetto Programma nazionale, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso, i beneficiari del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, possono accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal suddetto Programma.

La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata dall'Organismo pagatore regionale, responsabile della gestione dei procedimenti relativi alle misure sia dello sviluppo rurale che del Programma nazionale di ristrutturazione.

### **3.2.1.7 Latte e prodotti lattiero caseari**

Ai sensi dell'art 2, comma 3 del Reg. (CE) n. 1974/06 la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero casearia sono ammissibili qualora non determinino il superamento del quantitativo di riferimento stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, disponibile al momento della presentazione della domanda.

In ogni caso, qualora l'investimento comporti l'aumento della produzione, o risulti superato il quantitativo di riferimento assegnato nell'ultimo periodo di dodici mesi (1/4 - 31/3) concluso al termine dell'istruttoria per la concessione dell'aiuto pubblico, il produttore dovrà, a pena di revoca, dimostrare, al momento del collaudo dell'investimento, di disporre di un quantitativo di riferimento individuale pari all'intera produzione realizzata (comprensivo quindi dell'eventuale incremento realizzato).



### 3.2.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi drenaggio, sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha);
- destinazione a siepi o a bosco, secondo i criteri previsti nella misura 221, di una superficie pari ad almeno il 5% della superficie drenata.

### 3.2.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a m<sup>2</sup> 10.000, accorpati, per singola UTE. Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha.
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

All'interno di ambiti sottoposti a particolari vincoli di tutela ambientale (aree protette, e siti della Rete Natura 2000, questi ultimi individuati con DPGR n. 241/2005, DGR n. 1180/2006, n. 441/2007, n. 1885/2007, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357), non sono finanziabili piantagioni realizzate con specie alloctone (Olmo: specie diverse da *Ulmus minor* Miller (Olmo campestre), Ontano napoletano, Platano, Robinia, cloni di Pioppo, Paulonia)

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Le specie utilizzate (ad esclusione del Nocciolo e del Platano) devono essere provviste del *Cartellino del Produttore*, come previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, relativo alla produzione ed alla commercializzazione del materiale di propagazione. Qualora il materiale di propagazione sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare inoltre riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.

Inoltre, la commercializzazione di tutte le specie del genere *Populus* è soggetta all'applicazione del D.Lgs n. 214/2005 in attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria. Ne consegue che il vivaista dovrà essere in possesso del *Passaporto delle piante*.

### 3.2.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di fonti agro-forestali, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi:

Impianti di combustione diretta: se producono solo energia termica: efficienza  $\geq 85\%$ .

Impianti di combustione diretta: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento complessivo deve essere non inferiore all'85% e il rendimento elettrico deve essere  $\geq 20\%$ .

Impianti di pirogassificazione: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere  $\geq 20\%$ .

Impianti di fermentazione anaerobica con produzione di biogas: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere  $\geq 35\%$ .

Impianti di produzione di biocarburanti: il valore dell'“indicatore di sostenibilità”, espresso in termini di EROEI (Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) o indice simile, deve essere uguale o superiore all'unità (Indicatore =  $\sum$  output energia /  $\sum$  input energia).

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera “poco significative” ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'erogazione degli aiuti, a valere sul presente Programma, per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con L. 29 novembre 2007, n. 222, e dall'art. 2, comma 152 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

### 3.2.5 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando.
2. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
3. le spese per l'acquisto di animali (fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma del Reg. di attuazione), piante annuali e loro messa a dimora;
4. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
5. i semplici investimenti di sostituzione; si definiscono tali quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti di essi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
6. impianti ed attrezzature usati;
7. spese di noleggio attrezzature;
8. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
9. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
10. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
11. IVA;
12. altre imposte e tasse;
13. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
14. relativamente ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, si applica quanto riportato al paragrafo 3.2.

### 3.3 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di indirizzi procedurali, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento.

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali".

#### 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

##### 4.1 Importo messo a bando

L'importo relativo all'applicazione della misura individuale è pari a 20.000.000,00 € così ripartito:

121_M:	5.000.000,00 €
121_A:	8.000.000,00 €
112_E:	3.000.000,00 €
121_F:	4.000.000,00 €

Nel caso il budget riservato ad una o più azioni risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti potranno essere rimodulate proporzionalmente nelle eventuali azioni che manifestassero carenza di disponibilità finanziaria.

In relazione ai termini previsti per l'adeguamento la Giunta Regionale si riserva la facoltà di impiegare eventuali fondi aggiuntivi (aiuti di Stato) che si dovessero rendere disponibili, per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'azione 121\_A.

Relativamente alla programmazione integrata si fa riferimento ai limiti di budget riportati per i PIF e il PGB, rispettivamente nei bandi delle misure 123 e 112.

##### 4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona	
	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani IAP, entro 5 anni dall'insediamento*	55%	40%
Imprese agricole condotte da IAP	45%	30%

\* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di apertura del presente bando.

Possono accedere alle percentuali di contributo per le zone montane le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana e che, nel caso di investimenti strutturali, effettuino l'intervento in zona montana.

Ai fini della presente misura, sono considerate montane le zone classificate nell'allegato G al presente provvedimento.

L'importo del contributo ammissibile al massimo sarà pari a quello richiesto nella domanda di aiuto.

##### 4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa ammesso a finanziamento, nell'arco di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, è pari a:

- 600.000,00 € per impresa;
- 1.200.000,00 € per cooperative agricole di conduzione rientranti tra i “soggetti equiparati” di cui al paragrafo 2.2.1.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in montagna;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Nel caso in cui la misura sia inserita nell'ambito di un “pacchetto giovani”, in abbinamento con la misura di insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in:

- 7.500 € per le aziende situate in montagna;
- 15.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

#### **4.4 Termini e scadenze**

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli “Indirizzi procedurali”.

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

Per i giovani neoinsediati che prevedano, nell'ambito del “Pacchetto giovani”, investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal comune, il periodo utile per la conclusione degli interventi strutturali decorre dal momento del rilascio del permesso in questione. Tale autorizzazione dovrà essere ottenuta e trasmessa alla struttura competente della gestione della domanda a valere sulla presente misura, entro 12 mesi a decorrere dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

In ogni caso la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 Priorità e punteggi**

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria.

Per le azioni 121\_PIF e 121\_PGB non si applicano i punteggi di cui al successivo paragrafo 5.1.1 e si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei rispettivi progetti integrati.

Per le azioni 121\_M, 121\_A, 121\_E e 121\_F vengono definite graduatorie separate, stilate sulla base del punteggio di merito ottenuto dalle iniziative di investimento e finanziate fino alla disponibilità dei fondi riservati alle azioni stesse.

A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita del socio più giovane.

##### **5.1.1 PUNTEGGIO**

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

###### **1. Priorità di investimento**

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni comparto produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Tipologia di intervento		COMPARTO						
		Priorità						
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	ORTO FRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
A	Interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata	B	A	A riconversione varietale nei PIF*	B	B	B	B
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAGGIO*	B	S SERRE*	A	A	A	A DELOCALIZZAZIONE*
C	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAGGIO*	B	B	A	A	A	A BENESSERE ANIMALI (oltre i livelli minimi obbligatori)*
D	Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	A	B	B	B	B	B	B
E	Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	S	S
F	Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera.	A	B	M SERRE*	B	B	B	S
G	Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.	S	B	S	A	B	B	B
H	Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni.	B	B	A	B	B	B	B
I	Acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori.	S	A	S	A	S	A	A
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	M	A	M	S	S

\* Nel caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Per il settore firovivaistico, riconosciuta la notevole importanza di alcune tipologie di investimento che connotano il settore, per gli interventi di cui alle lettere B (con riferimento alle sole serre), G e I si attribuiscono 30 punti ancorché ricompresi nella categoria di priorità "alta".

## 2. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62 e con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684) con esclusione di quelle situate in zona montana	Punti 7
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle altre Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con D.Lgs 152/99 e DCR 7 maggio 2003, n. 23	Punti 5

## 3. Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) o a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 7
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) o a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 5

## 4. Risparmio e produzione di energia

Investimenti volti alla produzioni di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico aziendale.	Punti 7
--	---------

## 5. Carico zootecnico (con riferimento alla consistenza media di allevamento relativa all'ultimo anno fiscale concluso)

UBA/ettaro > 3 (di SAU delle colture erbacee)	Punti 5
UBA/ettaro > 2 < 3 (di SAU delle colture erbacee)	Punti 3
UBA/ettaro < 2 (di SAU delle colture erbacee)	Punti 1

## 6. Introduzione di tecnologie specialistiche

Investimenti in attrezzature specialistiche	Punti 1
---	---------

## 7. Commercializzazione della produzione aziendale trasformata.

Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale	Punti 5
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%	Punti 3
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 51% e il 74%	Punti 1

## 8. Condizioni dell'imprenditore

Imprese condotte da giovani IAP di età inferiore ai 40 anni. In caso di società e cooperative il requisito deve essere posseduto da colui che apporta la qualifica di IAP	Punti 1
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 0,5

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria 1., questo viene determinato sulla base dell'investimento prevalente in termini di spesa ammessa. (ad es: Azienda a indirizzo produttivo misto ortofrutticolo viticolo: investimenti nella tipologia di intervento G per il settore ortofrutticolo (priorità S) pari al 40% della spesa ammissibile; investimenti nella tipologia di intervento M per il settore viticolo (priorità A) pari al 60% della spesa ammissibile; verrà attribuito il punteggio corrispondente alla priorità A.

All'interno delle categorie di punteggio 2., 3., 5., 7 e 8. è attribuibile un solo punteggio.

Le iniziative a valere sull'azione 121\_M possono beneficiare dei punteggi delle categorie 1., 3., 4., 6., 8.; il punteggio complessivo massimo, in tal caso, è pari a 46 punti.

Le istanze che fanno riferimento all'azione 121\_A possono beneficiare dei punteggi delle categorie 2. e 8. con un punteggio complessivo massimo di 8 punti.

Le istanze che fanno riferimento all'azione 121\_F possono beneficiare dei punteggi delle categorie 3. e 7. e 8. con un punteggio complessivo massimo di 13 punti.

Per l'azione 121\_E le iniziative possono beneficiare dei punteggi delle categorie 2., 5. e 8.. con un punteggio complessivo massimo di 13 punti.

### 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 3., 4., 5., 7. e 8. (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Per l'accesso alla categoria qualità delle produzioni:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "protezione transitoria", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CEE) n. 509/2006, Reg. (CEE) 1493/1999 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato

dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;

- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda.
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato

Per l'accesso alla categoria Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- Per il riconoscimento dei punteggi di priorità previsti, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. La definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica": l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso Comune.
- Alle domande dei richiedenti con almeno una Unità Operativa ricadente nei Comuni individuati come interamente vulnerabili tramite il ricorso alla metodologia di analisi "SINTACS" e che, di conseguenza, sono stati designati Zona Vulnerabile ai Nitrati con la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2006, n. 62, sono attribuiti punti 7, anche se gli stessi Comuni erano già stati precedentemente designati nell'ambito delle ZVN individuate con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 2003, n. 23 (Bacino Scolante in Laguna di Venezia).

Nel caso in cui un'impresa zootecnica presenti più Unità Operative dislocate in zone a diverso punteggio, verrà attribuito quello relativo alla zona nella quale vengono realizzati gli interventi. Nel caso l'impresa effettui investimenti in entrambe le tipologie di area vulnerabile si fa riferimento, ai fini del punteggio, a quella nella quale essa presenta la maggiore densità di animali (UBA/ettaro).

Per l'accesso alla categoria risparmio e produzione di energia:

- in riferimento al risparmio energetico si considerano gli interventi finalizzati all'introduzione di dispositivi che consentano un minor consumo di energia termica ed elettrica, con esclusione dei semplici interventi di coibentazione;
- relativamente alla produzione di energia si fa riferimento a quella derivante da fonti rinnovabili.

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori agricoli professionali e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per l'accesso alla categoria introduzione di tecnologie specialistiche:

- le attrezzature specialistiche sono dotazioni che, per caratteristiche originarie – e non per l'uso – sono destinate agli specifici settori produttivi. Pertanto, non sono classificabili in tale categoria e non possono partecipare alla determinazione della percentuale di spesa ammessa per tali attrezzature:
  - gli attrezzi generici, anche se utilizzati in aziende ad indirizzo produttivo specialistico;
  - gli attrezzi non generici se riferiti ad un settore produttivo per il quale non si chiede l'intervento;
  - le trattrici, anche se specializzate.

Rientrano nella categoria ai fini della spesa ammessa:

Settore vitivinicolo: attrezzatura per la difesa delle colture, attrezzatura per la raccolta meccanica dell'uva, per la potatura meccanica dei vigneti, attrezzatura enologica;

Settore frutticolo/olivicolo: attrezzatura per la difesa delle colture, attrezzatura per la raccolta meccanica o agevolata, impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento dei prodotti;

Settore zootecnico: le attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui, la foraggicoltura (ad esclusione delle attrezzature per la lavorazione del suolo e per la semina) e la gestione dei pascoli; sono altresì ammissibili per le zone montane le seguenti attrezzature:

- trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciattutto;



- trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandilquame, cassone spandiletame, autocaricante);
- motofalciatrice e/o motocoltivatore semovente con pneumatici a sezione larga adatti per operare in pendenza e relative dotazioni per lo sfalcio, l'andanatura, la ranghinatura, la trinciatura, la raccolta e la fasciatura in rotoballe.

Altre colture: macchine e attrezzature per la gestione della coltura, la distribuzione dei concimi ed antiparassitari, la raccolta dei prodotti nonché la lavorazione, la conservazione e la vendita degli stessi.

Il settore produttivo cui appartiene l'azienda viene stabilito mediante la definizione dell'OTE (Orientamento Tecnico Economico).

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

### 6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di "Indirizzi procedurali" approvato dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

#### Documentazione generale:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
  - b. lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
  - c. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando;
  - d. la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dal Servizio dell'IRA competente per territorio;
  - e. impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno;
  - f. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica);
5. piano aziendale (PA);
6. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando, unitamente agli atti progettuali;
7. permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
8. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
9. tre preventivi analitici per macchine ed attrezzature con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando;
10. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
11. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
12. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
13. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
14. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;

15. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione;
16. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato risultante dal libro inventari, relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni fiscali conclusi, firmato dal richiedente) in particolare:
  - a. per le imprese individuali e le società di persone od associazioni, copia della dichiarazione dei redditi della società e dei partecipanti, riferita all'ultimo anno fiscale;
  - b. per le società di capitali o le fondazioni, copia del bilancio, riferito all'ultimo anno fiscale;Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, l'ultimo anno fiscale o la media degli ultimi tre anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire l'ultimo anno fiscale o la media degli ultimi tre anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

In presenza di colture arboree in fase di allevamento, secondo la ordinaria definizione per la specie considerata, il reddito proveniente da tali superfici sarà calcolato applicando, alla superficie interessata, i dati quantitativi e di valore della produzione indicati a livello provinciale ai fini della determinazione della eleggibilità alle provvidenze previste dal D. Lgs. 102/2006. Al valore della P.L.V. ottenuto, si applicheranno, per la determinazione delle spese colturali, i valori stabiliti dalla tabella A della D.G.R. 3 agosto 1982 n. 4175; il risultato andrà sommato direttamente al valore del reddito netto aziendale.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

17. certificazione attestante la qualifica di IAP.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., e 16. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7. se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che, comunque, in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio

Analogamente, il documento previsto al punto 8., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune. La documentazione di cui al punto 17, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.

Se la presente misura viene attivata nell'ambito del Pacchetto giovani (PGB), i richiedenti non dovranno presentare il PA di cui al punto 5, in quanto tenuti alla presentazione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa" (PASI) e si dovranno applicare le disposizioni e le deroghe specifiche contenute nel bando della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" allegato al presente provvedimento.

#### Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;
2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (Reg. (CE) 2092/91);
3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 509/06, Reg. (CEE) n. 510/06, , certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del Reg. (CEE) n. 1493/99, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
5. Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento;

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## 6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

### Documentazione per la rendicontazione degli investimenti

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

## 7. INDICATORI

- Importo totale della spesa pubblica (Totale di cui FEASR)
- Numero di aziende beneficiarie (numero)
- Volume totale degli investimenti (euro)
- Numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche
- Accrescimento del valore aggiunto lordo

**MISURA/SOTTOMISURA : 122- ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE****AZIONE : 1 - Costruzione e manutenzione strade forestali.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**

## 1.1. - Descrizione generale:

Il recupero del patrimonio silvicolo produttivo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. Il concentramento dell'attività selvicolturale nelle aree servite da una adeguata rete viaria con la conseguente riduzione dei costi di taglio, allestimento ed esbosco possono comportare indubbi vantaggi competitivi per le foreste venete. Le oggettive difficoltà geomorfologiche della montagna veneta inoltre impongono la realizzazione di una capillare rete viaria aziendale in grado di supportare le necessità selvicolturali e manutentive dei boschi con finalità produttive. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare l'accesso ai boschi e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva.

## 1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi valorizzando le risorse della selvicoltura con una migliore accessibilità ai boschi medesimi.

## 1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

## 2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili
- c) Comuni proprietari di foreste
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse dai soggetti beneficiari le Comunità Montane intese come associazioni di Comuni con finalità istituzionali aventi carattere di pubblica utilità, in quanto non compatibili con gli obiettivi dell'Asse 1 in relazione agli aspetti della competitività e delle finalità produttive che sono alla base delle diverse azioni della Misura e che attengono ad investimenti sui patrimoni dei singoli Comuni.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti..

## 2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, l'atto di notorietà del richiedente, in cui si dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti

aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte dei medesimi soggetti.

Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

I beneficiari devono essere in grado di rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione agli investimenti previsti dalla misura.

### 3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

#### 3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

##### 3.1.1. - Interventi/Impegni

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi ~~di~~ localizzati di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le asfaltature nei tratti a maggiore pendenza longitudinale.

##### 3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

Sono escluse da questo approccio le opere di carattere edilizio

#### 3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'intervento deve possedere i requisiti di redditività e di validità economico finanziaria dimostrabili attraverso l'elaborazione di opportuni indicatori economico-finanziari. L'intervento sarà ammesso a contributo se risulterà positiva l'analisi economico finanziaria da effettuarsi seguendo metodiche convenzionali, ovvero mediante l'analisi costi-benefici attuata con diversi livelli di approfondimento relativi all'analisi finanziaria, all'analisi economia convenzionale o all'analisi economica allargata.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Il finanziamento delle strade forestali comporta la loro classificazione e inserimento nell'elenco della viabilità, qualora non già avvenuto, della L.R. 14/1992 e successive modificazioni e la conseguente disciplina in materia di accesso e di circolazione.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992.

Per altri approfondimenti in merito al regime di transitabilità ed alla natura delle opere si faccia riferimento al paragrafo 6.2 dell'allegato "A" alla DGR 28 novembre 2006 n. 3604.

### 3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

### 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 60% della spesa ammessa considerato che si attua solo nelle zone montane.

### 4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

### 4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

## 5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

### 5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	2,0 punti
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	3) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	1,0 punti
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	0,8 punti
Svantaggi orografici	4) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46%	1,0 punti

	- oltre il 46 % (vedere Allegato I alla presente deliberazione)	2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	5) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	2,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2,0 punti
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1,0 punti
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40% (vedere Allegato I alla presente deliberazione)	2,0 punti 1,0 punti 0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (vedere Allegato I alla presente deliberazione)	3,0 punti 1,2 punti

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

## 5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Soggetto richiedente	Persona fisica	Precedenza ai soggetti di minore età
Soggetto richiedente	Persona giuridica	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Si definisce strada forestale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco per l'esecuzione delle operazioni colturali finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste.

Nel caso di strade forestali vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza). Per gli interventi ammissibili le parti fuori foresta non andranno stralciate dal contributo se funzionali all'intera opera e alla superficie boschiva di riferimento.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

## 7. INDICATORI

- Numero di detentori di aree forestali che hanno ricevuto il sostegno all'investimento
- Volume totale degli investimenti

## 8. ALLEGATI TECNICI

### Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 895 del 19 novembre 2007 (BUR n. 106 del 11/12/07) con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. copia della richiesta di classificazione della strada, inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992, qualora il requisito non sia già assolto;
6. analisi economico finanziaria dell'intervento secondo i criteri indicati al paragrafo 3.2 del presente bando;
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto;
9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
12. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
13. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.



La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

### **Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

### **Allegato 1**

Definizione di foresta:

Per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art 14 della LR 52/78

**MISURA/SOTTOMISURA : 122- ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE****AZIONE : 2 - Miglioramento boschi.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

Il recupero del patrimonio silvicolo produttivo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per i boschi a spiccata funzione produttiva. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva garantendone l'efficienza in termini economico produttivistici.

**1.2. - Obiettivi:**

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi a funzione produttiva valorizzando i prodotti da essi ritraibili sempre nell'ambito di una preminente gestione naturalistica.

**1.3. - Ambito territoriale**

Fatte salve le deroghe previste dal bando, l'azione si applica a boschi classificati a funzione produttiva dai soli piani di riassetto forestale redatti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili
- c) Comuni proprietari di foreste
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse dai soggetti beneficiari le Comunità Montane intese come associazioni di Comuni con finalità istituzionali aventi carattere di pubblica utilità, in quanto non compatibili con gli obiettivi dell'Asse 1 in relazione agli aspetti della competitività e delle finalità produttive che sono alla base delle diverse azioni della Misura e che attengono ad investimenti sui patrimoni dei singoli Comuni.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

**2.2 – Criteri di ammissibilità**

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, l'atto di notorietà del richiedente, in cui si dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte dei medesimi soggetti.

Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI**

#### **3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti**

##### **3.1.1. - Interventi/Impegni**

Interventi straordinari di riconversione produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia tramite la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

- a) ricostituzione di boschi degradati;
- b) cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte perticaie da imboschimento - Si tratta di operazioni che consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del temperamento della specie, della fertilità stazionale, dello stadio evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio culturale;
- c) decespugliamento, ripuliture, interventi sui castagneti da frutto
- d) diradamenti e tagli fitosanitari
- e) conversioni da ceduo a fustaia

##### **3.1.2 – Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selviculturale limitatamente alla voce c) del punto 3.1.1.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

#### **3.2 - Limiti e condizioni**

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca la avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

L'intervento deve ricadere all'interno di particelle assestamentali classificate come produttive dai rispettivi piani di cui al comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78. Detti piani possono essere in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno iniziati i lavori. Il tecnico è tenuto a dichiarare lo stato di attuazione del piano, lo stato del relativo iter amministrativo e le caratteristiche dei soprassuoli oggetto di intervento.

La dimensione della proprietà al di sopra della quale gli investimenti si basano sui piani di gestione forestale è fissata in 30 ha. In altri termini la presenza di un piano di assestamento forestale è richiesta solo per le proprietà con una superficie boscata ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78 superiore a 30 Ha. Fatta salva la deroga di cui al capoverso successivo i boschi il cui piano sia in fase di prima compilazione o non pianificati devono possedere i connotati di produttività individuati dalla DGR 158/97.

Fermo restando l'obbligo della presenza di un piano di riassetto forestale redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78, gli interventi a carico dei castagneti da frutto possono essere finanziati indipendentemente dalla funzione attribuita alla particella assestamentale.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005,

n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta “benzina alchilata”.

L’uso dei carburanti e oli ecologici dovrà corrispondere ad una spesa variabile tra i 3 ed i 5 €/mc. di legname utilizzato secondo quanto evidenziato nell’Allegato 3 del PSR.(paragrafo “Nota sull’uso carburanti e oli ecologici per gli interventi selvicolturali”)

I miglioramenti boschivi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento comunitario o della LR 14/03 nei precedenti 5 anni. L’arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei vari bandi pubblicati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

### **3.3 – Durata degli impegni / Vincoli**

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Nel soprassuolo oggetto di miglioramento boschivo sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali purchè non ne venga alterata la destinazione d’uso e la funzione preminente.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

L’importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

### **4.2 - Livello ed entità dell’aiuto**

L’aiuto è fissato nella misura massima del 50% della spesa ammessa elevabile al 60 % nelle zone montane e nei siti della rete Natura 2000.

### **4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €.

In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 6.000,00 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,666 Ha.

Il calcolo della spesa ammessa deve essere effettuato al netto delle possibili entrate generate dall’investimento. In altri termini dal costo totale dell’investimento vanno detratti gli eventuali ricavi connessi alla vendita, franco strada, del legname proveniente dal taglio delle piante.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

### **4.4 – Termini e scadenze per l’esecuzione**

Il termine ultimo per la realizzazione dell’intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

## **5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE**

## 5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	2,0 punti
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	3) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	1,0 punti
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	0,8 punti
Svantaggi orografici	4) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	1,0 punti
		2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	5) Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.	2 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2 punti
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1,0 punti
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	2,0 punti
		1,0 punti
		0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	3,0 punti
		1,2 punti
Tipologia di riferimento	10) Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 5).	1,0 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 4 (Svantaggi orografici), 8 (Indice di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'Allegato I del presente provvedimento relativa ai Comuni montani e parzialmente montani, ed alla tabella di cui all'Allegato L del presente provvedimento per i Comuni non montani.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano. Per le proprietà di entità superiori ai 30 ha il punteggio per la presenza del piano di riassetto non è attribuibile trattandosi di un prerequisito.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

Nota 5. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

### **5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza**

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Soggetto richiedente	Persona fisica	Precedenza ai soggetti di minore età
Soggetto richiedente	Persona giuridica	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

## 7. INDICATORI

- Numero di detentori di aree forestali che hanno ricevuto il sostegno all'investimento
- Volume totale degli investimenti

## 8. ALLEGATI TECNICI

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, documentazione fotografica, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici, indicazione degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita, franco strada, del legname tagliato. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 895 del 19 novembre 2007 (BUR n. 106 del 11/12/07) con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative
5. per le proprietà con una superficie boscata (ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78) superiore a 30 Ha, estratto del piano di assestamento in cui siano chiaramente individuate, sulla base della carta tecnica regionale, le superfici oggetto di intervento e la funzione attribuita alle particelle assestamentali interessate;
6. per le proprietà con una superficie boscata inferiore a 30 Ha il tecnico dovrà presentare una relazione, comprensiva di elaborati tecnici, che dimostri che la superficie oggetto di intervento possiede i connotati di produttività individuati dalla DGR n. 158/97;
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto;
9. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 11, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

**Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.



**MISURA : 122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**  
**AZIONE : 3 – Investimenti per prima lavorazione del legname**

**1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE**

**1.1- Descrizione generale**

Le oggettive difficoltà geomorfologiche che caratterizzano la montagna veneta e la ridotta scala dimensionale delle proprietà forestali, rendono difficoltose le operazioni di raccolta e lavorazione del legname in bosco e risulta difficile per i proprietari dotarsi di una propria organizzazione dedicata allo svolgimento di tali lavori. Sempre più spesso si ricorre, per queste operazioni, ad operatori esterni adottando alcune forme contrattuali tipo.

Con la presente misura, quindi, si intende migliorare le dotazioni delle imprese forestali e di quei proprietari che possono dotarsi di una propria organizzazione lavorativa interna.

La misura trova fondamento nell’ambito delle azioni intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico attraverso l’accrescimento del valore economico delle foreste, in particolare, dalle disposizioni e precisazioni contenute nel regolamento applicativo, laddove (art. 18) viene data la possibilità di includere gli investimenti relativi alle attrezzature per le utilizzazioni boschive.

**1.2 - Obiettivi**

Obiettivo principale della misura è aumentare le capacità produttive delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione e il mantenimento di imprese boschive formate da operatori specializzati e dotate di attrezzature di taglio, allestimento ed esbosco tecnologicamente avanzate, caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull’ambiente forestale.

**1.3 - Ambito territoriale**

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari e detentori di boschi singoli o associati.
- b) Imprese forestali, collegate ai proprietari da contratti significativi di utilizzazione e/o gestione boschiva.

**2.2 – Criteri di ammissibilità**

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Per quanto attiene ai proprietari boschivi, questi devono essere dotati di boschi pianificati, ai sensi dell’art. 23 della LR 52/78, se la proprietà boscata supera i 30 ha, e dimostrare di avere un’organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera b) del successivo punto 3.1.1. Per organizzazione propria si intende la disponibilità di personale assunto dal proprietario per svolgere funzioni operative oltre che mezzi e materiali necessari alla gestione selvicolturale della proprietà. In altri termini il richiedente deve avere una squadra di operai che cura ordinariamente la gestione delle operazioni selvicolturali.

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti nel caso in cui:

- conduce le superfici oggetto dell’intervento al momento della presentazione della domanda;

- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, l'atto di notorietà del richiedente, in cui si dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte dei medesimi soggetti.

Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006.

Nel caso delle imprese forestali queste devono essere dotate di patentino di idoneità forestale e dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2007 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 €, entro 3 anni dall'insediamento.

Tale fatturato può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa forestale operi prevalentemente come contoterzista individuato ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Le imprese forestali devono, inoltre, possedere uno o più contratti di vendita o capitolati tecnici sottoscritti tra le parti (per gli enti pubblici regolati dal Capitolato Tecnico di cui alla DGR 69/97) o contratti di gestione boschiva in corso di validità con i proprietari di boschi, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 30 del paragrafo 4 del Reg. CE 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Detti contratti devono essere e significativi alternativamente in termini di durata, massa gestita o superficie condotta, in relazione all'entità dell'investimento.

La presenza di contratti di gestione boschiva o contratti di vendita dovrà coprire un arco temporale di almeno 4 anni di cui almeno 3 successivi alla data di presentazione della domanda.

Tutti i beneficiari devono impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

#### **3.1 – Tipo di interventi**

**3.1.1** – Gli interventi riguardano l'acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di iniziative realizzate a carico delle superfici boscate e alla realizzazione delle opere di cui al successivo punto b) realizzate all'interno dei boschi.

- a) Acquisto di attrezzature specialistiche per il taglio, l'allestimento e l'esbosco del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, caricatori di biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno, ecc.);
- b) Creazione di piazzali di deposito del legname per l'accumulo temporaneo all'imposto e creazione di teleferiche fisse ;
- c) Costi generali connessi alla realizzazione di tali opere di cui al punto b).

#### **3.1.2 – Spese ammissibili**

Le attrezzature preferibilmente devono presentare carattere di novità rispetto a realizzazioni già costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme che in uno o più elementi importanti per concezione o costruzione.

Le attrezzature innovative generalmente comportano progressi, anche certificati da enti terzi, in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale e qualità dei prodotti.

Ai fini della applicazione del presente bando si considerano innovativi i seguenti macchinari: harvester, forwarder.

E' ammesso l'acquisto dei macchinari addetti esclusivamente al trasporto del legname fuori foresta, limitatamente al materiale trasportato per conto proprio.

Per la creazione dei piazzali di deposito, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25%.

I progetti relativi alla creazione di piazzali di deposito gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'acquisto di harvester è consentito solo attraverso l'attivazione di Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF),

### **3.3 – Durata degli impegni/Vincoli**

Tutte le attrezzature acquistate con i contributi di cui al presente bando non devono essere vendute prima dei 5 anni dalla data fissata dalle procedure generali; per i piazzali di deposito e le teleferiche fisse è previsto un vincolo di immodificabilità di 7 anni dalla data fissata dalle procedure generali.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo complessivo messo a bando è pari a 1.500.000 €

### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Il contributo viene concesso nella misura del 40%, elevabile al 50% nel caso di acquisto di apparecchiature innovative, così come definite al paragrafo 3.1.2.

### **4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

Per gli investimenti relativi all'acquisto di apparecchiature innovative finanziati nella misura del 50% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 400.000,00 €.

Per gli investimenti finanziati nella misura del 40% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

### **4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali delle imprese forestali (acquisto di macchine e attrezzature) è fissata a dodici mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

La data di scadenza per gli investimenti infrastrutturali (realizzazione di piattaforme logistiche all'imposto e le teleferiche fisse) è fissata a diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.

Nel caso di progetti misti vale il termine maggiore per entrambe le tipologie.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

### 5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Uso di pneumatici a larga sezione, semicingolature, catene forestali per ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro complesso l'impatto al suolo (esempio: gru a cavo).	3
Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.	Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della pubblicazione del bando. Ovvero, la proprietà o l'impresa deve essere riconosciuta e risultare inserita nell'atto deliberativo dell'Ente di certificazione.	2
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia titolare sia di proprietà boschiva sia di attività di taglio, allestimento ed esbosco.	1
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista harvester e forwarder o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	4
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole.	2
Interventi finalizzati alla realizzazione della filiera foresta - legno - energia.	Il punteggio si attribuisce a chi acquista cippatrici da impiegare in bosco	1

### 5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Soggetto richiedente	Persona fisica	Precedenza ai soggetti di minore età
Soggetto richiedente	Persona giuridica	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

## 7. INDICATORI

- Numero di ditte o proprietari beneficiari;
- Numero e tipologia di attrezzature acquistate ;
- Numero e superficie dei piazzali di deposito.

## 8. ALLEGATI TECNICI

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. per gli interventi (piazzali di deposito e teleferiche fisse) progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, disegni tecnici, documentazione fotografica;
5. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento.
6. per i proprietari boschivi dimostrare di essere dotati di boschi pianificati (ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78) se la proprietà boscata supera i 30 ha, e di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali;
7. per le imprese forestali copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito previsto dal paragrafo 2.2;
8. per le imprese forestali presentare copia dei capitolati tecnici o altri contratti di gestione come richiesto al paragrafo 2.2;
9. per l'acquisto di macchine e attrezzature presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
10. per le associazioni di proprietari, provvedimento di approvazione del progetto;
11. per le associazioni di proprietari presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91
17. per la costruzione di teleferiche fisse allegare tutta la documentazione e le autorizzazioni previste a norma di legge.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 12 al n. 17 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

### **Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

**MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1- Descrizione generale**

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale.
- Promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte bovino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, girasole, mangimi);
- Olio d'oliva;
- Florovivaismo;
- Altri settori ( riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti);

Gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero saranno attuati esclusivamente attraverso il programma nazionale di ristrutturazione di cui al Regolamento CE 320/2006.

L'attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.

**1.2 - Obiettivi**

- a. Conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
- b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
- c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;
- e. sviluppare la progettazione integrata di filiera quale strumento strategico della politica di sviluppo rurale per tutelare la tipicità del prodotto veneto in ambito nazionale e internazionale;
- f. migliorare la rete logistica.

**1.3 - Ambito territoriale**

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti beneficiari**

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Le imprese che svolgono la sola attività di trasformazione o commercializzazione possono accedere al sostegno esclusivamente nell'ambito di specifici progetti integrati di filiera.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato ( es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .

Il sostegno, è limitato alle:

a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);

b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

Tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree, possono accedere alla misura esclusivamente nell'ambito dei progetti integrati di filiera.

## **2.2 – Criteri di ammissibilità**

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

– R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le società di persone e capitali;

– Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento

Per imprese di nuova costituzione, e quindi prive di bilanci approvati il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1 – Tipo di interventi**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;



- c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- d. investimenti diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali, al risparmio energetico, al riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

### 3.2 - Spese ammissibili:

#### 1- Investimenti materiali:

- (a) costruzione, acquisto o leasing con patto d'acquisto, ammodernamento di immobili;
- (b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato;
- (c) acquisto o leasing con patto d'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici (es. camion frigoriferi) e le macchine per la raccolta a servizio di una pluralità di aziende;
- (d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

L'importo ammissibile nel caso di acquisto di immobili (compresi i terreni) non potrà eccedere il 60% di quello complessivo dell'investimento.

#### 2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori e alla consulenza e supporto, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1- Investimenti materiali, secondo le modalità stabilite negli "Indirizzi Procedurali" elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

### 3.3 - Limiti e condizioni

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarità contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno eccezione quelli di seguito elencati realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione:
  - regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006, si prevede, quindi, di sostenere con la presente misura l'adeguamento alle norme in argomento per le microimprese fino al 31.12.2008
- b) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- c) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- f) spese di noleggio attrezzature;
- g) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- h) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- i) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

### 3.4 – Durata degli impegni

#### A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono i regolamentati con le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

#### B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a intrattenere rapporti di fornitura del prodotto interessato all'investimento con:

- aziende agricole attive nella produzione primaria se il beneficiario è un'impresa di trasformazione e commercializzazione;
- aziende di trasformazione e commercializzazione nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa di sola commercializzazione inserita in un PIF.

Tali impegni di fornitura avranno durata per i tre anni successivi all'anno solare nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore, al momento della richiesta di collaudo delle opere, l'elenco dei produttori agricoli o delle aziende di trasformazione e commercializzazione con cui intratterrà per i tre anni successivi rapporti di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni.

Limitatamente al settore della carne i beneficiari potranno produrre l'elenco dei macellatori purchè questi ultimi forniscano un elenco che identifichi i produttori agricoli fornitori della materia prima.

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare/commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento .

#### C) Contratti di fornitura all'interno dei PIF

Nel solo caso in cui la misura 123 sia attivata all'interno di un PIF l'impresa beneficiaria dovrà obbligatoriamente stipulare anche:

- contratti di fornitura di materia prima con aziende agricole attive nella produzione primaria aderenti al PIF se il beneficiario è un'impresa di trasformazione e commercializzazione
- contratti di fornitura di prodotto trasformato con aziende di trasformazione e commercializzazione aderenti al PIF nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa di sola commercializzazione,

secondo le modalità previste nella specifica scheda del progetto integrato di filiera.

#### D) Controlli ex post

Ai fini del rispetto degli impegni e dei contratti di fornitura (precedenti punti B) e C) ) fra contraente beneficiario e produttori agricoli conferenti/ fornitori o imprese di trasformazione dei prodotti trattati, le imprese beneficiarie, saranno oggetto di verifiche nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di intervento contributivo.

Qualora, durante i controlli in loco effettuati nel triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori, si constati che la percentuale di materia prima proveniente da produttori agricoli o di quella trasformata,

risultante dal controllo è inferiore a quella oggetto dell'impegno assunto dal beneficiario, si procede al recupero del contributo erogato proporzionalmente alla differenza accertata al momento del controllo.

In particolare, salvo i casi di forza maggiore definiti dalla vigente normativa ed opportunamente valutati dall'autorità preposta alla autorizzazione ai pagamenti, il contributo pubblico effettivamente determinato viene ridotto della differenza constatata, se quest'ultima supera del 3%, ma non più del 20%, la percentuale accertata.

Qualora la differenza constatata sia superiore al 20% della percentuale accertata, l'interessato decade interamente dai benefici ricevuti e gli uffici competenti avviano le procedure di revoca del contributo.

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 - Importo messo a bando:**

a) – 1.250.000 euro per operazioni individuali con beneficiario microimprese ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree, e per investimenti effettuati in zona montana.

b) – 30.000.000 euro per operazioni inserite in progetti integrati di filiera (PIF).

Le somme messe a bando per la misura 123 nell'ambito dei PIF vengono ripartite tra i settori produttivi elencati al punto 1.1 tenendo conto dei seguenti elementi ai quali viene attribuito il peso percentuale a fianco indicato:

a) rapporto percentuale tra il valore della produzione agricola del settore e il valore complessivo di tutti i settori ammessi : peso percentuale pari a 70% ( vedi tabella 8.1);

c) rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore e volume complessivo della spesa di tutti i settori ammessi : peso percentuale pari a 30%.

##### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.

Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è ridotta al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

I beneficiari possono richiedere la liquidazione di un anticipo e/o di acconti che saranno erogati secondo le modalità previste negli indirizzi procedurali allegati al presente bando.

##### **4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando, mentre quello minimo è fissato in 200.000 ridotto a 40.000 euro per gli investimenti realizzati dalle microimprese.

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo di spesa ammessa a finanziamento per soggetto giuridico beneficiario, non può essere inferiore a 200.000 €.

##### **4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 24 mesi, elevato a 30 mesi per i progetti ricadenti in zona montana.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni previste negli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

#### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

I seguenti criteri si applicano esclusivamente alle operazioni individuali non inserite in un progetto integrato di filiera di cui al precedente punto 4.1 lettera a).

##### **5.1 – Priorità e punteggi**

A tutte le istanze in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda e ritenute ammissibili a seguito

dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in un'unica graduatoria.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Viene individuata la seguente priorità:

**- numero di produttori di base fornitori di materia prima**

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati e devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi che da essi derivano.

N. produttori fornitori di materia prima	punti
Più di 60	6
Da 41 a 60	5
Da 21 a 40	4
Da 11 a 20	3
Da 5 a 10	2
Fino a 5	1

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori coinvolti si adottano i seguenti criteri:

- a) in riferimento alle imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima, la media dell'ultimo biennio considerato dei soci conferenti;
- b) in riferimento alle imprese non gestite dai produttori agricoli, la media dell'ultimo biennio considerato dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima, considerando, nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 2200/1996, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio più giovane.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1 Presentazione dell'istanza**

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia veneta pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (o priorità se all'interno del PIF) (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:

- a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa di trasformazione e/o commercializzazione. Nel caso sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
  - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
  - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
  - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
  - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
  5. Permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
  6. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
  7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
  8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.  
Per le aziende di sola commercializzazione del settore floricolo, dove non è prevista una fase di trasformazione, si dovrà assumere il medesimo impegno.
  9. Le aziende di sola commercializzazione che presentano domanda all'interno di un PIF unitamente ad aziende di trasformazione, dovranno assumere l'impegno ad acquistare dall'impresa di trasformazione almeno il 20% della produzione di quest'ultima.
  10. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.
  11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
  12. Piano d'investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali
  13. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
  14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 e14 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 5 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 6. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:

1. registro di vinificazione per le imprese del settore vitivinicolo;
2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
3. il registro delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
4. l'elenco dei produttori conferenti per tutti gli altri settori.

## **6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## **7. INDICATORI**

Input: Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)

Output: Numero di imprese beneficiarie  
Volume totale dell'investimento

Di risultato: Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie  
Numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie

Di impatto: Crescita economica  
Produttività del lavoro

**8. ALLEGATI TECNICI****8.1 Valore della produzione per settore (%)**

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Lattiero-caseario (latte bovino);	10.83
Vitivinicolo	11.81
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);	19.87
Carne (bovino, suino, avicolo, uova)	36.39
Grandi colture (mais, frumento, soia, girasole, mangimi)	18.15
Oleicolo	0.18
Florovivaismo	2.19
Altri settori	0.57

## MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOMISURA FORESTALE

### 1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

#### 1.1- Descrizione generale

La misura offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti dagli analoghi interventi attivati nella precedente fase di programmazione.

Gli interventi previsti, da realizzarsi in un'ottica di filiera, sono tutti accomunati dall'esigenza di far seguire alla produzione del tondame le successive fasi di lavorazione (prima lavorazione in bosco e seconda lavorazione in azienda), sia quelle classicamente intese che quelle di carattere innovativo, legate alla produzione di nuovi assortimenti o di prodotti ad uso energetico.

- Obiettivi

Obiettivo principale della misura è quello di diversificare le produzioni legnose mediante l'integrazione delle prime fasi lavorative in bosco con le successive fasi di lavorazione in azienda, incentivando i processi di gestione forestale sostenibile con la contestuale attivazione della Catena di Custodia del materiale certificato, secondo gli standard internazionali di certificazione forestale PEFC o FSC.

#### 1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

Gli interventi successivi alla seconda lavorazione sono ammessi esclusivamente nelle zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato G al presente provvedimento), limitatamente alla produzione di semilavorati o prodotti destinati all'arredo esterno o ambientale.

### 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

#### 2.1 - Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) Altri operatori del settore foresta-legno;
- d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004.

#### 2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.



Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) e d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale<sup>1</sup>, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2007 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

– Tipo di interventi

#### **3.1.1 – Interventi**

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione in bosco di assortimenti o operazioni particolari, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto del legname in conto proprio.;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.); acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame e per la produzione di prodotti assortimentati;
- c) Acquisti di macchinari successivi alla seconda lavorazione, nei limiti riportati al punto 3.2, semilavorati, compresa la produzione di materiali per tetti ed imballaggi;
- d) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- e) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzali di deposito e ricoveri per legname e mezzi, compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione del legname;
- f) Investimenti per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento termico delle biomasse legnose;
- g) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- h) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori, compresa l'implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione ), nel caso in cui l'impresa non l'abbia già attivata.

#### **3.1.2– Spese ammissibili**

I mezzi di trasporto su strada, integrati in un processo di filiera, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Per quanto attiene al rispetto dei limiti connessi alla norma sulla sostituzione le ristrutturazioni straordinarie dovranno limitarsi a quanto stabilito dalle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale.

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, prevalentemente nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).

Fermo restando l'uso prevalentemente interno del energia (azienda e abitazione del richiedente) è ammessa la vendita della eventuale restante quota in eccesso. In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può

---

<sup>1</sup> In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature ed impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Sono ammessi interventi successivi alla seconda lavorazione, limitatamente alle zone di montagna. In altri termini solo nelle zone montane sono ammessi a contributo macchinari destinati alla produzione di semilavorati per:

- l'arredo esterno (staccionate, componenti per aree di sosta, ecc.);
- l'arredo ambientale (componenti per strutture di avvistamento, capanni, componenti per la cartellonistica, ecc.);
- prodotti assortimentati e semilavorati per edilizia (coperture in legno tipiche o tradizionali, perline, elementi per terrazzi, ecc.) e per imballaggi.

Sono esclusi interventi finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e serramenti).

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

Al fine di assicurare la significatività delle iniziative finanziate, l'accesso alla misura avverrà esclusivamente all'interno dei Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

### **3.3- Durata degli impegni /Vincoli**

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo complessivo messo a bando verrà definito nell'ambito dei PIFF.

### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Il contributo viene concesso nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

### **4.3 - Limiti di intervento e di spesa**

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 € per tutti gli investimenti.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

#### **4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 – Priorità e punteggi**

Si ritiene di non individuare punteggio di preferenza o precedenza in quanto tale misura verrà attivata solo attraverso Progetti integrati di filiera forestale e pertanto il richiedente godrà del punteggio attribuito a tutto il PIFF nel suo insieme.

### **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

### **7. INDICATORI**

- Numero di imprese beneficiarie distinte per tipologia;
- Numero e tipologia di attrezzature acquistate e di opere realizzate;
- Numero di certificati di CdC avviati;
- Quantità di legname certificato trattato.

### **8. ALLEGATI TECNICI**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descrivi la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;

8. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune.
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
12. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
13. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

#### **Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

**MISURA 124: COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE****ATTUAZIONE TRAMITE PIF AGROALIMENTARE E PIF FORESTALE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Anche nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell'ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva. La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca e Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere, anche assicurando positive esternalità ambientali a seguito dell'introduzione di strategie innovative ed ecocompatibili a livello di imprese agricole.

La misura interessa, in generale, il settore agricolo, agroalimentare e forestale e viene attivata sia in forma di Progetto Individuale che nell'ambito di Progetti Integrati.

L'azione intende promuovere la cooperazione tra produttori primari, l'industria di trasformazione e il mondo della ricerca per la realizzazione di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.

**1.2 - Obiettivi**

- a. Rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca
- b. Promuovere l'innovazione tecnologica

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.

**1.4 - Ambito operativo**

I progetti potranno riguardare i seguenti settori produttivi: Grandi colture, Lattiero-caseario, Carne, Vitivinicolo-oleicolo, del Florovivaismo, Forestazione.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti richiedenti**

**2.1.1** Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, convenzionati con Enti di ricerca pubblici e/o privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità, e costituiti da:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni) e imprese dell'industria di trasformazione.

**2.1.2** Società consortili a capitale misto pubblico-privato senza fini di lucro e associazioni temporanee (già costituite o meno) formate da:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni), imprese dell'industria di trasformazione e Enti ricompresi fra Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA, Enti pubblici territoriali ed Enti, anche privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

Ai fini della costituzione dell'associazione temporanea, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto coordinatore, il quale

presenterà la domanda-relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti coordinati e assumerà la funzione di coordinamento generale.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto coordinatore.

Al soggetto coordinatore spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato.

## **2.2 - Criteri di ammissibilità**

I produttori primari e l'industria di trasformazione, coinvolti nella cooperazione per la realizzazione dei progetti devono far parte dell'ATI proponente il PIF. Il soggetto richiedente assume nell'ambito del PIF la posizione di mandante.

L'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), cura la verifica dei criteri di ammissibilità. Le domande giudicate ammissibili sono sottoposte al processo di valutazione per la selezione.

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1 - Tipo di interventi**

#### **3.1.1 Interventi**

- Progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.
- Progetti di sviluppo precompetitivo.

#### **3.1.2 Spese ammissibili**

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali, con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche
- b. acquisto di brevetti, software e licenze
- c. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi
- d. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento
- e. spese per la diffusione dei risultati del progetto
- f. spese di personale
- g. materiale di consumo
- h. spese generali

Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovra compensazione, i soggetti partecipanti a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dalle imprese.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e similari.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

### **3.3 – Norme obbligatorie (art.26, punto 2, comma c del Reg. (CE) 1975/2006)**

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

Euro 2.000.000,00.

### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

E' previsto un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a euro 200.000,00 per progetto.

### **4.3 - Limiti di intervento e di spesa**

L'importo di spesa ammesso a finanziamento non può essere inferiore ad euro 100.000,00.

### **4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione**

I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 30 mesi dalla data di approvazione della domanda.

### **4.5. – Acconti**

Ai fini della concessione dell'acconto si rimanda a quanto previsto nel documento indirizzi procedurali.

## **5. CRITERI DI SELEZIONE**

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte di AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali. A tal fine viene costituita una Commissione composta da due esperti esterni indipendenti, dal Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura o un suo delegato di qualifica dirigenziale, con funzione di Presidente da un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario. Assiste la Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione. I due valutatori esterni indipendenti vengono individuati, nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi progetti avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi individuati che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- o Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- o Obiettivi e benefici (4)
- o Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- o Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- o Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Trasferimento dell'innovazione

- o Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- o Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- o Istituzioni e personale (10)
- o Partner (11)
- o Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità del piano finanziario

- o Risorse e cofinanziamento (13)
- o Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello "Schema di Progetto" (vedi allegato tecnico 1 del bando della Misura 124).

La valutazione dei punti A), B), C) e E) avviene in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione. Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

La valutazione del punto D) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo.

A ciascun elemento del progetto verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la seguente corrispondenza tra voto e giudizio verbale:



- 6 - Ottimo
- 5 - Buono
- 4 - Discreto
- 3 - Sufficiente
- 2 - Mediocre
- 1 - Scarso
- 0 - Non valutabile

Il voto è assegnato a ciascuno dei 12 elementi del progetto, sulla base della comprensibilità dei contenuti tecnici, e in base all'adeguatezza di contenuto e forma allo "Schema di Progetto" (vedi allegato tecnico 1 del bando della Misura 124).

In funzione degli obiettivi previsti dal bando e, di conseguenza, della diversa importanza assegnata a ciascuna Sezione, si utilizza per ogni elemento caratteristico un parametro di correzione, che serve a riportare il valore del voto di ciascun elemento così ponderato al merito complessivo del progetto.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun elemento, una volta corretti dallo specifico parametro. La "Scheda di valutazione delle proposte progettuali" è riportata nell'allegato tecnico 2 del bando della Misura 124.

Un progetto è considerato **idoneo** se ottiene un punteggio pari almeno a 60 punti totali.

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 6.1 - Informazioni relative al procedimento

La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti, che nel caso di ATI è il rappresentante legale del soggetto mandatario coordinatore, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);
3. a) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.1:
  - i. l'elenco dei consorziati/soci
  - ii. lettere d'intenti fra i soggetti che si convenzioneranno
  - iii. dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nello specifico settore per il quale viene presentata la proposta progettuale da parte degli Enti di ricerca
- b) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.2:
  - i. l'elenco dei consorziati/soci
  - ii. lettere di intenti fra i componenti le associazioni temporanee non ancora costituite,
  - iii. regolamento interno che regola i rapporti tra i vari soggetti partecipanti, impegni e responsabilità per la corretta realizzazione del progetto di cooperazione
  - iv. statuto attestante l'attività di ricerca come scopo principale (non necessario per Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, Azienda Regionale Veneto Agricoltura).

4. schema di progetto in forma cartacea e su supporto informatico;

5. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 3b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'ATI

Alla data di approvazione del decreto di ammissibilità dei PIF, AVEPA invia per via informatica alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura elenco e copia dei progetti, al fine di permettere di valutare l'assenza di conflitti di interessi da parte dei commissari designati.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle copie dei progetti, acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari designati, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dandone contestuale comunicazione ad AVEPA.

Entro 10 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei progetti resi anonimi vengono inviati per via telematica ai due valutatori esterni indipendenti, che hanno 15 giorni di tempo per esprimere il loro giudizio di idoneità.

Una volta ricevuti i giudizi di idoneità dei progetti, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro i 15 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione al completo per la valutazione di idoneità della parte dei progetti relativa alle "Competenze e capacità dei proponenti".

L'esito della valutazione di idoneità o non idoneità dei progetti viene comunicata ad AVEPA da parte della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

## 6.2 - Rendicontazione

Ai fini della rendicontazione il beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine del Progetto, la documentazione prevista nel documento di indirizzi procedurali, nonché:

1. relazione finale di sintesi illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto.  
La relazione dovrà essere :
  - formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici;
  - utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi ;
  - riassunta con un *abstract* di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese;
  - predisposta in forma scritta e digitale;
2. Relazione finale completa, illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto da consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria. La relazione sarà:
  - utile ad evidenziare i risultati conseguiti;
  - caratterizzata dall'indicazione dei riferimenti rispetto alle azioni e sotto-azioni previste dal Progetto; contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte;
  - predisposta in forma scritta e digitale.
3. Standard per la rendicontazione

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa indicate nel preventivo del progetto approvato che devono essere tutte adeguatamente documentate.

Per ciascuna categoria di spesa (materiale di consumo, materiali e attrezzature tecnico-scientifiche ecc.) deve essere compilato un elenco in ordine cronologico, recante gli estremi delle fatture e/o ricevute fiscali.

Documenti giustificativi di spesa da presentare a supporto dell'importo rendicontato

- personale a): copia contratto, cedolino paga, ricevuta, ecc.;
- personale b): copia cedolino paga e *time sheet* mensile, a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice progetto, mese di riferimento, firma del dipendente;
- materiale di consumo, servizi e consulenze tecniche scientifiche, materiale durevole e spese generali: copia fatture;
- viaggi e trasferte: copia fatture, ricevute e dichiarazione a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza relativa ai rimborsi chilometrici;

A ciascuna spesa deve inoltre essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ricevute, ecc.).

Documenti giustificativi di pagamento da allegare attestanti l'avvenuto pagamento

A seconda della natura della spesa, sono:

- documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. Mod. F24), integrati dall'attestazione dell'importo imputabile al progetto;
- estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei bonifici;
- mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile).
- 

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## 7. INDICATORI

Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate (suddivise per settore coinvolto)	n.
---	----

**MISURA: 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE****AZIONE : SINGOLA****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Anche nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell'ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva. La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca e Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere, anche assicurando positive esternalità ambientali a seguito dell'introduzione di strategie innovative ed ecocompatibili a livello di imprese agricole.

La misura interessa, in generale, il settore agricolo, agroalimentare e forestale e viene attivata sia in forma di Progetto Individuale che nell'ambito di Progetti Integrati.

L'azione intende promuovere la cooperazione tra produttori primari l'industria di trasformazione e il mondo della ricerca. progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.

**1.2 - Obiettivi**

- a. Rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca
- b. Promuovere l'innovazione tecnologica

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.

**1.4 - Ambito operativo**

I progetti potranno riguardare i seguenti settori produttivi: Grandi colture, Lattiero-caseario, Carne, Vitivinicolo-oleicolo, del Florovivaismo, Forestazione.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti richiedenti**

**2.1.1** Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, convenzionati con Enti di ricerca pubblici e/o privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità, e costituiti da:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni) e imprese dell'industria di trasformazione

**2.1.2** Società consortili a capitale misto pubblico-privato senza fini di lucro e associazioni temporanee (già costituite o meno) formate da:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni), imprese dell'industria di trasformazione e Enti ricompresi fra Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA, Enti pubblici territoriali ed Enti, anche

privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica

Ai fini della costituzione dell'associazione temporanea, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto coordinatore, il quale presenterà la domanda-relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti coordinati e assumerà la funzione di coordinamento generale.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto coordinatore.

Al soggetto coordinatore spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato

## **2.2 - Criteri di ammissibilità**

Soggetti beneficiari operanti nell'ambito dei settori produttivi delle Grandi colture, del Lattiero-caseario, della Carne, del Vitivinicolo-oleicolo, del Tabacco, del Florovivaismo e della Forestazione, L'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), cura la verifica dei criteri di ammissibilità. Le domande giudicate ammissibili sono sottoposte al processo di valutazione per la selezione.

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1 - Tipo di interventi**

#### **3.1.1 Interventi**

- progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale
- progetti di sviluppo precompetitivo.

#### **3.1.2 Spese ammissibili**

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali, con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche
- b. acquisto di brevetti, software e licenze
- c. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi
- d. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento
- e. spese per la diffusione dei risultati del progetto
- f. spese di personale

g. materiale di consumo

h. spese generali

Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione, i soggetti partecipanti a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dalle imprese.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e similari.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

### **3.3 - Norme obbligatorie (art.26, punto 2, comma c del Reg. (CE) 1975/2006)**

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

In considerazione della necessità di garantire il finanziamento dei progetti di cooperazione riguardanti sia il settore agroalimentare che il settore forestale, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando pari a € 1.000.000,00 con due graduatorie distinte per settore secondo la seguente ripartizione:

- euro 800.000,00 per progetti di cooperazione riguardanti il settore agricolo e agroalimentare
- euro 200.000,00 per progetti di cooperazione riguardanti il settore forestale

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione nei confronti dell'altra graduatoria.

### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

E' previsto un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a euro 200.000,00 per progetto.

### **4.3 - Limiti di intervento e di spesa**

L'importo di spesa ammesso a finanziamento non può essere inferiore ad euro 100.000,00.

#### 4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 30 mesi dalla data di approvazione della graduatoria

#### 4.5. - Acconti

Ai fini della concessione dell'acconto si rimanda a quanto previsto nel documento indirizzi procedurali.

### 5. CRITERI DI SELEZIONE

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte di AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali. A tal fine viene costituita una Commissione composta da due esperti esterni indipendenti, dal Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura o un suo delegato di qualifica dirigenziale con funzione di Presidente, da un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario. Assiste la Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione. I due valutatori esterni indipendenti vengono individuati, nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi progetti avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi individuati che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- o Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- o Obiettivi e benefici (4)
- o Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- o Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- o Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Trasferimento dell'innovazione

- Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- Istituzioni e personale (10)
- Partner (11)
- Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità del piano finanziario

- Risorse e cofinanziamento (13)
- Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello “Schema di Progetto” (allegato tecnico 1).

La valutazione dei punti A), B), C) e E) avviene in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione. Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

La valutazione del punto D) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo.

A ciascun elemento del progetto verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la seguente corrispondenza tra voto e giudizio verbale:

- 6 - Ottimo
- 5 - Buono
- 4 - Discreto
- 3 - Sufficiente
- 2 - Mediocre
- 1 - Scarso
- 0 - Non valutabile

Il voto è assegnato a ciascuno dei 12 elementi del progetto, sulla base della comprensibilità dei contenuti tecnici, e in base all'adeguatezza di contenuto e forma allo “Schema di Progetto” (allegato tecnico 1).

In funzione degli obiettivi previsti dal bando e, di conseguenza, della diversa importanza assegnata a ciascuna Sezione, si utilizza per ogni elemento caratteristico un parametro di correzione, che serve a riportare il valore del voto di ciascun elemento così ponderato al merito complessivo del progetto.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun elemento, una volta corretti dallo specifico parametro. La “Scheda di valutazione delle proposte progettuali” è riportata nell'allegato tecnico 2.

Un progetto è considerato **idoneo** se ottiene un punteggio pari almeno a 60 punti totali.

### 5.1 - Priorità e punteggi

In aggiunta al punteggio derivante dalla procedura di valutazione sopra riportata, e solo per i progetti risultati idonei, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi collegati ai seguenti elementi di priorità:

#### Graduatoria area agroalimentare



ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti che affrontano problematiche connesse all'applicazione della direttiva "nitrati" (in riferimento ai settori produttivi lattiero-caseario e della carne)	argomento	5
Progetti con l'obiettivo di favorire l'utilizzo in ambito aziendale di energia da fonti rinnovabili prodotta nelle aziende agricole	argomento	3

#### **Graduatoria area forestale**

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti con l'obiettivo di favorire utilizzo delle biomasse forestali a fini energetici	argomento	5

### **5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza**

#### **Graduatoria area agroalimentare**

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
Progetti di cooperazione presentati da ATI	Natura giuridica del proponente

#### **Graduatoria area forestale**

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
Progetti di cooperazione presentati da ATI	Natura giuridica del proponente

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1 - Presentazione della domanda**

La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti, che nel caso di ATI è il rappresentante legale del soggetto mandatario coordinatore, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:

- 1) - copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- 2) - scheda richiesta punteggio di priorità (contenuta nel modello di domanda);

- 3) - dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);
- 4) - documentazione comprovante il punteggio di priorità richiesto;
- 5) - a) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.1:
- i. l'elenco dei consorziati/soci
  - ii. lettere d'intenti fra i soggetti che si convenzioneranno
  - iii. dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nello specifico settore per il quale viene presentata la proposta progettuale da parte degli Enti di ricerca
- b) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.2:
- i. l'elenco dei consorziati/soci
  - ii. lettere di intenti fra i componenti le associazioni temporanee non ancora costituite,
  - iii. regolamento interno che regola i rapporti tra i vari soggetti partecipanti, impegni e responsabilità per la corretta realizzazione del progetto di cooperazione
  - iv. statuto attestante l'attività di ricerca come scopo principale (non necessario per Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, Azienda Regionale Veneto Agricoltura).
- 6) - schema di progetto in forma cartacea e su supporto informatico;
- 7) - tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 5b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di finanziabilità, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'ATI

Contemporaneamente all'invio della comunicazione di ricevibilità della domanda da parte di AVEPA, la medesima invia per via informatica alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura l'elenco e copia dei progetti ricevibili, al fine di permettere di valutare l'assenza di conflitti di interessi da parte dei commissari designati.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle copie dei progetti, acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari designati, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dandone contestuale comunicazione ad AVEPA.

Entro 5 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei progetti resi anonimi vengono inviati per via telematica ai due valutatori esterni indipendenti, che hanno 10 giorni di tempo per esprimere il loro giudizio di idoneità.

Una volta ricevuti i giudizi di idoneità dei progetti, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro i 15 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione al

completo per la valutazione di idoneità della parte dei progetti relativa alle “Competenze e capacità dei proponenti”.

La graduatoria dei progetti idonei e l’elenco di quelli non idonei con relative motivazioni vengono comunicati ad AVEPA da parte della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura.

## 6.2 - Rendicontazione

Ai fini della rendicontazione il beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine del Progetto, la documentazione prevista nel documento di indirizzi procedurali, nonché:

1. relazione finale di sintesi illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto.

La relazione dovrà essere :

- formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici;
  - utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi ;
  - riassunta con un *abstract* di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese;
  - predisposta in forma scritta e digitale;
2. Relazione finale completa, illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto da consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria. La relazione sarà:
    - utile ad evidenziare i risultati conseguiti;
    - caratterizzata dall’indicazione dei riferimenti rispetto alle azioni e sotto-azioni previste dal Progetto; contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte;
    - predisposta in forma scritta e digitale.
  3. scheda monitoraggio finale
  4. Standard per la rendicontazione

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa indicate nel preventivo del progetto approvato che devono essere tutte adeguatamente documentate.

Per ciascuna categoria di spesa (materiale di consumo, materiali e attrezzature tecnico-scientifiche ecc.) deve essere compilato un elenco in ordine cronologico, recante gli estremi delle fatture e/o ricevute fiscali.

### Documenti giustificativi di spesa da presentare a supporto dell’importo rendicontato

- personale a): copia contratto, cedolino paga, ricevuta, ecc.;
- personale b): copia cedolino paga e *time sheet* mensile, a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice progetto, mese di riferimento, firma del dipendente;
- materiale di consumo, servizi e consulenze tecniche scientifiche, materiale durevole e spese generali: copia fatture;
- viaggi e trasferte: copia fatture, ricevute e dichiarazione a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza relativa ai rimborsi chilometrici;

A ciascuna spesa deve inoltre essere allegato il documento attestante l’avvenuto pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ricevute, ecc.).

Documenti giustificativi di pagamento da allegare attestanti l'avvenuto pagamento

A seconda della natura della spesa, sono:

- documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. Mod. F24), integrati dall'attestazione dell'importo imputabile al progetto;
- estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei bonifici;
- mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile).
- 

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## 7. INDICATORI

Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate (suddivise per settore coinvolto)	n.
---	----

## 8. ALLEGATI TECNICI

**AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario (dal punto 3 al punto 9 e nei punti 13 e 14), pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.**

Avendo preso completa conoscenza dei criteri con cui viene eseguita la valutazione dei progetti e definito puntualmente il ruolo di tutti i partner, interessati, fornitori, sponsor (definizioni al punto 11) nonché le diverse fasi temporali in cui si svolge l'attività di ricerca, il responsabile-coordinatore redige il progetto illustrando le modalità di realizzazione delle attività dei singoli partecipanti attraverso la compilazione di un modello standard (allegato 1) di seguito riportato.

(allegato tecnico 1)

## SCHEMA DI PROGETTO

<b>Ente Proponente</b>		Cod. Progetto
------------------------	--	---------------

<b>1.1. Titolo Progetto</b>	
-----------------------------	--

<b>1.2. Acronimo Progetto</b>	
-------------------------------	--

<b>1.3. Durata (mesi)</b>		<b>(a partire da)</b>	
---------------------------	--	-----------------------	--

<b>1.4. Risorse complessivamente necessarie</b>			
Categorie di costo:	Mesi/uomo	Costo totale	Finanziamento richiesto
Personale			
Materiale durevole			
Materiale di consumo			
Servizi e consulenze			
Spese generali			
<b>Totale</b>			

Importi espressi in Euro

<b>1.5. Risorse complementari</b>	Risorse interne delle Istituzioni partecipanti	Altre fonti di finanziamento	<b>Totale</b>

<b>1.6. Sintesi</b> (massimo 500 caratteri)	
--	--

<b>1.7. Parole chiave</b>	
---------------------------	--

**Acronimo del progetto**

**2. Riassunto (massimo 2000 caratteri)**

**Acronimo del progetto**

**3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (massimo 2000 caratteri)**

Acronimo del progetto

**4. Obiettivi e benefici (massimo 1500 caratteri)**



**Acronimo del progetto**

**5. Piano di attività e metodologie d'indagine**

**5.1. Descrizione generale (massimo 3000 caratteri)**

*Acronimo del progetto*

**5.2. Descrizione delle attività (massimo 2500 caratteri)**



*Acronimo del progetto*

**7. Valutazione attività: sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (massimo 1500 caratteri)**

**8. Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (massimo 1500 caratteri)**

*Acronimo del progetto*

**9. Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione  
(massimo 1500 caratteri)**

<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

**10. Istituzioni e personale****10.1. Ente proponente**

		Codice <b>R</b>
C.F. / P. IVA	Legale Rappresentante	
Via		n.
Comune	CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email

**10.2. Responsabile-Coordiatore**

Codice <b>R1</b>	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email

**Curriculum professionale**

<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

**10.3. Personale: Ente proponente**

Codice <b>R</b>	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
<b>Curriculum professionale</b>		

Codice <b>R</b>	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
<b>Curriculum professionale</b>		

Codice <b>R</b>	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
<b>Curriculum professionale</b>		

<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

**11 Partner, Sponsor, Interessati, Fornitori****11.1. Anagrafica: Partner (P), Sponsor (S), Interessato (I), Fornitore (F)**

Denominazione		Codice	
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via		n.	
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione		Codice	
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via		n.	
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione		Codice	
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via		n.	
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione		Codice	
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via		n.	
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	



<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

**11.2. Personale**

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
<b>Curriculum professionale</b>		

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
<b>Curriculum professionale</b>		

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
<b>Curriculum professionale</b>		

*Acronimo del progetto*

## 12. Organizzazione della partnership

### 12.1. Rapporti e coordinamento (massimo 1000 caratteri)

### 12.2. Matrice delle responsabilità (massimo 1000 caratteri)

<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

<b>13. Risorse e cofinanziamento</b>
--------------------------------------

<b>13.1 a. Personale: Ente proponente (in giornate sulla base di 210 gg/anno)</b>
---

Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
<b>Tempo Indeterminato</b>	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
<b>Tempo Determinato</b>	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
<b>Totale</b>						

<b>13.1 b. Personale: Codice</b>	<b>(in giornate sulla base di 210 gg/anno)</b>
----------------------------------	--

Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
<b>Tempo Indeterminato</b>	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
<b>Tempo Determinato</b>	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
<b>Totale</b>						

Se necessario aggiungere altre tabelle 13.1 b relative ai vari partner partecipanti al programma

<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

13.2a. Costi: Ente proponente			Codice R
Categoria di costo	Totale	% sul progetto	Finanziamento Richiesto
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

N.B. La voce "Servizi e Consulenze" non comprende i costi per partner

13.2b. Costi:			Codice
Categoria di costo	Totale	% sul progetto	Finanziamento richiesto
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

13.2c. Costi:			Codice
Categoria di costo	Totale	% sul progetto	Finanziamento richiesto
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

<i>Acronimo del progetto</i>	
------------------------------	--

**13.3. Materiale durevole**

<b>Denominazione</b>				
Istituzione acquirente	Codice			
Motivazione				
Vita utile (mesi)		Usò nel progetto (mesi)		% d'utilizzo
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto	

<b>Denominazione</b>				
Istituzione acquirente	Codice			
Motivazione				
Vita utile (mesi)		Usò nel progetto (mesi)		% d'utilizzo
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto	

<b>Denominazione</b>				
Istituzione acquirente	Codice			
Motivazione				
Vita utile (mesi)		Usò nel progetto (mesi)		% d'utilizzo
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto	

<b>Denominazione</b>				
Istituzione acquirente	Codice			
Motivazione				
Vita utile (mesi)		Usò nel progetto (mesi)		% d'utilizzo
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto	

<b>Denominazione</b>				
Istituzione acquirente	Codice			
Motivazione				
Vita utile (mesi)		Usò nel progetto (mesi)		% d'utilizzo
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto	

*Acronimo del progetto*

**14. Analisi costi/benefici (massimo 1500 caratteri)**

## **GUIDA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO**

### **SCHEMA DI PROGETTO**

#### **Schede per la preparazione delle proposte progettuali:**

##### **1.1. Titolo del progetto**

Non più lungo di una riga e concepito in modo da indicare chiaramente l'oggetto del lavoro ed evitando termini eccessivamente specialistici, tale da consentirne la lettura e la comprensione a persone esterne al mondo scientifico.

##### **1.2. Acronimo del progetto**

Può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo del progetto, oppure una singola parola, oppure una combinazione di parti di parole; ha esclusivamente funzione di riferimento mnemonico rapido al progetto per uso esclusivamente interno.

##### **1.3. Durata**

Riportare in mesi la durata prevista del progetto e il momento in cui si prevede di iniziare i lavori.

##### **1.4. Risorse complessivamente necessarie**

Tabella riassuntiva dei dati relativi all'intero progetto, da completare successivamente alla definizione delle parti specifiche in quanto la voce "Servizi e consulenze" comprende anche i costi per partner e fornitori.

##### **1.5. Risorse complementari**

Indicare i costi del progetto di cui non si chiede il finanziamento e che sono a carico del soggetto proponente e/o dei partner e sponsor. La cifra indicata deve corrispondere alla differenza tra il costo totale del progetto e il finanziamento richiesto.

##### **1.6. Sintesi**

La sintesi deve rendere immediata la comprensione dell'intero programma di lavoro attraverso pochi elementi essenziali, in modo particolare per ciò che attiene gli obiettivi del progetto.

##### **1.7. Parole chiave**

Riportare 3-4 parole chiave di facile comprensione che facilitino l'individuazione immediata degli argomenti trattati nel progetto.

#### **2. Riassunto**

Descrizione del progetto relativamente ad obiettivi e risultati attesi (punto 4), piano di attività, metodologie, descrizione e valutazione dell'attività (punti 5, 6 e 7), trasferibilità e divulgazione dell'innovazione (punti 8 e 9).

#### **3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni**

Descrizione delle attuali conoscenze sull'argomento confortata dalla più recente bibliografia scientifica. Analisi della realtà produttiva del settore oggetto del bando che evidenzia punti di forza e debolezza ed individui le problematiche che necessiterebbero di essere risolte, ancorché parzialmente.

#### **4. Obiettivi e benefici**

Definizione delle finalità, tecnicamente realizzabili ed in risposta a reali esigenze degli utenti coinvolti, che favoriscano un concreto miglioramento rispetto allo stato dell'arte esposto, esplicitando chiaramente il modo in cui ciò avverrà. Gli obiettivi devono essere espressi in forma concreta e possibilmente in forma di elenco in modo tale da consentire una inequivocabile valutazione del loro conseguimento. E' necessaria l'individuazione quanti-qualitativa dei beneficiari descrivendo gli elementi e le metodologie di valutazione di

vantaggi e ricadute. Ciò implicherà una esauriente giustificazione dei benefici di tipo scientifico (indicando come le conoscenze acquisite possano rappresentare il punto di partenza per ulteriori progressi scientifici), economico (in termini di competitività delle imprese interessate) e sociale (miglioramento delle condizioni di vita della collettività in termini di occupazione, reddito e qualità del lavoro in agricoltura, mantenimento e miglioramento delle risorse ambientali e sicurezza alimentare). Nell'esposizione dovrà essere dato risalto agli aspetti di innovatività, originalità ed interdisciplinarietà del progetto.

### **5. Piano di attività e metodologie d'indagine**

Proporre, con completezza d'informazioni, una concatenazione logica delle azioni previste rispetto allo stato attuale delle conoscenze in materia, in ambito professionale e bibliografico, che consenta di valutare opportunamente l'adeguatezza dell'approccio metodologico nel raggiungimento degli obiettivi del progetto. Ciò deve consentire una descrizione analitica del progetto e la pianificazione di ogni elemento fornendo una base chiara per la definizione delle responsabilità, dei tempi e dei costi, utili in sede di verifica degli stessi e delle relazioni tra impegno lavorativo e finanziario, risorse disponibili e risultati.

### **6. Tempistica di svolgimento delle attività**

Fasi di svolgimento del progetto e sviluppo temporale delle attività utilizzando il diagramma di GANTT (attività/tempo) che illustra lo sviluppo di una serie di attività nel corso del tempo.

Ad esempio, per definire il tempogramma delle prime attività che possono essere realizzate (1. Ricerca bibliografica: 3 mesi a partire dal 1° mese; 2. Definizione parcelle sperimentali: 1 mese a partire dal 2° mese, ecc.), dovranno essere compilate con un asterisco rispettivamente, le caselle 1, 2, 3 della riga di attività 1. "Ricerca bibliografica", la casella 2 della riga di attività 2. "Definizione parcelle sperimentali", ecc..

### **7. Valutazione dell'attività**

Descrivere i sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità, individuando le variabili e gli indicatori adottati per la valutazione e la verifica del coordinamento generale del progetto, la gestione e lo stato di avanzamento delle singole attività, fasi ed azioni; tempi e modalità di misurazioni intermedie dell'impatto del progetto in funzione di eventuali revisioni delle attività e delle iniziative.

### **8. Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione**

Utilità e ampiezza dello spettro dell'applicazione dei risultati della ricerca e potenzialità della comunicazione; capacità di incidere sulla realtà produttiva e sulla specifica filiera produttiva descrivendo le metodologie che favoriscono l'adozione dell'innovazione e le nuove acquisizioni che si intendono promuovere nelle capacità operative e/o conoscitive dei destinatari.

Indicare i criteri tecnici di cui si deve tenere conto per lo sviluppo di una sperimentazione più puntale e allargata, con il fine di collaudare l'innovazione nelle diverse condizioni ambientali, tecniche, ecc., anche nel caso in cui il soggetto che opererà tale attività sia diverso da quello che ha messo a punto l'innovazione.

### **9. Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione**

Piano delle pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative, preparazione di materiale didattico, piano di sfruttamento di eventuali brevetti, organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento professionale, incontri divulgativi e visite tecniche per la presentazione delle innovazioni, specificandone l'ampiezza divulgativa anche in termini di utenti coinvolti. Anche nel caso in cui il soggetto che opererà tale attività sia diverso da quello che ha messo a punto l'innovazione ed operato il collaudo.

### **10. Istituzioni e personale**

Schede di descrizione dell'ente proponente (punto 10.1; codice R), del responsabile-coordinatore (punto 10.2; codice R1) e del personale (punto 10.3; indicare codice con lettere dell'ente di appartenenza e numero progressivo). Unitamente alle informazioni anagrafiche riportare i *curricula* professionali del personale coinvolto nel progetto, in termini di titolo di studio, esperienza professionale acquisita ed attività di ricerca



svolta, pubblicazioni scientifiche e divulgative specifiche del settore della ricerca per cui è stato proposto l'bando.

### **11. Partner, soggetti interessati, fornitori, sponsor**

Schede di descrizione (punto 11.1), e del relativo personale (punto 11.2), coinvolti nel progetto. Indicare il codice di riferimento determinato da lettera: P (partner), S (soggetto interessato), F (fornitore), I (interessato) e numero progressivo nel caso di più soggetti per categoria (es. P1, P2,...).

Definizione dei ruoli che i soggetti coinvolti possono assumere:

- Ente proponente: soggetto responsabile del progetto (mandante)
- Partner: soggetto che partecipa alle attività del progetto e cofinanzia il progetto.
- Fornitore: soggetto che non partecipa alle attività ma fornisce una prestazione specifica a seguito della quale rilascia fattura a carico dell'Ente Proponente.
- Interessato: soggetto che partecipa alle attività a titolo gratuito.
- Sponsor: soggetto che sponsorizza finanziariamente il progetto senza partecipare alle attività.

### **12. Organizzazione della partnership**

Descrizione del rapporto di collaborazione tra i partecipanti alla proposta progettuale, delle ripercussioni positive, della complementarietà e delle sinergie derivanti dall'integrazione delle professionalità dei singoli partecipanti, tra cui le potenzialità di trasferimento dell'innovazione offerte dal coinvolgimento dei partner e degli interessati. Inoltre verranno descritti gli strumenti utilizzati per assicurare una buona comunicazione in seno alla partnership e le modalità di gestione del progetto tali da assicurare il coordinamento, per il rispetto delle scadenze, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, l'esecuzione di azioni correttive in caso di necessità, e la risoluzione dei conflitti e dei problemi di gestione.

Si provvederà quindi ad evidenziare chiaramente l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti all'interno del gruppo di ricerca, mediante la predisposizione della matrice di assegnazione delle responsabilità (punto 12.2).

### **13. Risorse e cofinanziamento**

13.1 Esplicitare l'allocazione delle risorse umane in dotazione ai singoli soggetti partecipanti al progetto e i relativi costi.

13.2 Esplicitare l'allocazione dei costi per ogni singolo soggetto. Nella voce "Servizi e Consulenze" riferita all'Ente proponente non devono essere incluse le spese per partner in quanto tali costi verranno esplicitati nelle tabelle appropriate che seguono.

13.3 Elencare le attrezzature delle quali si prevede l'acquisto indicando motivazione, uso e costo.

### **14. Analisi costi/benefici**

Descrizione della congruità ed economicità dei costi relativamente agli obiettivi e alla struttura complessiva del progetto.

Deve essere evidenziata la diretta connessione fra i costi sostenuti e la migliore soluzione tecnica per ciascuna delle spese effettuate per le quali è disponibile una diversità di scelte.

I benefici ottenibili di ciascuna azione devono essere pertinenti agli obiettivi del progetto ed ottenibili per mezzo di un impiego di tempo e di risorse congrui.

Nel progetto si deve indicare la ripartizione dei costi secondo le seguenti voci:

- a. Personale

- b. Materiale durevole
- c. Materiale di consumo
- d. Servizi e consulenze
- e. Spese generali

#### **a. personale**

Questa voce comprende:

- a) stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal progetto;
- b) borse di studio e contratti temporanei;
- c) spese inerenti missioni effettuate in Italia e all'estero e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti tipologie: spese per percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per vitto e per pernottamenti. I costi per percorrenze chilometriche effettuate in auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati;

#### **b. materiale durevole**

Per materiali e attrezzature tecnico-scientifiche si intende il materiale acquistato (macchinari, attrezzature di campagna e di laboratorio, attrezzature informatiche) che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) abbia durata prevista non inferiore alla durata dei lavori del progetto approvato;
- b) rientri nell'inventario del materiale durevole del titolare del progetto;
- c) sia considerato come bene d'investimento o come cespite in conto capitale nella prassi contabile del titolare del progetto.

Le spese del materiale durevole sono considerate imputabili a condizione che non vengano incluse sotto forma di ammortamento od altro nel calcolo delle spese generali; esse vengono di regola rimborsate in un'unica soluzione.

Ai fini del calcolo delle spese per materiale durevole, la durata media del predetto materiale è considerata di tre anni per le apparecchiature informatiche il cui prezzo d'acquisto non superi i 10.000 euro, e di cinque anni per restante materiale. È considerata imputabile solo la percentuale di spesa relativa all'uso del materiale ai fini specifici del progetto, quale risulta dal rapporto intercorrente tra il periodo di durata del progetto dopo la consegna del materiale e la durata media di quest'ultimo.

L'acquisto di materiale usato non è considerato ammissibile.

#### **c. servizi e consulenze**

Tale categoria di spesa riguarda i costi necessari per acquisire servizi da soggetti terzi quali, per esempio, consulenze specialistiche e collaborazioni professionali (sia occasionali che coordinate e continuative), manodopera agricola contoterzi, divulgazione, editing e pubblicazione;

#### **d. materiale di consumo**

Si intendono i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo. Sono ammesse le principali categorie di spese necessarie per le attività di sperimentazione, dimostrazione e collaudo quali, per

esempio, spese per colture, spese per allevamenti, spese per macchine agricole, spese per laboratori e serre, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi.

**e. spese generali**

Sono consentite tutte quelle spese in categorie di costi ben identificabili che sono funzionali, necessarie ed aggiuntive alle ordinarie attività, direttamente imputabili all'attività riguardante il progetto. Appartengono a tale categoria le seguenti spese: amministrazione e segreteria, manutenzione, telefoniche, di illuminazione e forza motrice, materiale uso ufficio, postali, di riscaldamento, condizionamento e pulizia uffici, assicurazione degli immobili, delle attrezzature e RC, acquisto di brevetti, software e licenze. Tali spese sono comunque ammissibili nel limite massimo del 12% del totale, solamente se i costi sono calcolati con metodi basati su elementi oggettivi, che possono essere provati e verificati, e che possono essere accettati in sede di esame della documentazione contabile presentata a rendiconto della spesa. Valutazioni soggettive o arbitrarie non sono accettabili.

(allegato tecnico 2)

## SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Acronimo del progetto

**A) Validità tecnico scientifica del progetto**

<i>punti 45</i>	Voto	Peso parametro <b>P</b>	Punti
	<b>V</b>		<b>(V x P/6)</b>
Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)		<b>15</b>	
Obiettivi e benefici (4)		<b>20</b>	
Piano di attività e metodologie d'indagine (5)		<b>10</b>	

**B) Valutazione dell'attività**

<i>punti 10</i>	Voto	Peso parametro <b>P</b>	Punti
	<b>V</b>		<b>(V x P/6)</b>
Tempistica di svolgimento delle attività (6)		<b>5</b>	
Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)		<b>5</b>	

**C) Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione**

<i>punti 15</i>	Voto	Peso parametro <b>P</b>	Punti
	<b>V</b>		<b>(V x P/6)</b>
Modalità di collaudo e trasferibilità dell'innovazione (8)		<b>10</b>	
Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)		<b>5</b>	

**D) Competenze e capacità dei proponenti**

<i>punti 20</i>	Voto	<b>Peso Parametro P</b>	Punti
	<b>V</b>		<b>(V x P/6)</b>
Istituzioni e personale (10)		<b>10</b>	
Partner (11)		<b>5</b>	
Organizzazione della partnership (12)		<b>5</b>	

**E) Congruità di risorse e piano finanziario**

<i>punti 10</i>	Voto	<b>Peso parametro P</b>	Punti
	<b>V</b>		<b>(V x P/6)</b>
Risorse e cofinanziamento (13)		<b>5</b>	
Analisi costi/benefici (14)		<b>5</b>	

Firma del componente della commissione

(Esperto) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MISURA/SOTTOMISURA : 125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA  
AZIONE : 1 - Viabilità infrastrutturale**

## **1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**

### **1.1. - Descrizione generale**

Il recupero del patrimonio silvicolo nel suo complesso risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio.

Gli interventi infrastrutturali in argomento si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale

### **1.2. - Obiettivi**

L'obiettivo prioritario è quello di garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovraziendali di carattere infrastrutturale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite.

Per infrastruttura viaria si intende l'intervento a servizio di più unità colturali o proprietà diverse.

L'intervento mantiene il carattere di infrastrutturalità anche se interessa una sola proprietà purché sia comunale e abbia le caratteristiche di interesse territoriale vasto , cioè, data l'ampiezza della proprietà e delle superfici forestali interessate, la viabilità assume funzione di collegamento di porzioni territoriali importanti (es: dal fondovalle al crinale, dai boschi ai pascoli, versanti o posti e comprese isolate ecc.).

### **1.3. - Ambito territoriale**

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

### **2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Amministrazioni comunali singole.

### **2.2 – Criteri di ammissibilità**

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.

E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.

Il richiedente dovrà produrre il censimento della viabilità silvopastorale comunale di servizio da fornire anche alla Amministrazione Forestale regionale. Il censimento prodotto dal comune dovrà essere compatibile con il piano della viabilità silvopastorale della Comunità montana di riferimento e pertanto sarà trasmesso preventivamente alla CM che si esprimerà in merito.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai

sensi della L.R. 14/1992. (vedi punto 3.2). Mentre il parere della Comunità montana sulla realizzazione del censimento dovrà essere presentato contestualmente alle autorizzazioni.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI**

#### **3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti**

##### **3.1.1. - Interventi/Impegni**

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi di localizzati di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione comprese le asfaltature nei tratti a maggiore pendenza longitudinale.

##### **3.1.2 – Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

##### **3.2 - Limiti e condizioni**

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Il finanziamento dell'intervento è subordinato alla preventiva segnalazione alla Comunità Montana competente per territorio ai fini dell'aggiornamento del relativo piano viario e la definizione del regime di transitabilità dell'opera. Ai sensi di quanto definito dalla LR 14/92 come modificata dalla LR 5/00 e sulla base di quanto riportato dalla DGR 3604/06, per la realizzazione o manutenzione straordinaria della viabilità silvopastorale non è richiesta la preventiva inclusione nel Piano della viabilità della Comunità Montana.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992.

Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare quando si preveda per le stesse una multifunzionalità.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

##### **3.3 – Durata degli impegni / Vincoli**

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

#### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo messo a bando è pari a 5.000.000,00 euro

#### 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 70% della spesa ammissibile.

#### 4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.

#### 4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

### 5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

#### 5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	1,0 punti 0,8 punti
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	1,0 punto 2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	2,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2,0 punti
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).	2,5 punti
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	2,0 punti 1,0 punti 0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: c) maggiore del 60% d) maggiore del 40%	3,0 punti 1,2 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato "I" del presente provvedimento.



Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo..

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

## 5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata in funzione dell'entità della spesa ammessa con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Entità dell'intervento	Spesa ammessa a contributo	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Si definisce strada silvopastorale infrastrutturale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco o la pascolo.

Nei progetti in cui sia prevista una viabilità interna alla malga, essa non deve risultare prevalente rispetto l'intero tracciato viario.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

## 7. INDICATORI

- Numero operazioni sovvenzionate
- Volume totale degli investimenti

## 8. ALLEGATI TECNICI

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica;
5. censimento della viabilità silvopastorale comunale in formato digitale (shape file o equivalenti) e cartaceo georeferenziati e compatibili con la cartografia regionale; dovrà essere allegata altresì la nota di trasmissione alla Comunità Montana per la relativa verifica di compatibilità;
6. copia della richiesta di classificazione della strada, inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992;
7. documentazione che dimostri la titolarità di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure allegare una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali;
8. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
9. parere della Comunità Montana in merito alla compatibilità del censimento della viabilità con il relativo piano viario;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
12. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
13. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

### **Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

**MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA.**

**AZIONE: n. 2 - Miglioramento malghe relativa a miglioramenti fondiari infrastrutturali delle malghe.**

**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.

Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni del complesso malghivo.

**1.2 - Obiettivi**

La misura si propone di incentivare, tramite interventi infrastrutturali, il miglioramento fondiario delle malghe.

Più specificatamente, mediante interventi infrastrutturali, gli ulteriori obiettivi operativi sono:

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi;
- migliorare la gestione dell'alpeggio.

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

### **2.1 - Soggetti richiedenti**

- a- Comuni;
- b- Comunità Montane;
- c- Regione (tramite l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura);
- d- Altri Enti Pubblici (Enti Parchi ecc.);
- e- Regole;
- f- Consorzi riconosciuti ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361 o almeno univocamente individuati da un codice fiscale e/o da una partita IVA.

### **2.2 – Criteri di ammissibilità**

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è “un’unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito”.

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

L’ammissibilità riguarda sia le malghe già oggetto di monticazione, sia quelle che lo diverranno successivamente alla realizzazione degli interventi proposti.

Le istanze dovranno interessare una pluralità di malghe o di soggetti proprietari.

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1 – Tipo di interventi**

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

#### **3.1.1 - Interventi**

Per il miglioramento fondiario della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

Interventi di elettrificazione e di allacciamento e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili fissi;

Costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione e di riscaldamento dell’acqua;

Costruzione e ripristino e realizzazione di interventi straordinari inerenti i punti di abbeverata del bestiame;

### **3.1.2 - Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dal documento di indirizzi procedurali.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le altre Camere di Commercio del Veneto, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'impegno alla monticazione della malga, esplicitato nei singoli progetti, dovrà essere almeno di 7 (sette) anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Sono fatte salve dall'obbligo della monticazione, nel periodo di realizzazione dell'intervento richiesto a contributo, le malghe non monticate.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00 (tremilioni euro).

### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

L'aiuto viene concesso nella misura del 75% della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e nella misura del 65% per i soggetti privati.

### **4.3 - Limiti di intervento e di spesa**

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) per singola istanza. La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15.000,00 (quindicimila euro) per singola malga.

### **4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione**

Il richiedente, entro e non oltre 24 mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

## **5. CRITERI DI SELEZIONE**

### **5.1 – Priorità e punteggi**

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

<b><i>ELEMENTO DI PRIORITA'</i></b>	<b><i>INDICATORE</i></b>	<b><i>PUNTI</i></b>
Aree protette	Aree a parco e/o Natura 2000	1,5
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale:	5
	- sopra i 1400 m. slm; - tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)	2
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	7
Presenza di attività agrituristica	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)	1

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno 2007 deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

### **5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza**

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessa più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2007 all'attività agrituristica, ecc...);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento,

- computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga, superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
  6. preventivi nel caso di interventi di elettrificazione e di allacciamento a linee esistenti;
  7. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
  8. documentazione di assunzione impegno alla monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo;
  9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
  10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
  11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
  12. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della PMPF;
  13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
  14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 10 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 14 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

## **6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## **7. INDICATORI**

- 1) Numero di interventi finanziati
- 2) Volume totale degli investimenti

**MISURA: 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE****AZIONE 1: Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

L'adesione all'Azione 1 favorisce l'introduzione nell'impresa agricola di procedure connesse all'adempimento agli obblighi imposti da normative comunitarie rigorose in campo ambientale di recente introduzione.

Possono essere parzialmente indennizzati i maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione della direttiva 91/676/CEE, "Direttiva Nitrati", relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

**1.2 - Obiettivi**

L'obiettivo della presente Azione è individuato nel sostegno all'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alle recenti norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, che esercitino un'attività agricola, come definita alla lettera c) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

**2.2 - Criteri di ammissibilità**

- L'aiuto è riconosciuto solo agli agricoltori che conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di cui almeno una Unità Operativa ricade nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio del Veneto.
- Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente i soggetti tenuti, in base alla normativa vigente, alla presentazione alla Provincia dell'apposita documentazione amministrativa consistente nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici", in forma completa o semplificata e, ove richiesto, nel "Piano di Utilizzazione Agronomica" (PUA), in forma completa o semplificata, secondo i criteri generali e specifici stabiliti dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439, dalla DGR 20 novembre 2007, n. 3659 e dagli eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali di modifica ed integrazione.
- Non possono beneficiare degli aiuti della presente Azione:
  - i) gli agricoltori che conducono imprese agricole prive di allevamento nelle quali viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento acquisiti da altre imprese agricole con allevamento produttrici di effluenti;
  - ii) gli agricoltori che conducono imprese con allevamento che, ai sensi delle norme vigenti, sono esonerati dall'obbligo della presentazione alla Provincia della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, secondo le indicazioni della successiva Tabella 1.

**3. INTERVENTI PREVISTI****3.1 - Interventi previsti****3.1.1. Interventi**



Nelle aziende zootecniche tenute a conformarsi alle norme comunitarie rigorose devono essere attivati i seguenti interventi:

- a) presentazione alle Province della documentazione amministrativa (Comunicazione di spandimento e dei PUA) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- b) adeguamento alle norme rigorose delle pratiche agronomiche e dei sistemi gestione degli effluenti;
- c) introduzione eventuale del "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" – allegato D alla DGR n. 2439/2007.

### **3.1.2. Costi organizzativi e gestionali**

È previsto il riconoscimento dei maggiori costi organizzativi e gestionali, derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle normative comunitarie rigorose e concernenti le prestazioni per servizi tecnici, quali la predisposizione e la presentazione della Comunicazione e del PUA.

I costi per la consulenza prevista dalla presente Azione sono compatibili con interventi previsti dalla Misura 111 – "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" e dalla Misura 114 – "Utilizzo dei servizi di consulenza". Su quest'ultima Misura non possono essere rendicontate, tuttavia, le spese sostenute per la consulenza relativa all'adeguamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.1 e la consulenza relativa alla formulazione delle diete animali, di cui alla lettera c) del punto medesimo.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

- Il riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione è limitato al primo quinquennio di applicazione delle norme di cui al successivo punto 3.3.
- La Comunicazione ed il PUA devono essere predisposti esclusivamente con le modalità stabilite dalla DGR n. 2495/2007, dalla DGR n. 2439/2007, dalla DGR n. 3659/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed inoltrati telematicamente attraverso l'applicativo software appositamente sviluppato dalla Regione del Veneto, entro il termine ultimo di cui al successivo punto 4.4 – "Termini e scadenze".
- Affinché le domande presentate siano idonee ai fini del riconoscimento dell'aiuto, dovranno essere completati tutti i Quadri e le Sezioni delle Comunicazioni connessi all'effettiva situazione aziendale, nonché quelli relativi ai PUA, ove ne sia prevista la presentazione, entro il termine ultimo di cui al successivo punto 4.4 – "Termini e scadenze".
- Gli aiuti per la predisposizione e la prima presentazione della documentazione amministrativa alle Province sono riferiti alla Comunicazione di spargimento degli effluenti zootecnici e all'eventuale PUA presentati per la prima volta, secondo quanto previsto al secondo punto del presente paragrafo 3.2, sia in forma cartacea – ottenuta esclusivamente tramite stampa da software regionale appositamente predisposto – che in via telematica, completi di tutti gli elementi e le informazioni che danno pieno diritto all'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica.

Nella "prima presentazione" sono comprese le procedure connesse alla trasmissione della Comunicazione, anche in forma "preliminare" ai sensi della DGR n. 3659/2007, che deve essere stata effettuata entro il termine del 31 dicembre 2007, fino al completamento dell'invio della Comunicazione e dell'eventuale PUA, entro il termine ultimo del 15 maggio 2008.

Non sono ammesse, pertanto, le spese sostenute per un'eventuale successiva ripresentazione della documentazione amministrativa o per gli eventuali aggiornamenti documentali e informatici, nel caso di variazioni intervenute negli allevamenti che determinano l'obbligo di modifiche o integrazioni agli elementi e ai dati contenuti nelle Comunicazioni e nei PUA.

- Almeno una Unità Operativa del soggetto richiedente, così come definita al successivo punto 5.1, deve ricadere nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio regionale.

### **3.3 - Durata dei vincoli**

- a) Ai fini del riconoscimento dell'aiuto, il beneficiario, per tutto il quinquennio successivo alla presentazione della domanda di adesione alla Misura 131 – Azione 1, è tenuto al rispetto della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:
- direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 (GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1991);
  - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale);
  - decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 109 del 12 maggio 2006 – Serie generale);
  - deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2006, n. 2495 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 5 settembre 2006);
  - deliberazione della Giunta regionale del Veneto 20 febbraio 2007, n. 338 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2007);
  - deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2007, n. 2439 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 11 settembre 2007);
  - deliberazione della Giunta regionale del Veneto 20 novembre 2007, n. 3659 (in corso di pubblicazione);
  - eventuali modifiche ed integrazioni alle norme sopra elencate.
- b) Per il riconoscimento dell'intero massimale indicato, nei diversi casi, nella successiva Tabella 3, deve essere mantenuto per l'intero quinquennio l'impegno delle modalità di gestione della razione animale secondo i criteri dell'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo messo a bando per l'Azione 1 della Misura 131 è pari a euro 21.727.273,00.

##### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Il sostegno complessivo è concesso nel limite massimo di euro 10.000 per azienda nel corso del quinquennio di impegno.

Tale sostegno è erogato su base annua, sotto forma di aiuto forfetario e decrescente in modo lineare, con gli importi precisati nelle successive Tabelle 2 e 3.

Il livello dell'aiuto riconosciuto è commisurato al quantitativo di azoto prodotto dall'allevamento, in riferimento alle diversi classi previste dal DM 7 aprile 2006, e pertanto tiene conto della complessità della predisposizione della Comunicazione e dei PUA.

Il massimale di euro 10.000 può essere raggiunto solo nel caso dell'attivazione di tutti gli interventi previsti dalla presente Azione.

##### **a) Presentazione delle Comunicazioni di spandimento effluenti zootecnici e dei PUA**

Nell'ambito dell'aiuto forfetario della presente Azione, possono essere compensati i costi sostenuti per la prima presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (Comunicazione e PUA, secondo quanto previsto dalle DGR n. 2495/2006, DGR n. 2439/2007 e DGR n. 3659/2007, compreso l'invio telematico con l'apposito software “Applicativo Nitrati”), secondo gli importi massimi di seguito indicati.

Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente Azione le domande di aiuto relative ai costi per la sola presentazione della documentazione indicata in Tabella 1. Le domande di aiuto dovranno pertanto prevedere anche la contestuale attivazione degli interventi previsti alle successive:

- lettera b) – Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche;  
oppure
- lettere b) e c) – Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche, con adozione contestuale del “Bilancio dell'azoto nell'allevamento”.

Le norme nazionali e regionali vigenti identificano, sulla base della quantità di azoto prodotta dall'allevamento, le seguenti tipologie di documentazione amministrativa da presentare alla Provincia.

Nella Tabella 1 sono altresì indicati i quantitativi di azoto prodotto dalle aziende agricole in base ai quali non ricorre l'obbligo di presentazione della Comunicazione e dell'eventuale PUA.

Quantità azoto prodotta	COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA	COMUNICAZIONE COMPLETA	PUA SEMPLIFICATO	PUA COMPLETO
$N \leq 1000$ kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
$1.001 \geq N \leq 3.000$ kg/anno	<b>X</b>	-	-	-
$3.001 \geq N \leq 6.000$ kg/anno	-	<b>X</b>	<b>X</b>	-
$N \geq 6.001$ kg/anno	-	<b>X</b>	-	<b>X</b>
Az. soggette a domanda AIA (D. Lgs. n. 59/2005)	-	<b>X</b>	-	<b>X</b>
Az. > 500 UBA bovine	-	<b>X</b>	-	<b>X</b>

Tabella 1

b) Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche.

È riconosciuto un aiuto aggiuntivo a quello indicato in Tabella 1 per la contestuale adozione degli adeguamenti gestionali e organizzativi necessari al rispetto delle nuove norme nazionali e regionali per la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati (Punto 8 – Allegato tecnico c), lettera A), con esclusione dell'introduzione delle tecniche di gestione delle razioni alimentari previste dall'allegato D alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (Bilancio dell'azoto).

Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella seguente:

	Quantità di azoto prodotto				
	1.000-3.000		3.000-6.000		> 6.000
	Avicoli	Bovini Suini Cunicoli	Avicoli	Bovini Suini Cunicoli	Bovini Suini Avicoli Cunicoli
1° anno (euro)	760	840	1.630	1.700	2.500
2° anno (euro)	610	660	1.300	1.300	2.000
3° anno (euro)	460	500	980	1.000	1.500
4° anno (euro)	310	330	660	700	1.000
5° anno (euro)	160	170	330	300	500
Totale massimo nei 5 anni (euro)	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>

Affinché siano ammesse all'aiuto le domande di aiuto relative all'adozione degli adeguamenti gestionali necessari al rispetto delle nuove norme di tutela ambientale nazionali e regionali, deve in ogni caso essere prevista la contestuale attivazione degli interventi di cui al precedente punto 4.2, lettera a).

Gli importi della Tabella 2 includono l'aiuto previsto per la presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa di cui alla precedente lettera a) del punto 4.2.

Ai fini dell'attribuzione del contributo della Tabella 2, per gli allevamenti il cui patrimonio zootecnico comprenda due o più categorie di animali, viene fatto riferimento alla categoria di animali che produce il quantitativo di azoto maggiore sul totale dell'azoto prodotto.

c) "Bilancio dell'azoto nell'allevamento" – Allegato D alla DGR n. 2439/2007.

All'importo indicato dalla Tabella 2 può essere sommato un ulteriore aiuto forfetario, per un massimale pari 2.500 euro complessivi in 5 anni, in caso di adozione, da parte dell'allevatore, di razioni animali a basso tenore di azoto e fosforo (Punto 8 – Allegato tecnico d), lettera B), secondo le procedure e la metodologia definite all'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

La graduazione degli importi dell'aiuto, in funzione delle classi di azoto prodotto, è rappresentata nella tabella seguente:

	Quantità di azoto prodotto (kg)				
	1.000-3.000		3.000-6.000		>6.000
	Avicoli	Bovini Suini	Avicoli	Bovini Suini	Bovini Suini Avicoli
1° anno (euro)	1.600	1.650	2.500	2.200	3.000
2° anno (euro)	1.280	1.320	2.000	1.800	2.500
3° anno (euro)	960	1.000	1.450	1.500	2.000
4° anno (euro)	640	680	950	1.200	1.500
5° anno (euro)	320	350	500	800	1.000
<b>Totale massimo nei 5 anni (euro)</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>

Gli importi indicati dalla precedente Tabella 3 sono riconosciuti esclusivamente nel caso dell'attivazione di tutti gli interventi previsti dall'Azione 1, cioè dell'attivazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto 4.2.

Gli stessi importi includono, pertanto, l'aiuto previsto per la presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e l'adozione degli adeguamenti gestionali di cui alla lettera b) del presente punto 4.2.

Ai fini dell'attribuzione del contributo della Tabella 3, per gli allevamenti la cui consistenza zootecnica comprende due o più categorie di animali viene fatto riferimento alla categoria di animali che produce, in percentuale, il quantitativo di azoto maggiore sul totale dell'azoto prodotto.

#### 4.3 - Limiti di intervento e di spesa

Nel caso di presentazione contestuale delle domande di aiuto per l'Azione 1 – "Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e per l'Azione 2 – "Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", non può, in ogni caso, essere superato il massimale di euro 10.000 complessivi nel quinquennio di durata degli interventi.

#### 4.4 - Termini e scadenze

- La presentazione della documentazione amministrativa alle Province (Comunicazione, PUA) deve essere effettuata entro le scadenze fissate dalla DGR n. 3659/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e deve essere stata effettuata successivamente al 12 settembre 2007, data di entrata in vigore della deliberazione 7 agosto 2007, n. 2439, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'11 settembre 2007.

- Il termine entro il quale il richiedente oltre ad aver presentato la documentazione amministrativa, deve aver adempiuto agli obblighi previsti dalle norme elencate al precedente punto 3.3 – “Durata dei vincoli” e, pertanto, a possedere i requisiti di conformità alle norme comunitarie rigorose, è fissato nel 15 maggio 2008, data ultima stabilita dalla normativa regionale in materia (DGR n. 3659/2007).

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

### 5.1 - Priorità e punteggi

- Ai fini dell’accesso delle domande di finanziamento ai sensi della sola Azione 1 viene predisposta una graduatoria che prevede le seguenti condizioni di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62 e con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684)	Territoriale	12
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle altre Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto	Territoriale	8

- Per il riconoscimento del punteggio di priorità territoriale previsto dalla tabella precedente, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all’interno delle Zone Vulnerabili elencate al punto 8 – “Allegati tecnici”; le restanti aree del Veneto non sono vulnerabili. La definizione di “Unità Operativa” è fornita nell’allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – “Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica”: l’Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso Comune.
- Alle domande dei richiedenti con almeno una Unità Operativa ricadente nei Comuni individuati come interamente vulnerabili tramite il ricorso alla metodologia di analisi “SINTACS” e che, di conseguenza, sono stati designati Zona Vulnerabile ai Nitrati con la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2006, n. 62, sono attribuiti punti 12, anche se gli stessi Comuni erano già stati precedentemente designati nell’ambito delle ZVN individuate con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 2003, n. 23 (Bacino Scolante in Laguna di Venezia).

### 5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

È stabilita le seguente condizione di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	PARAMETRO
IAP o iscrizione ai ruoli agricoli INPS		1°

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 6.1) Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Ai fini di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione il richiedente dovrà presentare la domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- scheda richiesta punteggio, contenuta nel modello di domanda;
- copia del documento, emesso dalla Provincia, che attesta l’avvenuta protocollazione e la data di inoltro telematico della Comunicazione e degli altri eventuali atti a questa allegati per l’avvenuta presentazione alla Provincia, nei termini previsti dalla normativa regionale vigente

(Comunicazione effettuata entro il 31.12.2007 e completamento dell'invio della informazioni previste per la Comunicazione medesima ed il PUA entro il 15.5.2008);

- d) attestazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, oppure, in alternativa, attestazione dell'iscrizione ai ruoli agricoli presso l'INPS;
- e) l'aiuto concesso per la presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa di cui al punto 4.2, lettera a) deve essere comprovato dal documento fiscale (fattura) emesso per la fornitura del servizio corrispondente ed a questo riconducibile, del quale deve essere verificabile l'avvenuto pagamento.

La presentazione del suddetto documento fiscale non è necessaria nei casi in cui la Comunicazione sia redatta, sottoscritta e presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa agricola, solo se soggetto medesimo è in possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quale laurea, diploma universitario, di scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze. L'equipollenza ai titoli previsti dal bando è certificata dall'Università presso il quale è stato conseguito il titolo di studi e dichiarata dal richiedente.

I documenti indicati alle precedenti lettere da a) ad e) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Relativamente alla documentazione indicata alla lettera d), il richiedente provvederà ad allegare la certificazione IAP in corso di validità e, nel caso l'interessato non ne fosse in possesso, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, indicando il relativo numero di iscrizione.

6.2) Documentazione da presentare entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda di aiuto

- a) copia dei giustificativi di pagamento relativi alla fattura o al documento fiscale di cui al precedente punto 6.1.

6.3) Documentazione da conservare in azienda

Nel caso di adozione del "Bilancio dell'azoto nell'allevamento" e, quindi, dell'attivazione degli interventi previsti dalla lettera c) del punto 4.2, il beneficiario deve conservare in azienda la documentazione prevista dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, capitolo "Precisazioni all'articolo 3", paragrafo 1, e dall'allegato D alla DGR medesima.

La suddetta documentazione deve essere resa disponibile agli incaricati dell'effettuazione dei controlli svolti dalla Provincia o dal Soggetto responsabile dei controlli sul PSR.

6.4) Verifica dell'attivazione degli interventi

- a) Ai fini del riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione, i controlli di ammissibilità vengono effettuati sulla base delle informazioni dichiarate nella Comunicazione inviata alla Provincia e trasmessa in via telematica tramite l'apposito software "Applicativo Nitrati".

In particolare, oltre ai termini di presentazione della Comunicazione, sarà oggetto controllo la presenza dei dati indicati nelle parti della Comunicazione stessa di seguito elencate.

a.1) Comunicazione semplificata:

- Quadro C, sezione II: "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici e condotte con atti di assenso";
- Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda". Il secondo riquadro della sezione III rinvia alla documentazione dimostrativa dell'adozione dei metodi di calcolo dell'azoto definiti dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007. Non possono essere riconosciuti gli interi importi della Tabella 3 in assenza della compilazione della sezione III e della compilazione delle

- tabelle correlate necessarie al calcolo del “Bilancio aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti”. In tale caso verrà riconosciuto esclusivamente l’importo indicato in Tabella 2;
- Quadro G – “Effluenti ceduti a terzi”, sezione I: “Soggetto ricevente”.

a.2) Comunicazione completa:

- Quadro C – “Superfici terreni”, sezione III: “Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici e condotte con atti di assenso”;
  - Quadro D – “Unità operative e consistenza zootecnica”, sezione III: “Dichiarazione dell’azoto prodotto in azienda”. Il secondo riquadro della sezione III rinvia alla documentazione dimostrativa dell’adozione dei metodi di calcolo dell’azoto definiti dall’allegato D alla DGR n. 2439/2007. Non possono essere riconosciuti gli interi importi della Tabella 3 in assenza della compilazione della sezione III e della compilazione delle tabelle correlate necessarie al calcolo del “Bilancio aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti”. In tale caso verrà riconosciuto esclusivamente l’importo indicato in Tabella 2;
  - Quadro G – “Trattamenti”, sezione I “Trattamenti di soli effluenti zootecnici. Parametri di efficienza come da DGR n. 2439/2007” e sezione II “Altri trattamenti. Parametri di efficienza come da relazione allegata”;
  - Quadro H – “Effluenti ceduti a terzi”, sezione I “Soggetto ricevente” e sezione II “Quantità”. I dati indicati nel quadro dovranno essere documentati allegando copia dell’accordo sottoscritto tra le parti in cui sono definiti i termini della transazione;
  - Quadro J – “Distanza dalle strutture di stoccaggio”;
  - Quadro L – “Distribuzione effluenti zootecnici”, sezione I “Modalità di spandimento degli effluenti zootecnici” e sezione II: “Identificazione mezzi utilizzati per lo spargimento degli effluenti zootecnici”.
- b) La Provincia competente al controllo sulla conformità della Comunicazioni e del PUA pervenuti, nell’ambito delle funzionalità del software applicativo utilizzato per la predisposizione delle Comunicazioni e dei PUA, dà evidenza delle informazioni essenziali per la tracciabilità del relativo procedimento istruttorio, indicando le date della protocollazione dei documenti presentati dal richiedente, lo stato di conformità della documentazione, le eventuali prescrizioni impartite, nonché l’esito dell’istruttoria eseguita sulla documentazione stessa.
- In caso di mancata annotazione dei dati sopra indicati, AVEPA chiede alla Provincia lo stato di avanzamento del procedimento connesso alle Comunicazioni ed ai PUA pervenuti.

## 7. INDICATORI

Output:

- Numero di beneficiari

Risultato:

- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie;
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Sono definiti inoltre i seguenti indicatori:

- Ammontare della spesa pubblica realizzata

## 8. ALLEGATI TECNICI

- a) Elenco dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati con Deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006, n. 62 e con DGR 24 luglio 2007, n. 2267.
- b) Elenco dei Comuni e delle Zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e della DCR 7 maggio 2003, n. 23.
- c) Elenco degli interventi di adeguamento di cui alle lettere b) e c) del punto 3.1.1 – “Interventi”.

**ALLEGATI TECNICI: a)**

Elenco dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della DCR 17 maggio 2006, n. 62 e della DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684).

COD. ISTAT	PROV.	COMUNE	COD. ISTAT	PROV.	COMUNE
28019	PD	Camposampiero	26066	TV	Resana
28023	PD	Carmignano di Brenta	26068	TV	Riese Pio X
28032	PD	Cittadella	26071	TV	San Biagio di Callalta
28038	PD	Fontaniva	26072	TV	San Fior
28039	PD	Galliera Veneta	26074	TV	San Polo di Piave
28042	PD	Grantorto	26075	TV	Santa Lucia di Piave
28046	PD	Loreggia	26076	TV	San Vendemiano
28064	PD	Piombino Dese	26077	TV	San Zenone degli Ezzelini
28076	PD	San Giorgio in Bosco	26082	TV	Spresiano
28077	PD	San Martino di Lupari	26085	TV	Trevignano
28078	PD	San Pietro in Gu'	26086	TV	Treviso
28080	PD	Santa Giustina in Colle	26088	TV	Vazzola
28091	PD	Tombolo	26089	TV	Vedelago
28101	PD	Villa del Conte	26091	TV	Villorba
26001	TV	Altivole	26093	TV	Volpago del Montello
26002	TV	Arcade	26095	TV	Zero Branco
26003	TV	Asolo	24005	VI	Altissimo
26005	TV	Breda di Piave	24012	VI	Bassano del Grappa
26006	TV	Caerano di San Marco	24013	VI	Bolzano Vicentino
26008	TV	Carbonera	24014	VI	Breganze
26012	TV	Castelfranco Veneto	24016	VI	Bressanvido
26013	TV	Castello di Godego	24025	VI	Cartigliano
26017	TV	Cimadolmo	24026	VI	Cassola
26019	TV	Codogne'	24037	VI	Crespadoro
26022	TV	Cordignano	24038	VI	Dueville
26028	TV	Fontanelle	24055	VI	Malo
26029	TV	Fonte	24056	VI	Marano Vicentino
26031	TV	Gaiarine	24057	VI	Marostica
26033	TV	Godega di Sant'Urbano	24058	VI	Mason Vicentino
26035	TV	Istrana	24061	VI	Montecchio Maggiore
26036	TV	Loria	24062	VI	Montecchio Precalcino
26038	TV	Mareno di Piave	24070	VI	Mussolente
26040	TV	Maserada sul Piave	24073	VI	Nove
26046	TV	Montebelluna	24082	VI	Pozzoleone
26047	TV	Morgano	24086	VI	Romano d'Ezzelino
26050	TV	Nervesa della Battaglia	24087	VI	Rosa'
26051	TV	Oderzo	24088	VI	Rossano Veneto
26052	TV	Ormelle	24094	VI	San Pietro Mussolino
26053	TV	Orsago	24091	VI	Sandriago
26055	TV	Paese	24097	VI	Sarcedo
26058	TV	Ponte di Piave	24099	VI	Schiavon
26059	TV	Ponzano Veneto	24104	VI	Tezze sul Brenta
26062	TV	Povegliano	24105	VI	Thiene
26064	TV	Quinto di Treviso	23001	VR	Affi



COD. ISTAT	PROV.	COMUNE	COD. ISTAT	PROV.	COMUNE
23004	VR	Arcole	23052	VR	Negrar
23005	VR	Badia Calavena	23055	VR	Oppeano
23006	VR	Bardolino	23059	VR	Peschiera del Garda
23011	VR	Bosco Chiesanuova	23060	VR	Povegliano Veronese
23013	VR	Brentino Belluno	23062	VR	Rivoli Veronese
23014	VR	Brenzona	23063	VR	Ronca
23016	VR	Buttapietra	23067	VR	Roverè Veronese
23018	VR	Caprino Veronese	23069	VR	San Bonifacio
23021	VR	Castel d'Azzano	23070	VR	San Giovanni Ilarione
23022	VR	Castelnuovo del Garda	23071	VR	San Giovanni Lupatoto
23023	VR	Cavaion Veronese	23073	VR	San Martino Buon Albergo
23026	VR	Cerro Veronese	23074	VR	San Mauro di Saline
23030	VR	Costermano	23079	VR	San Zenò di Montagna
23031	VR	Dolcè	23078	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
23033	VR	Erbezzo	23080	VR	Selva di Progno
23034	VR	Ferrara di Monte Baldo	23082	VR	Sommacampagna
23035	VR	Fumane	23083	VR	Sona
23036	VR	Garda	23086	VR	Torri del Benaco
23038	VR	Grezzana	23087	VR	Tregnago
23040	VR	Isola della Scala	23089	VR	Valeggio sul Mincio
23043	VR	Lazise	23090	VR	Velo Veronese
23045	VR	Malcesine	23091	VR	Verona
23046	VR	Marano di Valpolicella	23093	VR	Vestenanova
23049	VR	Montecchia di Crosara	23096	VR	Villafranca di Verona
23051	VR	Mozzecane	23097	VR	Zevio

**ALLEGATI TECNICI: b)**

Elenco dei Comuni e delle Zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e della DCR n. 23/2003.

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV
28002	Agna	PD	28091	Tombolo	PD	29044	San Martino di V.	RO
28004	Anguillara Veneta	PD	28093	Trebaseleghe	PD	29045	Stienta	RO
28005	Arqua' Petrarca	PD	28094	Tribano	PD	29046	Taglio di Po	RO
28006	Arre	PD	28100	Vigonza	PD	29047	Trecenta	RO
28007	Arzergrande	PD	28101	Villa del Conte	PD	29048	Villadose	RO
28008	Bagnoli di Sopra	PD	28104	Villanova di Campos.	PD	29050	Villanova del Ghebbo	RO
28009	Baone	PD	29001	Adria	RO	29051	Villanova Marches.	RO
28011	Battaglia Terme	PD	29002	Ariano nel Polesine	RO	29049	Villamarzana	RO
28013	Borgoricco	PD	29003	Arqua' Polesine	RO	26001	Altivole	TV
28014	Bovolenta	PD	29004	Badia Polesine	RO	26003	Asolo	TV
28015	Brugine	PD	29005	Bagnolo di Po	RO	26005	Breda di Piave	TV
28016	Cadoneghe	PD	29006	Bergantino	RO	26006	Caerano di San Marco	TV
28017	Campodarsego	PD	29007	Bosaro	RO	26009	Casale sul Sile	TV
28019	Camposampiero	PD	29008	Calto	RO	26012	Castelfranco Veneto	TV
28021	Candiana	PD	29009	Canaro	RO	26013	Castello di Godego	TV
28026	Cartura	PD	29010	Canda	RO	26023	Cornuda	TV
28032	Cittadella	PD	29011	Castelguglielmo	RO	26036	Loria	TV
28033	Codevigo	PD	29012	Castelmassa	RO	26039	Maser	TV
28034	Conselve	PD	29013	Castelnovo Bariano	RO	26043	Mogliano Veneto	TV
28035	Correzzola	PD	29014	Ceneselli	RO	26044	Monastier di Treviso	TV
28106	Due Carrare	PD	29015	Ceregnano	RO	26046	Montebelluna	TV
28037	Este	PD	29017	Corbola	RO	26047	Morgano	TV
28039	Galliera Veneta	PD	29018	Costa di Rovigo	RO	26063	Preganziol	TV
28040	Galzignano Terme	PD	29019	Crespino	RO	26066	Resana	TV
28044	Legnaro	PD	29021	Ficarolo	RO	26068	Riese Pio X	TV
28046	Loreggia	PD	29022	Fiesso Umbertiano	RO	26069	Roncade	TV
28050	Massanzago	PD	29023	Frassinelle Polesine	RO	26071	San Biagio di Callalta	TV
28055	Monselice	PD	29024	Fratta Polesine	RO	26089	Vedelago	TV
28057	Montegrotto Terme	PD	29025	Gaiba	RO	26094	Zenson di Piave	TV
28058	Noventa Padovana	PD	29026	Gavello	RO	26095	Zero Branco	TV
28060	Padova	PD	29027	Giacciano con B.	RO	27002	Campagna Lupia	VE
28061	Pernumia	PD	29028	Guarda Veneta	RO	27003	Campolongo M.	VE
28064	Piombino Dese	PD	29029	Lendinara	RO	27004	Camponogara	VE
28065	Piove di Sacco	PD	29030	Loreo	RO	27044	Cavallino-Treporti	VE
28066	Polverara	PD	29031	Lusia	RO	27006	Cavarzere	VE
28069	Ponte San Nicolo'	PD	29032	Melara	RO	27008	Chioggia	VE
28068	Pontelongo	PD	29033	Occhiobello	RO	27010	Cona	VE
28070	Pozzonovo	PD	29034	Papozze	RO	27012	Dolo	VE
28075	San Giorgio delle P.	PD	29035	Pettorazza Grimani	RO	27014	Fiesso d'Artico	VE
28076	San Giorgio in B.	PD	29036	Pincara	RO	27015	Fossalta di Piave	VE
28077	San Martino di L.	PD	29037	Polesella	RO	27017	Fosso'	VE
28079	San Pietro Vimin.	PD	29038	Pontecchio Polesine	RO	27019	Jesolo	VE
28080	S. Giustina in Colle	PD	29039	Porto Tolle	RO	27020	Marcon	VE
28082	S. Angelo di Piove di S.	PD	29052	Porto Viro	RO	27021	Martellago	VE
28083	Sant'Elena	PD	29040	Rosolina	RO	27022	Meolo	VE
28085	Saonara	PD	29041	Rovigo	RO	27023	Mira	VE
28087	Solesino	PD	29042	Salara	RO	27024	Mirano	VE
28090	Terrassa Padovana	PD	29043	San Bellino	RO	27026	Noale	VE

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV
27028	Pianiga	VE	27038	Spinea	VE	24025	Cartigliano	VI
27031	Quarto d'Altino	VE	27039	Stra	VE	24087	Rosa'	VI
27032	Salzano	VE	27042	Venezia	VE	24088	Rossano Veneto	VI
27035	Santa Maria di Sala	VE	27043	Vigonovo	VE	24104	Tezze sul Brenta	VI
27037	Scorze'	VE						

**ALLEGATI TECNICI: c)****ELENCO DEGLI ADEGUAMENTI GESTIONALI**

L'obbligo degli adeguamenti delle attività aziendali connesse alla gestione degli effluenti di allevamento comporta l'attivazione di diversi interventi, precedentemente non previsti per il rispetto delle norme previgenti o, comunque, stabiliti dalle norme con criteri meno restrittivi.

Per adeguarsi alle norme cogenti, l'allevatore zootecnico si troverà nella condizione di mettere in atto uno o più degli interventi di seguito elencati, anche in funzione della categoria di animale allevato e, pertanto, delle caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente prodotto e del diverso tipo di utilizzazione che ne può essere fatta: utilizzazione agronomica, valorizzazione a fini energetici, vendita a ditte specializzate, ecc.

Gli interventi di seguito riportati sono stati utilizzati al fine della valutazione dell'aiuto forfetario che può essere riconosciuto al beneficiario, ma può non essere completamente esaustivo degli obblighi a cui il beneficiario stesso deve sottostare al fine della completa conformità della sua attività alle norme comunitarie rigorose di cui all'Azione 1 della Misura 131.

**A. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**

Si dettagliano, di seguito, ad esempio, gli interventi di adeguamento gestionale indicati alla lettera b) del punto 3.1.1 – “Interventi” della scheda-Misura, Azione 1.

L'attivazione degli interventi è dimostrata con la compilazione dei pertinenti quadri della Comunicazione elencati alla lettera a) del punto 6.3) – “Verifica dell'attivazione degli interventi”, della scheda-Misura, Azione 1.

- 1) Impiego delle Migliori Tecnologie Disponibili per lo spandimento degli effluenti di allevamento sui terreni agricoli, quali:
  - a) interrimento diretto a bassa pressione a profondità non superiori ai 40 cm;
  - b) spandimento a bassa pressione senza nebulizzazione del getto.
- 2) Limitazione della grandezza dei cumuli per l'accumulo temporaneo in prossimità dei terreni (minimo 5 ha) su cui verranno distribuiti i materiali palabili, dopo uno stoccaggio aziendale non inferiore a 90 giorni:
  - a) durata massima dell'accumulo non superiore a 30 giorni;
  - b) superficie massima interessata non superiore a 60 m<sup>2</sup>;
  - c) altezza media massima del cumulo non superiore a m 2;
  - d) distanza dell'accumulo non inferiore a 50 m dalle abitazioni sparse, a 100 m dal limite dei centri abitati, a 25 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
  - e) distanza non inferiore a 20 m dai corpi idrici;
  - f) superficie su cui è effettuato l'accumulo impermeabilizzata con teloni o, in alternativa, su terreni con scheletro inferiore al 20%;
  - g) copertura della massa nel caso di accumulo di materiali palabili provenienti da allevamenti avicoli, al fine di impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche.
- 3) Conferimento degli effluenti di allevamento a centri di trattamento, quali:
  - a) depuratori;
  - b) impianti per la digestione anaerobica e produzione di biogas;
  - c) impianti per la combustione o pirolisi dei materiali palabili;
  - d) ditte specializzate nella raccolta, trattamento e commercializzazione dei materiali palabili.
- 4) Trattamento in impianti aziendali con abbattimento – tramite nitro-denitrificazione o strippaggio o altra tecnologia idonea allo scopo – del contenuto di azoto degli effluenti di allevamento, e relativa caratterizzazione chimico-fisica del refluo di trattamento tramite analisi di laboratorio.

Gli ulteriori e più specifici adeguamenti della gestione degli effluenti di allevamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (es. divieti territoriali, vincoli stagionali ed agronomici, ecc.) devono essere adottati in relazione alle caratteristiche peculiari delle aziende zootecniche e della realtà operativa e, pertanto, non sono dettagliabili, ma devono essere considerati caso per caso.

Per la valutazione puntuale dei vincoli e dei divieti, si rinvia alla DGR n. 2495/2006 e alla DGR n. 2439/2007.

### **B. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: GESTIONE DELLA RAZIONE ANIMALE**

Il corretto rapporto tra quantità di azoto utilizzato per la fertilizzazione dei terreni e le superfici disponibili allo spandimento può essere raggiunto attraverso l'adeguamento della razione alimentare degli animali, cosicché si diminuisca la presenza dell'elemento già a partire dal momento dell'escrezione.

L'allegato D alla DGR n. 2439/2007 costituisce il riferimento procedurale ed operativo per l'introduzione nell'azienda zootecnica delle modalità di gestione della razione alimentare animale con adeguato bilanciamento del contenuto di azoto.

Ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dalla lettera c) del punto 4.2 – “Livello ed entità dell'aiuto” della presente Azione, il beneficiario – in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, capitolo “Precisazioni all'articolo 3” – deve:

- 1) adottare razioni a ridotto apporto di azoto e fosforo, in grado di soddisfare il fabbisogno degli animali e di mantenere un livello congruo di produttività degli animali, di qualità delle produzioni e di redditività dell'allevamento;
- 2) individuare le competenze-tecnico specialistiche a supporto delle specifiche attività aziendali. Il responsabile tecnico, individuato al fine di garantire le competenze tecnico-specialistiche deve assicurare:
  - a) la consulenza tecnica necessaria all'applicazione della metodologia definita dal bilancio dell'azoto;
  - b) l'esecuzione dei rilievi aziendali periodici finalizzati alla quantificazione dei dati necessari per la definizione dei bilanci dell'azoto e del fosforo secondo il protocollo di rilevazione approvato dalla Regione (consistenze animali, prestazioni produttive e accertamento dei contenuti di azoto e fosforo delle razioni);
  - c) la correttezza del prelevamento e della consegna dei campioni di alimenti raccolti ad un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per l'acquisizione dei dati analitici necessari per l'effettuazione dei bilanci;
  - d) l'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione aziendale raccolta (documenti di consegna, acquisto, vendita, certificati analitici) ed utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche aziendali;
  - e) la compilazione, l'assunzione di responsabilità e firma delle relazioni tecniche previste dall'allegato D;
  - f) l'effettuazione di controlli periodici in azienda per verificare la coerenza tra i dati indicati nella relazione tecnica e quelli riscontrati nell'azienda esaminata;
  - g) la conservazione di tutta documentazione aziendale utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche di accompagnamento alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, rendendola disponibile all'ente competente per il controllo, su specifica richiesta;
- 3) adottare un sistema di autocontrollo, verificabile tramite il “Manuale di autocontrollo” di cui al punto 1.2 del sopra citato capitolo “Precisazioni all'articolo 3” o adottare la documentazione concernente la rintracciabilità degli alimenti animali, in applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, qualora detta documentazione consenta:
  - a) di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità delle materie prime alimentari e degli alimenti da queste ottenute per la formulazione delle razioni per gli animali;
  - b) l'identificazione delle parcelle aziendali utilizzate per la produzione di alimenti per animali;
  - c) di disporre delle registrazioni necessarie a garantire la tracciabilità sui mangimi e sulle sostanze per mangimi utilizzati, sui prodotti fitoiatrici, sui medicinali veterinari e sull'utilizzo di sementi OGM;

- d) la verifica del piano di campionamento e delle registrazioni dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevate su prodotti primari e non;
- e) la verifica della procedure di approvvigionamento delle materie prime e dei mangimi in commercio;
- f) il controllo delle modalità di stoccaggio in azienda delle materie prime sfuse e delle materie prime in sacco;
- g) il controllo delle modalità di formulazione e di miscelazione dei mangimi;
- h) la verifica della dotazione di macchine e attrezzature e della loro funzionalità;
- i) la verifica dell'utilizzo delle materie prime secondarie per l'alimentazione degli animali;

Ai fini dello svolgimento dei controlli, deve essere resa disponibile la seguente documentazione:

- 4) protocolli aziendali, di cui all'allegato D, utilizzati nella gestione della razione alimentare e delle relative attività tecniche, debitamente compilati;
- 5) la documentazione di cui al punto 1.2) "Manuale di autocontrollo aziendale" dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007;
- 6) documentazione fiscale relativa agli acquisti aziendali, con riferimento particolare agli acquisti di materie prime alimentari impiegate nella formulazione delle razioni;
- 7) certificati di analisi effettuate dai laboratori accreditati sulle razioni alimentari somministrate agli animali allevati in azienda;
- 8) Comunicazioni di spandimento ed eventuali PUA – in forma semplificata o completa, in ragione della quantità di azoto totale prodotta in allevamento – presentati alla Provincia competente;
- 9) ogni altro documento citato dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

**MISURA: 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE**  
**AZIONE 2: Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**

### **1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE**

#### **1.1 - Descrizione generale**

L'adesione all'Azione 2 favorisce l'introduzione nell'impresa agricola degli adeguamenti dei sistemi produttivi ai livelli di *performance* ambientale associati alle Migliori Tecnologie Disponibili – MTD. Possono essere parzialmente indennizzati i maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

#### **1.2 - Obiettivi**

L'obiettivo della Azione è individuato nel sostegno all'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alle recenti norme sull'introduzione delle Migliori Tecnologie Disponibili - MTD.

#### **1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

L'intero territorio regionale.

### **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

#### **2.1 - Soggetti richiedenti**

- Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, che esercitino un'attività agricola, come definita alla lettera c) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

#### **2.2 - Criteri di ammissibilità**

- Possono accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione gli agricoltori che conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di pollame o di suini con più di:
  - 40.000 posti pollame;
  - 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
  - 750 posti scrofe.Possono essere ammessi al contributo esclusivamente i soggetti richiedenti obbligatoriamente tenuti, in base alla normativa vigente, alla presentazione alla Provincia dell'apposita documentazione amministrativa consistente nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, ai sensi della DGR 20 marzo 2007 n. 668, della DGR 22 maggio 2007, n. 1450, della DGR 7 agosto 2007, n. 2493, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, e dei successivi provvedimenti nazionali e regionali di modifica ed integrazione alle suddette norme.
- L'aiuto è riconosciuto solo agli agricoltori che conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di cui almeno una Unità Operativa ricada nel territorio della Regione del Veneto. La definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità e consistenza zootecnica": l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso Comune.

### **3. INTERVENTI PREVISTI**

#### **3.1 - Interventi previsti**

##### **3.1.1. Interventi**

Nelle aziende zootecniche tenute a conformarsi alle norme comunitarie rigorose devono essere attivati i seguenti interventi:

- a) predisposizione e presentazione alle Province della documentazione amministrativa per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA;

- b) adeguamento alle norme rigorose ai criteri previsti dalle norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, tenuto conto delle prescrizioni, specifiche per ogni azienda, eventualmente fissate dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione.

Sono di norma riconducibili alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera b), fra gli altri:

1. i monitoraggi autogestiti necessari alla verifica del livello delle emissioni aziendali;
2. i trattamenti destinati alla riduzione del livello di azoto contenuto negli effluenti zootecnici;
3. l'impiego di personale per l'assistenza extra-aziendale agli impianti di trattamento;
4. i controlli analitici e le analisi chimiche con mini-laboratori aziendali e relativi costi del materiale impiegato.

### **3.1.2. Costi organizzativi e gestionali**

È previsto il riconoscimento dei maggiori costi organizzativi e gestionali, derivanti dall'applicazione dei criteri posti dalle normative comunitarie rigorose concernenti le prestazioni per servizi tecnici, quali i costi per la presentazione della Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I costi per la consulenza prevista dalla presente Azione sono compatibili con interventi previsti dalla Misura 111 – “Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” e dalla Misura 114 – “Utilizzo dei servizi di consulenza”. Su quest'ultima Misura non possono essere rendicontate, tuttavia, le spese sostenute per la consulenza relativa agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.1.1.

Gli interventi riconosciuti nell'ambito dell'aiuto forfetario al beneficiario sono:

- a) predisposizione delle relazioni tecnico-agronomiche e specialistiche connesse alla presentazione della domanda AIA;
- b) predisposizione di procedure aziendali per la riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo, per la riduzione dei rifiuti e la razionalizzazione dell'uso delle fonti energetiche;
- c) realizzazione di monitoraggi aziendali autogestiti, in particolare per la verifica dell'entità e qualità delle emissioni prodotte.

### **3.2 - Limiti e condizioni**

- Per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione i richiedenti devono aver presentato la domanda di cui alle DGR n. 668/2007, DGR n. 1450/2007, della DGR n. 2493/2007 e della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26.
- Almeno una Unità Operativa, così come definita al precedente punto 2.2, deve ricadere all'interno del territorio della Regione Veneto.
- Possono concorrere all'aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1 – “Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” e, pertanto possono percepire – qualora ne ricorrano le condizioni – il massimale di euro 10.000, solo i richiedenti per i quali almeno una Unità Operativa ricada all'interno delle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, secondo quanto indicato al punto 5.1 dell'Azione 1 medesima.

### **3.3 - Durata dei vincoli**

Il beneficiario, per tutto il quinquennio successivo alla presentazione della domanda di adesione alla Misura 131 – Azione 2, è tenuto al rispetto della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996 (GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996);
- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (“Gazzetta Ufficiale” n. 93 del 22 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n. 72 – Serie generale);
- deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007 n. 668;
- deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1450 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 19 giugno 2007);
- deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493;
- legge regionale 16 agosto 2007, n. 26;
- legge 19 dicembre 2007, n. 243;



- eventuali modifiche ed integrazioni alle norme sopra elencate.

#### 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

##### 4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'Azione 2 della Misura 131 – è pari a euro 1.000.000,00.

##### 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Gli aiuti per la realizzazione degli interventi, indicati al precedente punto 3.1.1, necessari a conformarsi alle norme comunitarie rigorose sono determinati in misura forfetaria, con la degressione annua degli importi indicata nella tabella seguente, per un massimale non superiore a euro 5.500 nel quinquennio.

Anno	euro
Primo anno	1.700
Secondo anno	1.400
Terzo anno	1.100
Quarto anno	800
Quinto anno	500
<b>Totale</b>	<b>5.500</b>

Tabella 1

##### 4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammesse a contributo le spese per investimenti aziendali e/o l'acquisto di attrezzature.
- Nel caso di presentazione di domande di aiuto per l'Azione 2 – “Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” con contestuale attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1 – “Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, non può, in ogni caso, essere superato il massimale di euro 10.000 complessivi nel quinquennio di durata degli interventi.

Gli interventi che possono essere realizzati in attuazione dell'Azione 1 sono indicati nella corrispondente scheda-Azione.

##### 4.4 - Termini e scadenze

Il beneficiario deve acquisire l'Autorizzazione Integrata Ambientale in forma completa ed esaustiva degli impegni previsti entro il termine ultimo indicato dalla specifica normativa nazionale, regionale o dalle Province.

#### 5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

##### 5.1 - Priorità e punteggi

- Ai fini dell'accesso al finanziamento dell'Azione 2 viene predisposto l'elenco delle domande presentate per l'attivazione degli interventi previsti.
- Le domande ammesse concorrono al finanziamento, nei limiti dell'importo di euro 5.500 previsto dall'Azione, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria indicata al precedente punto 4.1 – Importo messo a bando.  
Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle domande ammesse sia superiore alla disponibilità sopra indicata, è applicato l'elemento di preferenza indicato al successivo punto 5.2.
- Nel caso in cui il medesimo soggetto richieda l'aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, le domande sono ammesse per quota parte dell'importo massimo di 4.500 euro previsto dell'Azione 1 e nei limiti del massimale complessivo di 10.000 euro, sulla base degli elementi di priorità e preferenza indicati per la medesima Azione 1.

- Qualora l'importo messo a bando sulla presente Azione non venga esaurito dalle richieste delle domande pervenute riconosciute ammissibili e finanziate, l'importo residuo verrà reso disponibile per la graduatoria per il finanziamento delle domande presentate sull'Azione 1, valutate ammissibili ed in posizione utile allo scopo.

## 5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

È stabilita le seguente condizione di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	PARAMETRO
IAP o iscrizione ai ruoli agricoli INPS		1°

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 6.1) Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Ai fini di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) scheda richiesta punteggio, contenuta nel modello di domanda;
- c) attestazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, oppure, in alternativa, attestazione dell'iscrizione ai ruoli agricoli presso l'INPS;
- d) dimostrazione dell'avvenuta presentazione alla Provincia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini stabiliti dalla DGR 20 marzo 2007, n. 668 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2493. La documentazione di conferma di quanto appena indicato deve obbligatoriamente far rilevare la data di presentazione ed il numero di protocollo della Provincia o dell'Ente competente al momento della presentazione della domanda di AIA.

I documenti indicati alle precedenti lettere da a) a d) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Relativamente alla documentazione indicata alla lettera c), il richiedente provvederà ad allegare la certificazione IAP in corso di validità e, nel caso l'interessato non ne fosse in possesso, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, indicando il relativo numero di iscrizione.

### 6.2) Documentazione da presentare in corso di istruttoria:

- a) copia integrale della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia.

### 6.3) Verifica dell'attivazione degli interventi nell'ambito del controllo in loco:

- a) In caso di mancata attivazione degli interventi previsti dalla presente Azione non saranno riconosciuti gli aiuti previsti.
- b) Nel caso di presentazione contestuale della domanda di aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, le modalità di verifica sono indicate al punto 6.3 della scheda Misura Azione 1.

## 7. INDICATORI

Output:

- Numero di beneficiari

Risultato:

- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Sono definiti, inoltre, i seguenti indicatori:

- Ammontare della spesa pubblica realizzata

## 8. ALLEGATI TECNICI

### OBBLIGHI COGENTI

I beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per l'Azione 2 sono obbligatoriamente tenuti a:

- a) presentare la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Provincia;
- b) mettere in atto gli adeguamenti e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nei termini e con le scadenze indicata dallo stesso Ente.

Nel dispositivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si possono identificare alcuni tipi di prescrizioni: le prime riguardano la gestione dell'allevamento, le seconde sono relative ai limiti per gli inquinanti e le terze sono relative ai controlli ed ai monitoraggi.

Per quanto riguarda le prescrizioni, occorre evidenziare che ogni allevamento deve essere valutato, da parte della Provincia, per le specifiche caratteristiche e non è possibile adottare delle soluzioni comuni neanche all'interno della stessa tipologia di attività. Di conseguenza le prescrizioni imposte ad un allevamento non sono mutuabili su un altro allevamento anche se simile come produzione e come struttura.

Alcune prescrizioni possono essere comuni a tutti gli allevamenti.

Ad esempio, nella fase istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia terrà conto della localizzazione dello stabilimento e delle altre attività presenti nei dintorni; altri fattori importanti sono la possibilità di ricezione del sito, la presenza di obiettivi sensibili e le limitazioni imposte dai piani di adeguamento locali (quali i piani energetici, la gestione ed il trasporto dei rifiuti, lo smaltimento delle acque, ecc.). Particolare riguardo verrà posto all'efficienza delle soluzioni proposte dall'azienda per ottenere la riduzione dell'inquinamento e all'adattabilità delle soluzioni allo specifico allevamento; un forte condizionamento sulla scelta delle misure da adottare deriverà anche dalla compatibilità economica e dal rapporto costi/benefici, oltre che dall'età e dalla vita residua dell'allevamento.

Nei casi in cui l'impresa agricola presenti contestualmente la domanda di aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, gli impegni al cui rispetto il beneficiario è tenuto sono riportati nell'allegato c) alla relativa Scheda per l'Azione 1.

**MISURA : 132- PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

La misura persegue l'obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali.

Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.

Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.

*Campo di applicazione.*

La misura viene applicata esclusivamente, nell'ambito dei progetti integrati di filiera PIF e nel Pacchetto Giovani PG, alle imprese agricole che si impegnano ad aderire per tre anni consecutivi a uno dei sistemi di qualità indicati, con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina ottenuto nel territorio della Regione del Veneto.

**- Obiettivi**

La misura prevede un supporto economico diretto ai produttori finalizzato a sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni. In particolare la misura ha i seguenti obiettivi:

*Obiettivi specifici*

- A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export).
- B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni.
- C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato.

*Obiettivi operativi*

- A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento 1783/2003.
- B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi qualità riconosciuti istituzionalmente.
- C. Incentivare l'adesione alla certificazione e ai controlli.

**1.3 - Ambito territoriale**

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti richiedenti**

Possono aderire alla misura le imprese agricole con sede di un almeno una UTE (unità tecnico-economica) ubicata in Regione Veneto, singole o associate, iscritte alla CCIAA.

**2.2 – Criteri di ammissibilità**

Per poter partecipare alla misura, le imprese agricole devono aderire almeno ad uno dei sistemi di qualità - previsti dal regolamento CE n. 1783/2003 e riportati in allegato 1 al presente bando- con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina, con le seguenti specifiche:

- a. nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore agricolo che adegua tutta l'azienda al disciplinare;
- b. nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

#### **3.1 – Tipo di interventi**

##### **3.1.1 Interventi**

Con riferimenti a tali sistemi previsti, possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie :

- costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema

##### **3.1.2 Spese ammissibili**

- costo di iscrizione al sistema;
- costo dell'ente di certificazione;
- analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto;
- analisi a scopo qualitativo.

#### **3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni**

L'aiuto può essere concesso al massimo per tre anni , consecutivi, per ciascuna azienda agricola.

La domanda di pagamento della misura dovrà essere comunque presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale .

Il periodo d'impegno decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA**

#### **4.1 - Importo messo a bando**

Considerato che l'importo totale delle domande approvato per la Misura 132 è conseguente all'approvazione dei Progetti integrati (PG e PIF), non viene definito un importo massimo per bando. La misura viene finanziata fino ad esaurimento dell'importo totale previsto per l'intera programmazione.

#### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

L'aiuto, calcolato a rendicontazione annua mediante la presentazione di idonei documenti giustificativi, a totale copertura dei costi fissi occasionati dalla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità riconosciuti è pari al 100 % della spesa ammessa e non può superare i 3.000 euro per azienda per anno.

#### **4.3 – Limiti di aiuto e di spesa**

L'aiuto non può superare i 3.000 euro/anno per azienda e non può essere inferiore ai 100 euro/anno.

#### **4.4 – Termini e scadenze**

La rendicontazione dei costi fissi sostenuti deve essere annuale.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

#### **5.1 – Priorità e punteggi**

La partecipazione al bando potrà avvenire esclusivamente nell'abito del PG - Pacchetto giovani o all'interno dei PIF - Progetti integrati di filiera.

#### **5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza**

La misura non prevede elementi di preferenza al di fuori dei PG e PIF.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste a pena di inammissibilità. Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare per un triennio la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche per gli anni precedenti fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.

I costi sostenuti vanno rendicontati con la presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi probanti, contenenti il riferimento alla tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario.

I requisiti di ammissibilità, previsti al punto 2.2, vengono valutati sulla base dei dati ufficiali forniti alla Regione Veneto e all'AVEPA, dagli enti autorizzati all'attività di controllo sulle produzioni a qualità regolamentare.

### **6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA;
  - b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione Veneto;
  - c. di aderire, per almeno 3 anni consecutivi, a un sistema di qualità - riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 1783/2003 e riportato nell'elenco dei prodotti regionali attualmente riconosciuti e indicati nel Programma di Sviluppo Regionale per il Veneto - con il 100 % della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina (impegno ridotto ad almeno il 90 % della produzione, in caso di filiera vegetale);
  - d. impegno a presentare la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione nei due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di adesione (la domanda di adesione alla misura 132 è triennale).
3. Relazione tecnica illustrativa del progetto contenente l'indicazione del Progetto Integrato (PIF o PG) a cui si riferisce la domanda e la descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda;

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## 7. INDICATORI

Ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione, sono previsti i seguenti indicatori per la valutazione della misura:

input	Importo totale finanziamento erogato
output	Numero di aziende assistite che partecipano a sistemi di qualità

### **Allegato 1 Sistemi qualità riconosciuti a norma del regolamento CE n. 1783/2003.**

I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità previsti dal Regolamento CE n. 1783/2003 sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE 2092/91
2. I Prodotti DOP-IGP (regolamento 510/2006)
  - Formaggio Asiago D.O.P.
  - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
  - Formaggio Montasio D.O.P.
  - Formaggio Grana Padano D.O.P.
  - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
  - Formaggio Taleggio D.O.P.
  - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
  - Sopressa Vicentina D.O.P.
  - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
  - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
  - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
  - Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
  - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
  - Ciliegia di Marostica I.G.P.
  - Marrone di San Zeno D.O.P.
  - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
  - Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
  - Mortadella Bologna IGP
  - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
  - Zampone di Modena IGP
  - Cotechino di Modena IGP
3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento 509/2006):  
Mozzarella STG

I seguenti vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 1493/99 titolo VI) per i quali il Consorzio di tutela -o un altro organismo- sia stato incaricato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

- Bardolino, Bardolino superiore,
- Bianco di Custoza,
- Valpolicella,
- Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
- Colli Euganei,
- Conegliano-Valdobbiadene
- Lugana

**MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGROALIMENTARE****ATTUAZIONE TRAMITE PIF AGROALIMENTARE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

La misura prevede la realizzazione di azioni orientate all'incentivazione di attività di informazione ai consumatori e di promozione sul mercato dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità, ottenuti nel territorio regionale, così articolate:

Per quanto concerne l'inserimento di tali azioni all'interno del bando PIF, le stesse sono limitate alle *attività di promozione* suddivise in:

- *attività pubblicitarie* riguardanti iniziative intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, compreso il materiale divulgativo distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo e le azioni pubblicitarie realizzate nei punti di vendita
- *attività promozionali* in senso lato riguardanti iniziative realizzate a sostegno delle fasi di progettazione, ideazione e commercializzazione dei prodotti, non specificatamente destinata a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.

**1.2 Obiettivi**

Gli obiettivi della misura perseguiti attraverso l'applicazione del PIF sono i seguenti:

- valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità ottenuti nel Veneto
- promuoverne l'immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici
- promuovere la conoscenza dei prodotti della regione, particolarmente in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali, sicurezza, metodi di produzione, sistemi di etichettatura e rintracciabilità

**1.3 Ambito territoriale di applicazione**

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1. Soggetti richiedenti**

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui il presente bando, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale fra quelli previsti dal regolamento CE n. 1783/2003, i seguenti soggetti a carattere associativo:

A)Prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi).aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e regionali riconosciuti



consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 509/2006 e 510/2006 (DOP, IGP e specialità tradizionali garantite), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;

- consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 titolo VI, e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;

- consorzi o associazioni di produttori biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95;

## **2.2. Criteri di ammissibilità**

Le misure di sostegno sono consentite esclusivamente per i prodotti agricoli e agroalimentari destinati al consumo umano, esclusi i prodotti della pesca, ricompresi in sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale – secondo i criteri fissati dal Regolamento CE n. 1783/2003 -, elencati nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2006-2013.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale, la percentuale di prodotto DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel Veneto, perchè sia possibile beneficiare dell'aiuto, deve essere pari almeno al 15% sul totale.

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1. Tipo di interventi**

#### **3.1.1 Interventi**

Possono essere oggetto di sostegno con il presente bando gli interventi di seguito elencati – in relazione alle attività previste dalla misura - realizzati esclusivamente sul mercato interno e relativi ai soli prodotti descritti nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:

*Attività promozionali a carattere pubblicitario:*

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita.

*Attività promozionali in senso lato:*

- consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica;
- organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni autonome;

#### **3.1.2 Spese ammissibili**

Nell'ambito dei progetti di promozione presentati possono essere considerate ammissibili, con riferimento agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di promozione previste dalla misura:
- progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
  - realizzazione siti Web;
  - acquisti spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
  - realizzazione cartellonistica
  - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo
  - fornitura gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.
- b) Spese per la realizzazione di campagne promozionali e incontri con operatori
- tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, incontri e workshop con operatori, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
  - viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a quella stabilita per i dipendenti della Regione (1/5 del prezzo della benzina per chilometro).
- c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni, fiere ed eventi
- quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
  - trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
  - interpretariato ove necessario;
  - personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa di euro 400,00 ( comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto ) in territorio nazionale e di euro 500,00 (comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto ) per l'estero per ogni giorno di durata della manifestazione
  - viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a quella stabilita per i dipendenti della Regione (1/5 del prezzo della benzina per chilometro).
- Nel caso di degustazioni e assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto della attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo dell'iniziativa.
- d) Spese per consulenze relative ad attività di studio e ricerca, progettazione e assistenza tecnica: sono ritenute ammissibili nel limite massimo giornaliero di Euro 500,00 comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto e per un massimo di complessivi 90 giorni.
- e) Spese generali: sono riconosciute, se regolarmente documentate, - comprendendo anche le attività di coordinamento e organizzazione del progetto -, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile

Non sono considerate ammissibili:

- le spese relative al personale dipendente;

- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- le spese relative all'acquisto di materiale usato;

### **3.2. Limiti e condizioni**

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della misura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché in materia di marchi regionali di qualità, attenendosi scrupolosamente ai documenti di seguito indicati e ciò anche al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

In particolare, si fa riferimento: agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), per le azioni promo-pubblicitarie, di cui al sottocapitolo VI.D. riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli".

In ragione delle norme sopra citate, sono assolutamente escluse dal finanziamento regionale di cui alla presente deliberazione le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne pubblicitarie che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi puri e semplici aiuti al funzionamento e non possono quindi essere giustificati ed ammessi all'intervento pubblico.

Gli aiuti relativi agli interventi di cui al punto 3.1.1 "*Attività promozionali in senso lato*" riguardanti "consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica" potranno essere concessi solo se tali consulenze risulteranno propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione di azioni a carattere pubblicitario e/o promozionale in senso lato ricomprese nel piano di interventi complessivo proposto dal richiedente.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati, per la realizzazione dello stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 Importo messo a bando**

Viene posto a bando per l'attuazione della presente misura, nell'ambito a PIF, l'importo complessivo di € 4.000.000,00 .

### **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

L'intensità degli aiuti previsti, per le iniziative ammissibili previste nel progetto è pari a:

- a. attività promozionali a carattere pubblicitario 50% della spesa ammissibile.
- b. attività promozionali in senso lato 60% della spesa ammissibile.

### **4.3 Limiti di intervento e di spesa**

Il contributo concedibile massimo per progetto e per beneficiario è di 200.000 euro.

Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a 25.000 euro.

#### 4.4 Termini e scadenze

Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

### 5. CRITERI DI SELEZIONE

#### 5.1 Priorità e punteggi

Conformemente alle priorità previste dal bando PIF

#### 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

Conformemente alle preferenze previste dal bando PIF

### 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Relativamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e nella realizzazione di materiale promozionale dovrà essere sempre evidenziato, oltre ai loghi e alle diciture obbligatoriamente previsti dal Programma, il logo riguardante la promozione del Veneto ufficialmente approvato dalla Giunta regionale con la denominazione "Veneto tra la Terra e il cielo"; quest'ultimo, in particolare, dovrà sempre comparire, nella prima pagina di copertina dei materiali promozionali, in modo visibile e comunque di dimensioni non inferiori a tutti gli altri loghi presenti.

### 7. INDICATORI

Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)
Output	Numero di azioni sovvenzionate
Di risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti
Di impatto	Crescita economica Produttività del lavoro ( <i>Var. % rispetto il 2013 senza PSR</i> )

### 8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- a. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - Che il prodotto alimentare di qualità per il quale si chiede l'aiuto per l'attività di informazione e promozione, è ottenuto in territorio regionale ovvero che la percentuale del prodotto ottenuto in Veneto è pari al \_\_\_\_ % (la percentuale deve essere superiore al 15%);
  - La non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000;
  - L'obbligo a non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

- c. Verbale del c.d.a. che approva il programma e da mandato al legale rappresentante per presentare la domanda di aiuto;
- d. Decreto o altro atto per il riconoscimento di prodotto compreso in sistemi di qualità secondo i criteri fissati dal Reg. CE n. 1783/2003;
- e. Copia ultima versione, approvata ai sensi del Reg. CE n. 510/2005, del disciplinare di produzione;
- f. Relazione programmatica sull'attività dell'organismo associativo, con l'indicazione degli obiettivi previsti e comprendente il programma dettagliato delle attività previste;
- g. Preventivo di spesa sottoscritto dal legale rappresentante;
- h. Piano dei controlli per i Consorzi di tutela dei Vini a denominazione d'origine;
- i. Copia ultimi tre bilanci, completi di nota integrativa;
- j. Elenco delle aziende associate con sede in Veneto, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda.

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., f., g., h.,i. e j. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

## **9. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- a. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità predviste da AVEPA);
- b. copia dei giustificativi di pagamento;
- c. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

### 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

#### 1.1 Descrizione generale

La misura prevede la realizzazione di azioni orientate all'incentivazione di attività di informazione ai consumatori e di promozione sul mercato dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità, ottenuti nel territorio regionale, così articolate:

- a) *Attività di informazione*, riguardanti iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori, mettendone in rilievo le caratteristiche e i vantaggi in termini di proprietà alimentari, sicurezza, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, storico-tradizionali ed enogastronomici.
- b) *Attività di promozione* suddivise in:
  - *attività pubblicitarie* riguardanti iniziative intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, compreso il materiale divulgativo distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo e le azioni pubblicitarie realizzate nei punti di vendita
  - *attività promozionali* in senso lato riguardanti iniziative realizzate a sostegno delle fasi di progettazione, ideazione e commercializzazione dei prodotti, non specificatamente destinata a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.

#### 1.2 Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità ottenuti nel Veneto
- promuoverne l'immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici
- garantire ai consumatori un'adeguata informazione
- promuovere la conoscenza dei prodotti della regione, particolarmente in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali, sicurezza, metodi di produzione, sistemi di etichettatura e rintracciabilità
- accrescere la conoscenza dei prodotti tipici e dell'enogastronomia del territorio regionale sviluppando l'integrazione delle attività agricole con quelle turistiche
- promuovere l'educazione alimentare nelle scuole e più in generale verso i giovani

#### 1.3 Ambito territoriale di applicazione

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

### 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

#### 2.1. Soggetti richiedenti

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui l presente bando, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale fra quelli previsti dal regolamento CE n. 1783/2003, i seguenti soggetti a carattere associativo:

*A)Prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter regolamento CE n. 1783/2003)*

- consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 509/2006 e 510/2006 (DOP, IGP e specialità tradizionali garantite), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 titolo VI, e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;
- consorzi o associazioni di produttori biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95;

B) Prodotti conformi a sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati (comma 3, art.24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi).aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e regionali riconosciuti

## 2.2. Criteri di ammissibilità

Le misure di sostegno sono consentite esclusivamente per quanto riguarda i seguenti prodotti agricoli e agroalimentari destinati al consumo umano, esclusi i prodotti della pesca, ricompresi in sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale – secondo i criteri fissati dal Regolamento CE n. 1783/2003 -, elencati nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2006-2013.

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE 2092/91
- b) Prodotti DOP-IGP (Regolamento CE 510/2006)
  - Formaggio Asiago D.O.P.
  - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
  - Formaggio Montasio D.O.P.
  - Formaggio Grana Padano D.O.P.
  - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
  - Formaggio Taleggio D.O.P.
  - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
  - Sopressa Vicentina D.O.P.
  - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
  - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
  - Asparago Bianco di Bassano DOP
  - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
  - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
  - Ciliegia di Marostica I.G.P.
  - Marrone di San Zeno D.O.P.
  - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
  - Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
  - Mortadella Bologna IGP
  - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
  - Zampone di Modena IGP
  - Cotechino di Modena IGP
- c) Prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del Regolamento CE 509/2006):
  - Mozzarella STG

d) Vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 1493/99 titolo VI) per i quali il Consorzio di tutela - o un altro organismo- sia stato incaricato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

- Bardolino, Bardolino superiore,
- Bianco di Custoza,
- Valpolicella,
- Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
- Colli Euganei,
- Conegliano-Valdobbiadene
- Lugana

e) Prodotti a Marchio Regionale (Legge Regionale n.12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità"). ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/201 – Italia Veneto, relativamente ai seguenti prodotti, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i relativi disciplinari di produzione:

- Prodotti ortofrutticoli: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, cipolle, patate, pomodoro da mensa, peperone.
- Prodotti zootecnici: carne di vitellone, vitello a carne bianca, latte alimentare.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale, la percentuale di prodotto DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel Veneto, perchè sia possibile beneficiare dell'aiuto, deve essere pari almeno al 15% sul totale.

### 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

#### 3.1. Tipo di interventi

##### 3.1.1 Interventi

Possono essere oggetto di sostegno con il presente bando gli interventi di seguito elencati – distintamente per ciascuna delle attività previste dalla misura - realizzati esclusivamente sul mercato interno e relativi ai soli prodotti descritti nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e specificati al precedente punto 2.2:

*Attività di informazione:*

- informazione su regimi comunitari (DOP, IGP, STG), di produzione biologica, sui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso scuole e famiglie;
- informazione nei confronti di operatori economici.

*Attività promozionali a carattere pubblicitario:*

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo e pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla Misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;



- campagne di pubbliche relazioni.

*Attività promozionali in senso lato:*

- consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica;
- organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni autonome;
- iniziative di diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti interessati dalla Misura 133.

### **3.1.2 Spese ammissibili**

Nell'ambito dei progetti di informazione e promozione presentati possono essere considerate ammissibili, con riferimento agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di informazione e promozione previste dalla misura:
- progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
  - realizzazione siti Web;
  - acquisti spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
  - realizzazione cartellonistica
  - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo
  - fornitura gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.
- b) Spese per la realizzazione di campagne promozionali, seminari e incontri con operatori
- tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, seminari, incontri e workshop con operatori, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
  - viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a quella stabilita per i dipendenti della Regione (1/5 del prezzo della benzina per chilometro).
- c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni, fiere ed eventi
- quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
  - trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
  - interpretariato ove necessario;
  - personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa di euro 400,00 ( comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto ) in territorio nazionale e di euro 500,00 (comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto ) per l'estero per ogni giorno di durata della manifestazione
  - viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a quella stabilita per i dipendenti della Regione (1/5 del prezzo della benzina per chilometro).

Nel caso di degustazioni e assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto della attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo dell'iniziativa.

- d) Spese per consulenze relative ad attività di studio e ricerca, progettazione e assistenza tecnica: sono ritenute ammissibili nel limite massimo giornaliero di Euro 500,00 comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto e per un massimo di complessivi 90 giorni.
- e) Spese generali: sono riconosciute, se regolarmente documentate, - comprendendo anche le attività di coordinamento e organizzazione del progetto -, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile

Non sono considerate ammissibili:

- le spese relative al personale dipendente;
- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- le spese relative all'acquisto di materiale usato;

### **3.2. Limiti e condizioni**

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della misura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché in materia di marchi regionali di qualità, attenendosi scrupolosamente ai documenti di seguito indicati e ciò anche al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

In particolare, si fa riferimento agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare al sottocapitolo VI.D. riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli".

In ragione delle norme sopra citate, sono assolutamente escluse dagli aiuti le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne pubblicitarie che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi puri e semplici aiuti al funzionamento e non possono quindi essere giustificati ed ammessi all'intervento pubblico.

Gli aiuti relativi agli interventi di cui al punto 3.1.1 "*Attività promozionali in senso lato*", riguardanti "consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica" potranno essere concessi solo se tali consulenze risulteranno propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione di azioni a carattere pubblicitario e/o promozionale in senso lato ricomprese nel piano di interventi complessivo proposto dal richiedente.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati, per la realizzazione dello stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 Importo messo a bando**

Viene posto a bando per l'attuazione della presente misura l'importo complessivo di 3.000.000,00 euro.

#### 4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità degli aiuti previsti, per le iniziative ammissibili previste nel progetto è pari a:

- a. attività a carattere informativo: 70% della spesa ammissibile.
- b. attività promozionali a carattere pubblicitario 50% della spesa ammissibile.
- c. attività promozionali in senso lato 60% della spesa ammissibile.

#### 4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il contributo concedibile massimo per progetto e per beneficiario è di 400.000 euro.

Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a 20.000 euro.

#### 4.4 Termini e scadenze

Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 18 (diciotto) mesi successivi a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

### 5. CRITERI DI SELEZIONE

#### 5.1 Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Zone (definizione)	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute nelle zone D: per più del 60%%	12
Zone (definizione)	Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C per più del 60%	10
Produzioni di dimensioni piccole e medie	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto:	
	- inferiore a 5 milioni di euro	6
	- compreso fra 5 e 10 milioni di euro	4
	- compreso fra 10 e 20 milioni di euro	2
Carattere regionale della produzione	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute per il 100% in Veneto	2
Progetto orientato all'informazione ai consumatori	Quota della spesa del progetto destinata alle attività a carattere informativo:	
	- superiore al 75%	5
	- compresa fra il 50 e il 75%%	3
Progetto orientato a favorire gli sbocchi commerciali nel mercato interno	Quota della spesa destinata alla promozione del prodotto sul mercato estero (non nazionale):	
	- superiore al 50%	5
	- compresa fra il 25 e il 50%	3

I punteggi di priorità sopra indicati sono cumulabili.

## 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C e D	Percentuale della produzione certificata ottenuta nelle zone C e D	1
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto (preferenza accordata alle produzioni on fatturato più basso)	2

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Relativamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e nella realizzazione di materiale promozionale dovrà essere sempre evidenziato, oltre ai loghi e alle diciture obbligatoriamente previsti dal Programma, il logo riguardante la promozione del Veneto ufficialmente approvato dalla Giunta regionale con la denominazione "Veneto tra la Terra e il cielo"; quest'ultimo, in particolare, dovrà sempre comparire, nella prima pagina di copertina dei materiali promozionali, in modo visibile e comunque di dimensioni non inferiori a tutti gli altri loghi presenti.

## 7. INDICATORI

Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)
Output	Numero di azioni sovvenzionate
Di risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti
Di impatto	Crescita economica Produttività del lavoro ( <i>Var. % rispetto il 2013 senza PSR</i> )

## 8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- a. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- c. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:

- Che il prodotto alimentare di qualità per il quale si chiede l'aiuto per l'attività di informazione e promozione, è ottenuto in territorio regionale ovvero che la percentuale del prodotto ottenuto in Veneto è pari al \_\_\_\_% (la percentuale deve essere superiore al 15%);
  - La non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000;
  - La percentuale di prodotto ottenuto in zona D o C;
  - Che il fatturato delle produzioni Certificate interessate dal progetto è pari a \_\_\_\_ milioni di €;
  - La percentuale di spesa di progetto destinata alle attività a carattere informativo;
  - La percentuale di prodotto destinato al mercato estero;
  - L'obbligo a non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.
- d. Documentazione comprovante il punteggio richiesto;
- e. Verbale del c.d.a. che approva il programma e da mandato al legale rappresentante per presentare la domanda di aiuto;
- f. Decreto o altro atto per il riconoscimento di prodotto compreso in sistemi di qualità secondo i criteri fissati dal Reg. CE n. 1783/2003;
- g. Copia ultima versione, approvata ai sensi del Reg. CE n. 510/2005, del disciplinare di produzione;
- h. Relazione programmatica sull'attività dell'organismo associativo, con l'indicazione degli obiettivi previsti e comprendente il programma dettagliato delle attività previste;
- i. Preventivo di spesa sottoscritto dal legale rappresentante;
- j. Piano dei controlli per i Consorzi di tutela dei Vini a denominazione d'origine.

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., f., g., h., i. e j. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

#### Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto d.. dovrà contenere:

- Copia ultimi tre bilanci, completi di nota integrativa;
- Elenco delle aziende associate con sede in Veneto, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda;
- Elenco delle aziende con produzione in zona D o C, e riportante il quantitativo ottenuto in quella determinata zona.

### **9. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- a. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
- b. copia dei giustificativi di pagamento;
- c. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.